

TERZA COMMISSIONE

INDICE

Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie (*Circolare P. 13778 del 25 luglio 2014 e succ. mod. al 23 luglio 2015*)

Inapplicabilità del limite all'art. 13 co. 3 D.Lgs n. 160/2006, che prevede la legittimazione quinquennale per il mutamento delle funzioni ai magistrati ordinari in occasione del primo trasferimento dalla sede assegnata d'ufficio al termine del tirocinio. (*Risposta a quesito del 4 maggio 2016*)

Regime di incompatibilità previsto dalla normativa vigente per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti o viceversa, nel caso specifico di magistrati con competenza estesa all'intero distretto di Corte di appello. (*Risposta a quesito del 30 giugno 2010*)

Applicabilità del regime previsto dall'art. 5 legge 133/98 (*Risposta a quesiti del 13 maggio 2009*)

Estensione dei benefici non economici previsti dalla legge n. 133/98. (*Risposta a quesito del 2 luglio 2014*)

Delibera relativa alla composizione e alle attività della commissione per la valutazione dei magistrati partecipanti a concorsi per la copertura dei posti vacanti della Corte di Cassazione, prevista dal D. Lgs. 160/2006 (*Circolare P. 28652 del 18 novembre 2008 - Delibera del 12 novembre 2008 e succ. mod. al 9 novembre 2011*)

Ricollocamento in ruolo di un magistrato attualmente collocato fuori dal ruolo organico della magistratura. (*Delibera del 25 febbraio 2016*)

Aspettativa, ai sensi dell'art. 23 bis, 1 co., del D.Lgs n. 165/2001. (*Delibera del 23 gennaio 2013*)



Consiglio Superiore della Magistratura
Terza Commissione

Circolare n. 13778

(delibera del 24 luglio 2014)

Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie

Modifiche successive con delibere del:

23.7.2015 (art.107), 26.10.2016 (art. 43), 14.12.2016 (artt. 17, 64, 71 e 79)

INDICE

Parte I	1
PRINCIPI GENERALI	1
<i>Art. 1.- Funzioni dei magistrati</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2.- Mobilità dei magistrati</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3.- Legittimazione</i>	<i>1</i>
<i>Art. 4.- Effetti del trasferimento o dell'assegnazione per conferimento di nuove funzioni</i>	<i>2</i>
PARTE II	3
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AI MAGISTRATI DI PRIMA NOMINA	3
<i>Art. 5.- Formazione della graduatoria</i>	<i>3</i>
<i>Art. 6.- Individuazione delle sedi</i>	<i>3</i>
<i>Art. 7.- Sedi a copertura necessaria</i>	<i>3</i>
<i>Art. 8.- Scelta delle sedi e assegnazione definitiva</i>	<i>3</i>
PARTE III	4
I TRASFERIMENTI ORDINARI	4
TITOLO I	4
DISPOSIZIONI COMUNI	4
CAPO I - PROCEDURA	4
Sezione I: Pubblicazione delle vacanze e presentazione delle domande	4
<i>Art. 9.- Pubblicazione</i>	<i>4</i>
<i>Art. 10.- Sedi di merito a copertura urgente</i>	<i>4</i>
<i>Art. 11.- Presentazione della domanda</i>	<i>5</i>
<i>Art. 12.- Domande in prevenzione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 13.- Documentazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 14.- Incompatibilità</i>	<i>5</i>
<i>Art. 15.- Mutamento di funzioni</i>	<i>6</i>
Sezione II: Graduatoria, osservazioni, accettazione e revoche	6
<i>Art. 16.- Pubblicazione della graduatoria provvisoria e termine per le osservazioni</i>	<i>6</i>
<i>Art. 17.- Revoca della domanda</i>	<i>6</i>
<i>Art. 18.- Accettazione delle domande non revocate</i>	<i>7</i>
<i>Art. 19.- Revoca della revoca</i>	<i>7</i>
<i>Art. 20.- Revoca della delibera</i>	<i>7</i>

<i>Articolo 21 (Accantonamento)</i>	7
Sezione III: Trasparenza	8
<i>Art. 22.- Bandi riguardanti le funzioni di legittimità e di merito presso la Corte di Cassazione e la Direzione Nazionale Antimafia</i>	8
CAPO II - CRITERI GENERALI	8
<i>Sezione I: Attitudini, merito e anzianità</i>	8
<i>Art. 23.- Attitudini</i>	8
<i>Art. 24.- Attitudini e attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura</i>	9
<i>Art. 25.- Merito</i>	9
<i>Art. 26.- Anzianità</i>	9
<i>Sezione II - Stato di salute</i>	10
<i>Art. 27.- Condizioni rilevanti dello stato di salute</i>	10
<i>Art. 28.- Soggetti interessati e situazioni rilevanti</i>	10
<i>Art. 29.- Benefici</i>	11
<i>Art. 30.- Accertamenti e documentazione</i>	11
<i>Sezione III- Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare</i>	11
<i>Art. 31.- Condizioni per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare</i>	11
<i>Art. 32.- Calcolo delle distanze e onere di allegazione</i>	12
<i>Sezione IV - Disposizioni comuni ai motivi di salute e di famiglia</i>	12
<i>Art. 33.- Ambito di applicazione</i>	12
<i>Art. 34.- Rapporti di convivenza</i>	13
TITOLO II	14
TRASFERIMENTI A FUNZIONI DI PRIMO GRADO	14
CAPO I - PUNTEGGI PER ATTITUDINI, MERITO E ANZIANITÀ	14
<i>Art. 35. - Attitudini generiche e specifiche</i>	14
<i>Art. 36.- Attitudini riguardanti le funzioni di giudice presso la sezione del tribunale competente per le controversie di lavoro</i>	14
<i>Art. 37.- Attitudini riguardanti le funzioni di magistrato di sorveglianza</i>	14
<i>Art. 38.- Attitudini riguardanti le funzioni di giudice e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni</i>	15
<i>Art. 39.- Cumulo dei punteggi e disposizioni comuni alle attitudini</i>	15
<i>Art. 40.- Merito</i>	15
<i>Art. 41.- Anzianità</i>	15
CAPO II - PUNTEGGI AGGIUNTIVI	15

<i>Sezione I: Punteggi riguardanti le funzioni giudiziarie.....</i>	16
<i>Art. 42.- Sedi a copertura urgente.....</i>	16
<i>Art. 43.- Sedi a copertura necessaria.....</i>	16
<i>Art. 44.- Applicazioni extradistrettuali.....</i>	16
<i>Sezione II: Punteggi riguardanti lo stato di salute e la salvaguardia dell'unità familiare.</i>	
.....	16
<i>Art. 45.- Stato di salute.....</i>	16
<i>Art. 46.- Salvaguardia dell'unità familiare</i>	17
<i>Art. 47.- Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare. Incremento dei punteggi</i>	17
<i>Sezione III: Disposizioni comuni</i>	17
<i>Art. 48.- Cumulo dei punteggi aggiuntivi.....</i>	17
<i>Art. 49.- Limiti all'utilizzo dei punteggi aggiuntivi</i>	17
TITOLO III	18
TRASFERIMENTI A FUNZIONI DI SECONDO GRADO	18
CAPO I - PUNTEGGI PER ATTITUDINI, MERITO E ANZIANITÀ	18
<i>Art. 50.- Attitudini</i>	18
<i>Art. 51.- Attitudini riguardanti le funzioni di consigliere presso la sezione della</i>	
<i>Corte di appello competente per le controversie di lavoro.....</i>	18
<i>Art. 52.- Merito.....</i>	19
<i>Art. 53.- Anzianità</i>	19
CAPO II - PUNTEGGI AGGIUNTIVI	19
<i>Sezione I: Punteggi riguardanti le funzioni giudiziarie.....</i>	19
<i>Art. 54.- Sedi a copertura urgente.....</i>	19
<i>Art. 55.- Applicazioni extradistrettuali.....</i>	19
<i>Sezione II: Punteggi riguardanti lo stato di salute e la salvaguardia dell'unità familiare</i>	
.....	20
<i>Art. 56.- Stato di salute.....</i>	20
<i>Art. 57.- Salvaguardia dell'unità familiare</i>	20
<i>Art. 58.- Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare. Incremento dei punteggi</i>	20
<i>Sezione III: Disposizioni comuni</i>	20
<i>Art. 59.- Cumulo dei punteggi aggiuntivi.....</i>	20
<i>Art. 60.- Limiti all'utilizzo dei punteggi aggiuntivi</i>	21
TITOLO IV.....	22
TRASFERIMENTI E ASSEGNAZIONI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA	
PROVINCIA DI BOLZANO	22

<i>Art. 61.- Trasferimenti e assegnazioni presso gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano</i>	22
<i>Art. 62.- Legittimazione</i>	22
TITOLO V	23
ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI DI TRIBUNALE DESTINATI ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI CASSAZIONE	23
CAPO I - PROCEDURA	23
<i>Art. 63.- Domanda e documentazione</i>	23
<i>Art. 64.- Proposta di assegnazione e termini per la revoca</i>	23
CAPO II - CRITERI	23
<i>Art. 65.- Attitudini</i>	23
<i>Art. 66.- Merito</i>	24
CAPO III - PUNTEGGI	24
<i>Art. 67.- Attitudini</i>	24
ART. 68.- MERITO	24
<i>Art. 69.- Anzianità</i>	25
TITOLO VI	26
CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI SOSTITUTO PRESSO LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA	26
CAPO I - PROCEDURA	26
<i>Art. 70.- Domanda e documentazione</i>	26
<i>Art. 71.- Proposta di assegnazione e termini per la revoca</i>	26
CAPO II - CRITERI	27
<i>Art. 72.- Attitudini</i>	27
<i>Art. 73.- Merito</i>	27
CAPO III - PUNTEGGI	28
<i>Art. 74.- Attitudini</i>	28
<i>Art. 75.- Merito</i>	28
<i>Art. 76.- Anzianità</i>	28
TITOLO VII	29
CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ DI CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E DI SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE	29
CAPO I - PROCEDURA	29
<i>Art. 77.- Domanda e documentazione</i>	29
<i>Art. 78.- La Commissione tecnica per il conferimento delle funzioni di legittimità</i>	29
<i>Art. 79.- Proposta di assegnazione e termini per la revoca</i>	30
<i>Art. 80.- Concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità</i>	30

CAPO II - CRITERI	31
<i>Art. 81.- Attitudini</i>	<i>31</i>
<i>Art. 82.- Merito.....</i>	<i>31</i>
CAPO III - PUNTEGGI.....	32
<i>Art. 83.- Attitudini</i>	<i>32</i>
<i>Art. 84.- Merito.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 85.- Anzianità</i>	<i>32</i>
PARTE IV.....	33
<i>Nomina di professori universitari e avvocati all'ufficio di consigliere di Corte di Cassazione</i>	33
<i>Art. 86.- Bando di concorso</i>	<i>33</i>
<i>Art. 87.- Dichiarazione di disponibilità e documentazione.....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 88.- Procedura dinanzi al CUN e al CNF.....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 89.- Parere del CUN e del CNF.....</i>	<i>34</i>
<i>Art. 90.- Parere della Commissione tecnica</i>	<i>34</i>
<i>Art. 91.- Designazione.....</i>	<i>35</i>
PARTE V.....	36
<i>I trasferimenti non ordinari e la disciplina del concorso virtuale.....</i>	36
TITOLO I.....	36
<i>I TRASFERIMENTI NON ORDINARI</i>	36
<i>Art. 92.- Trasferimento in sede disagiata di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133</i>	<i>36</i>
.....	<i>36</i>
<i>Art. 93.- Trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di organico</i>	<i>36</i>
.....	<i>36</i>
<i>Art. 94.- Trasferimento d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'articolo 2 e 4 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 o degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12</i>	<i>36</i>
<i>Art. 95.- Trasferimento del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 96.- Trasferimento per ragioni di sicurezza.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 97.- Trasferimento in sede di ottemperanza del giudicato amministrativo o in via di autotutela.....</i>	<i>37</i>
ART. 98.- DESTINAZIONE DEI MAGISTRATI CHE ESERCITANO FUNZIONI SEMIDIRETTIVE AL TERMINE DEL PRIMO O DEL SECONDO QUADRIENNIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 160/2006	37
<i>Art. 99.- Trasferimento per motivi di salute.....</i>	<i>38</i>
TITOLO II.....	39
<i>IL CONCORSO VIRTUALE.....</i>	39

<i>Art. 100.- La disciplina del concorso virtuale.....</i>	39
<i>Art. 101.- Pubblicità della domanda.....</i>	39
<i>Art. 102.- Limiti.....</i>	39
PARTE VI.....	41
<i>La destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie.....</i>	41
TITOLO I.....	41
IL COLLOCAMENTO FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA..	41
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	41
<i>Art. 103.- Ambito di applicazione.....</i>	41
<i>Art. 104.- Requisito riguardante l'anzianità di ruolo.....</i>	41
<i>Art. 105.- Interesse dell'amministrazione della giustizia.....</i>	41
<i>Art. 106.- Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio.....</i>	42
<i>Art. 107.- Percentuale di copertura dei posti previsti in organico per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in ragione della scopertura degli uffici giudiziari a livello nazionale.....</i>	42
<i>Art. 108.- Limite decennale alla durata complessiva del collocamento fuori ruolo. Eccezioni.....</i>	43
<i>Art. 109.- Durata degli incarichi fuori ruolo presso il CSM.....</i>	44
<i>Art. 110.- Relazione annuale sull'attività svolta fuori ruolo.....</i>	44
CAPO II - PROCEDIMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL MAGISTRATO A FUNZIONI DIVERSE DA QUELLE GIUDIZIARIE.....	44
<i>Art. 111.- Richiesta del collocamento fuori ruolo.....</i>	44
<i>Art. 112.- Assenso del magistrato e documentazione.....</i>	44
<i>Art. 113.- Valutazione da parte del CSM.....</i>	45
CAPO III - PROCEDIMENTO PER LA PROSECUZIONE DELL'INCARICO.....	45
<i>Art. 114.- Valutazione circa l'attualità delle condizioni di autorizzazione.....</i>	45
<i>Art. 115.- Procedimento.....</i>	45
<i>Art. 116.- Periodo di intervallo tra gli incarichi fuori ruolo.....</i>	46
CAPO IV - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO FUORI RUOLO.....	46
<i>Art. 117.- Condizioni per la revoca.....</i>	46
<i>Art. 118.- Atti d'istruzione preliminare.....</i>	46
<i>Art. 119.- Istruttoria eventuale su richiesta dell'ente conferente.....</i>	47
<i>Art. 120.- Decisione.....</i>	47
TITOLO II.....	48
<i>ASPETTATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 23 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N.165.....</i>	48

<i>Art. 121.- Aspettativa e disciplina del collocamento fuori ruolo</i>	<i>48</i>
PARTE VII.....	49
IL RICOLLOCAMENTO IN RUOLO. LA DESTINAZIONE DEI MAGISTRATI AL	
TERMINE DELL'ASPETTATIVA.....	49
<i>Art. 122.- Ricollocamento in ruolo del magistrato destinato a funzioni diverse da</i>	
<i>quelle giudiziarie.....</i>	<i>49</i>
<i>Art. 123.- Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa.....</i>	<i>49</i>
<i>Art. 124 Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa per avvenuta</i>	
<i>presentazione di candidatura alle elezioni politiche, amministrative ed europee,</i>	
<i>nonché dopo la scadenza del mandato elettorale</i>	<i>49</i>
<i>Art. 125.- Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa per avvenuta</i>	
<i>presentazione di candidatura alle elezioni europee, nonché dopo la scadenza del</i>	
<i>relativo mandato elettorale</i>	<i>50</i>
<i>Art. 126.- Assegnazione della sede al magistrato chiamato a ricoprire cariche</i>	
<i>pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e delle Regioni</i>	<i>50</i>
PARTE VIII.....	52
Gli incarichi di Commissario e Commissario aggiunto agli Usi Civici	52
<i>Art. 127.- Gli incarichi di Commissario e Commissario aggiunto agli usi civici.</i>	<i>52</i>
<i>Art. 128.- Il procedimento</i>	<i>52</i>
<i>Art. 129.- Criteri generali per la copertura dei posti di Commissario e</i>	
<i>Commissario aggiunto agli usi civici.....</i>	<i>53</i>
PARTE IX.....	54
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	54
<i>Articolo 1.- Entrata in vigore.....</i>	<i>54</i>
<i>Articolo 2.- Equivalenza delle funzioni di pretore</i>	<i>54</i>
<i>Articolo 3.- Disciplina del concorso virtuale di cui all'articolo 50, comma 5, del</i>	
<i>decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160.....</i>	<i>54</i>
PARTE X.....	55
APPENDICE NORMATIVA.....	55
<i>Legge 16 giugno 1927, n. 1766.....</i>	<i>56</i>
<i>Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.....</i>	<i>57</i>
<i>Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511</i>	<i>59</i>
<i>Legge 11 agosto 1973, n. 533.....</i>	<i>61</i>
<i>Legge 5 febbraio 1992, n. 104.....</i>	<i>62</i>
<i>Legge 4 maggio 1998, n. 133</i>	<i>65</i>
<i>Legge 5 agosto 1998, n. 303.....</i>	<i>67</i>
<i>Legge 28 luglio 1999, n. 266.....</i>	<i>69</i>

<i>Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303</i>	70
<i>DECRETO-LEGGE 12 giugno 2001, n. 217</i>	72
<i>Legge 25 luglio 2005, n. 150</i>	73
<i>DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n.160</i>	74
<i>DECRETO-LEGGE 16 settembre 2008 n.143</i>	80
<i>DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5</i>	83
INDICE ANALITICO	85

Parte I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1
(Funzioni dei magistrati)

1. I magistrati ordinari si distinguono secondo le funzioni esercitate.
2. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza, di magistrato distrettuale giudicante, nonché di magistrato addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione. Le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni, nonché di magistrato distrettuale requirente.
3. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la Corte di appello. Le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di appello.
4. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia (DNA).
5. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di Cassazione. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione.

Articolo 2
(Mobilità dei magistrati)

1. I trasferimenti dei magistrati avvengono a domanda.
2. La legge stabilisce i casi di trasferimento d'ufficio.

Articolo 3
(Legittimazione)

1. Ai sensi dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
2. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto n. 12/1941 e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, il rispetto del termine previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari, anche a seguito di trasferimento da sedi disagiate di cui alla legge n. 4 maggio 1998, n. 133 e dalla sede di prima assegnazione all'esito del tirocinio.
3. Per i magistrati fuori ruolo e per quelli provenienti dalla posizione di fuori ruolo e assegnati allo stesso ufficio di provenienza o in altra sede, qualora non sia stato possibile assegnarli alla sede di provenienza, il periodo di legittimazione ai trasferimenti successivi è calcolato a far data dalla presa di possesso nell'ufficio occupato prima del collocamento fuori ruolo.

Articolo 4

(Effetti del trasferimento o dell'assegnazione per conferimento di nuove funzioni)

1. Il trasferimento o l'assegnazione per conferimento di nuove funzioni, disposti a domanda dell'interessato, nonché il collocamento fuori ruolo dall'organico della magistratura o la conferma fuori ruolo in diversa posizione o presso altro ente o altra amministrazione determinano la decadenza di tutte le domande in precedenza presentate.
2. Eccettuati i casi di revoca della delibera di trasferimento, il magistrato trasferito ad altro ufficio deve prendere possesso dell'ufficio di destinazione nei termini indicati dal decreto del Ministro della giustizia.
3. Dopo la delibera di trasferimento e nelle more della presa di possesso non è consentita la presentazione di altra domanda di trasferimento.

PARTE II
CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AI MAGISTRATI DI PRIMA NOMINA

Articolo 5
(Formazione della graduatoria)

1. La graduatoria per il conferimento delle funzioni giurisdizionali e la destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio è redatta tenendo conto della graduatoria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dei criteri definiti dal Consiglio Superiore della Magistratura con specifica delibera.

Articolo 6
(Individuazione delle sedi)

1. Il CSM, su proposta della Commissione competente, provvede all'individuazione delle sedi alle quali assegnare i magistrati ordinari in tirocinio tenendo conto delle esigenze di servizio, al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari.

2. Le sedi sono individuate sulla base delle scoperture d'organico e dei carichi di lavoro degli uffici.

Articolo 7
(Sedi a copertura necessaria)

1. Nell'ambito della procedura di assegnazione delle sedi ai magistrati ordinari in tirocinio, il CSM può indicare un elenco di sedi a copertura necessaria, individuate tra quelle rimaste vacanti in più pubblicazioni per trasferimenti ordinari, tenendo conto delle dimensioni dell'ufficio, della situazione dell'organico e della tipologia degli affari trattati.

Articolo 8
(Scelta delle sedi e assegnazione definitiva)

1. La scelta della sede da parte dei magistrati ordinari in tirocinio avviene in base alla collocazione nella graduatoria di cui all'articolo 5.

2. Tale scelta ha il valore di preindicazione e l'assegnazione avviene al termine del tirocinio, previa positiva valutazione dell'idoneità all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

PARTE III
I TRASFERIMENTI ORDINARI

TITOLO I
DISPOSIZIONI COMUNI

Capo I
Procedura

Sezione I
Pubblicazione delle vacanze e presentazione delle domande

Art 9
(Pubblicazione)

1. Tutte le vacanze per le quali si ravvisi la necessità della copertura, in relazione anche alla situazione generale dell'organico della magistratura, sono tempestivamente comunicate al Ministro della giustizia, al Presidente e al Procuratore Generale della Corte di Cassazione, ai Presidenti e ai Procuratori Generali presso le Corti di Appello, che ne danno immediata notizia a tutti gli uffici del distretto affinché tutti i magistrati possano esserne informati.

2. La pubblicazione ordinaria dei posti di primo e di secondo grado è disposta, di regola, due volte l'anno.

3. Nel caso di vacanze prevedibili per il collocamento a riposo per limiti di età, alla pubblicazione si può procedere anche nei novanta giorni precedenti.

Articolo 10
(Sedi di merito a copertura urgente)

1. Nella fase della pubblicazione dei posti vacanti, il CSM può indicare, tra le sedi di merito, quelle che, per specifiche necessità di servizio o perché altre volte inutilmente pubblicate, saranno coperte, in mancanza di domande di aspiranti legittimati, con il trasferimento di coloro che non hanno maturato il termine triennale di legittimazione.

2. Il trasferimento in un posto indicato nei predetti elenchi comporta, ai fini del successivo trasferimento in posto di pari grado, un punteggio aggiuntivo determinato ai sensi degli articoli 42, per le sedi di primo grado, e 54, per le sedi di secondo grado, non cumulabile con quelli previsti dalla legge 4 maggio 1998, n. 133.

3. Il CSM, in presenza di particolari esigenze di servizio, può prevedere modalità diverse di assegnazione di punteggio aggiuntivo, se funzionali a garantire una stabile copertura dell'organico.

4. Nell'ipotesi in cui il magistrato si trovi nella condizione di potere beneficiare del suddetto punteggio aggiuntivo, nonché di quello previsto dalla legge n. 133/1998, consistente nel raddoppio del punteggio di anzianità decorrente dal primo anno di permanenza in sede disagiata fino al sesto anno, è riconosciuto solo tale ultimo punteggio, purché lo stesso risulti più vantaggioso.

5. Analogamente, nel bando può prevedersi che i magistrati già in servizio presso le sedi indicate a copertura urgente, e legittimati al trasferimento, abbiano diritto al punteggio aggiuntivo, qualora rimangano in servizio presso le stesse per un ulteriore quadriennio.

6. Il divieto di cumulo dei predetti punteggi aggiuntivi non si applica ai magistrati distrettuali che vengano a trovarsi nelle condizioni di beneficiarne.

Articolo 11
(Presentazione della domanda)

1. Le domande di trasferimento e di assegnazione per conferimento di funzioni nonché le dichiarazioni di disponibilità al trasferimento di ufficio debbono essere compilate e trasmesse via intranet secondo le istruzioni contenute nel bando di concorso e nel vademecum consultabile sul sito intranet www.cosmag.it.

2. Le domande presentate mediante diverse modalità non sono prese in considerazione salvo i casi specificamente documentati di caso fortuito e forza maggiore.

3. Ogni magistrato, in relazione a ciascuna pubblicazione di sedi vacanti, qualora non sia diversamente previsto nel bando, può presentare non più di due domande di trasferimento, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, a sua domanda e non più di tre domande di trasferimento, qualora presti servizio in una sede alla quale è stato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, d'ufficio o previa dichiarazione di disponibilità.

4. Nel caso di pluralità di posti richiesti con un'unica domanda, ovvero di più domande nell'ambito dello stesso concorso, l'ordine di preferenza è individuato dalla elencazione riportata nella domanda o, nel caso di più domande, dalla loro successione.

5. L'interessato ha la facoltà di precisare o modificare l'ordine di preferenza fino alla scadenza del termine di presentazione delle domande, mediante la presentazione di una nuova domanda che sostituisca la precedente.

Articolo 12
(Domande in prevenzione)

1. Le domande di trasferimento avanzate a prescindere dalla pubblicazione conservano validità solo fino all'espletamento della successiva procedura concorsuale relativa al posto richiesto e non danno diritto a precedenza in sede di assegnazione, né alla pubblicazione del posto.

Articolo 13
(Documentazione)

1. L'eventuale documentazione indicata nella domanda deve essere trasmessa al CSM con le modalità e nei termini previsti dal bando.

2. È facoltà dell'interessato formulare espresso riferimento a documentazione ritualmente inserita nel proprio fascicolo personale o prodotta in occasione di precedenti domande di trasferimento, secondo le indicazioni contenute nel bando.

3. L'interessato ha la facoltà di produrre o integrare la documentazione fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda.

4. I documenti presentati dopo la scadenza del termine non sono presi in considerazione.

Articolo 14
(Incompatibilità)

1. Gli interessati sono tenuti, con la domanda, e, comunque, non oltre la data della delibera dell'assemblea plenaria, a segnalare qualunque situazione, anche sopravvenuta, di

potenziale incompatibilità ai sensi degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, rispetto all'ufficio richiesto.

2. L'inosservanza di tale onere va segnalata ai titolari dell'azione disciplinare.

Articolo 15

(Mutamento di funzioni)

1. Nel caso in cui l'accoglimento della domanda di trasferimento determini il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti o viceversa, l'interessato, a pena di inammissibilità della domanda, ha l'onere di richiedere al Consiglio giudiziario, o agli altri organi competenti, il parere prescritto di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 160/2006, facendo riferimento nella domanda all'avvenuto deposito della richiesta.

2. Il parere è espresso con riferimento alla idoneità dell'interessato all'esercizio della diversa funzione, tenendo conto dello specifico posto richiesto.

3. Il parere è formulato senza indugio e, comunque, entro quindici giorni dalla data della istanza ed è trasmesso immediatamente al CSM con la specifica indicazione della domanda cui esso si riferisce.

4. Il parere non è necessario nel caso in cui nel biennio precedente, computato dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, il Consiglio giudiziario o gli altri organi competenti abbiano espresso un parere sulla idoneità del magistrato all'esercizio delle funzioni cui aspira nel posto richiesto. In tal caso il parere deve essere richiamato nella domanda.

Sezione II

Graduatoria, osservazioni, accettazione e revocche

Articolo 16

(Pubblicazione della graduatoria provvisoria e termine per le osservazioni)

1. Nel bando di concorso per gli uffici di merito è indicato il termine entro il quale è pubblicata sul sito intranet www.cosmag.it la graduatoria provvisoria dei magistrati che hanno avanzato domanda, con l'indicazione del punteggio conseguibile, nonché il termine entro il quale è possibile formulare eventuali osservazioni relative all'attribuzione dei punteggi richiesti con la domanda.

¹Articolo 17

(Revoca della domanda)

1. Salvo quanto previsto dagli artt. 64, 71 e 79 della presente circolare, nel termine indicato per formulare eventuali osservazioni è possibile revocare la domanda di trasferimento.

2. L'istanza di revoca della domanda, trascorso il termine di cui al comma 1 e comunque fino alla delibera, può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

¹ Riformulato con delibera del 14.12.2016

Articolo 18

(Accettazione delle domande non revocate)

1. Le domande non revocate si intendono tutte accettate nell'ordine in cui i relativi posti sono stati indicati nella domanda.

2. Al magistrato che non ha revocato la domanda non è comunicata alcuna proposta di trasferimento, salvo il caso in cui abbia avanzato più di una domanda e sia in posizione utile per essere trasferito a un posto meno gradito.

3. Tale comunicazione, eseguita per il tramite del Dirigente dell'ufficio di appartenenza del magistrato richiedente e da effettuarsi con le modalità più rapide, è prevista al solo fine di consentire di procedere al c.d. accantonamento ai sensi del successivo articolo 21.

Articolo 19

(Revoca della revoca)

1. La revoca della revoca, formulata oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda, si intende come domanda nuova.

Articolo 20

(Revoca della delibera)

1. L'istanza di revoca della delibera può essere accolta solo se pervenga prima dell'immissione in possesso nel posto di destinazione e non comporti la revoca della pubblicazione dell'ufficio di provenienza a meno che, nonostante la pubblicazione, manchino tempestive domande di aspiranti legittimati.

2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, la revoca può essere concessa solo per prevalenti motivi di servizio o, eccezionalmente, per gravi e imprevedibili circostanze sopravvenute relative alla salute propria o dei prossimi congiunti o al lavoro del coniuge non legalmente separato e nonché del convivente.

3. Non possono essere accolte domande di revoca di delibere di trasferimento o di assegnazione a nuove funzioni quando si sia proceduto a trasferimenti o assegnazioni con precedenza assoluta determinati da ragioni di sicurezza o motivi di salute.

4. L'accoglimento della domanda di revoca della delibera per motivi di servizio comporta che qualora siano presentate dall'interessato richiedente domande di trasferimento nei successivi due anni, dette domande potranno essere accolte solo qualora siano cessate le esigenze di servizio che avevano imposto l'accoglimento della revoca tardiva.

Articolo 21

(Accantonamento)

1. La richiesta di accantonamento può essere effettuata solamente all'interno della singola pubblicazione di posti vacanti ed esclusivamente per la definizione del posto o dei posti indicati con preferenza dal magistrato.

Sezione III Trasparenza

Articolo 22

(Bandi riguardanti le funzioni di legittimità e di merito presso la Corte di Cassazione e la Direzione Nazionale Antimafia)

1. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, nelle procedure relative al conferimento delle funzioni di Magistrato di tribunale destinato all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, di consigliere e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione e di sostituto presso la DNA, è facoltà degli aspiranti concedere il consenso alla pubblicazione sul sito cosmag dell'autorelazione prodotta e dell'ultimo parere per la valutazione di professionalità reso entro la scadenza del termine di presentazione delle domande.

Capo II Criteri generali

Sezione I Attitudini, merito e anzianità

Articolo 23

(Attitudini)

1. Le attitudini concernono il grado di idoneità dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto resosi vacante e a esercitare le relative funzioni, tenendo innanzi tutto conto dei giudizi di professionalità, inseriti nel fascicolo personale, ai sensi dell'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo n. 160/2006.

2. Esse sono valutate con riferimento all'identità o analogia delle funzioni esercitate per determinati periodi e in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e riguardo alle generiche e specifiche capacità risultanti dai pareri espressi dai Consigli giudiziari o a questi richiesti specificamente, dai rapporti dei dirigenti degli uffici redatti a richiesta dei Consigli giudiziari, dagli eventuali accertamenti diretti del CSM nonché dalle schede di autorelazione allegate ai pareri o trasmesse dall'interessato.

3. Nella valutazione del profilo attitudinale si tiene altresì conto della partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

4. Salvo che non sia diversamente disposto, il punteggio previsto per lo svolgimento di identiche o analoghe funzioni non è attribuito qualora dagli accertamenti o dai documenti di cui al precedente comma 2 risulti che il magistrato non abbia svolto le dette funzioni in modo positivamente apprezzabile.

5. Il magistrato che, per il suo stato di salute, accertato con le garanzie previste dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, non sia idoneo a esercitare le funzioni relative al posto richiesto, non può in nessun caso esservi assegnato o trasferito.

6. La Commissione, con adeguati accertamenti e sentito l'interessato ove ne ravvisi l'opportunità, può proporre di non prendere in considerazione gli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti di idoneità per l'esercizio delle funzioni di destinazione.

Articolo 24

(Attitudini e attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura)

1. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

2. Le funzioni ispettive esercitate dai magistrati ai sensi della legge 12 agosto 1962, n. 1311 sono considerate come requirenti.

3. Per i magistrati chiamati a svolgere funzioni amministrative presso il Ministero della giustizia, altri Ministeri o Enti pubblici, il periodo prestatosi fuori ruolo è equiparato alle ultime funzioni svolte.

4. Le funzioni di componente del CSM sono valutate anche per le attribuzioni dei punteggi delle attitudini generiche e specifiche previsti in relazione all'esercizio di funzioni giudicanti e requirenti.

Articolo 25

(Merito)

1. Elementi rilevanti per la valutazione del merito sono:

a) l'impegno del magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria desunto, in particolare, dalla laboriosità rilevabile dai prospetti statistici redatti secondo i modelli predisposti dal CSM e da ogni altro elemento rivelatore della quantità e qualità dell'attività svolta, dalla disponibilità dimostrata per soddisfare tutte le esigenze, anche straordinarie, dell'ufficio, dalla assiduità e tempestività rivelata nell'espletamento del lavoro;

b) l'effettivo esercizio delle funzioni in una sede a copertura urgente o a copertura necessaria o in una sede disagiata ai sensi della legge 4 maggio 1998, n. 133;

c) l'effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale.

2. Nella valutazione del merito, il CSM dà opportuna rilevanza all'operosità risultante, oltre che dal rendimento quantitativo, in relazione al carico di lavoro dell'ufficio, anche dalla difficoltà e importanza degli affari trattati e dall'impegno profuso per superare difficoltà ambientali particolarmente gravi o difficoltà organizzative dell'ufficio o del servizio.

3. Dell'attività espletata l'interessato può informare il CSM mediante l'allegazione di attestazioni, autorelazioni e rapporti informativi dei Capi degli uffici.

4. Il mancato aggiornamento della documentazione allegata alla domanda di trasferimento, con riferimento all'attività giudiziaria espletata dall'interessato e alle statistiche comparate dell'ufficio di appartenenza, comporta una penalizzazione nel relativo punteggio previsto per il merito, proporzionale rispetto al periodo di attività non documentata.

Articolo 26

(Anzianità)

1. L'anzianità è costituita dal tempo decorso dalla data in cui il magistrato ha conseguito la valutazione di professionalità richiesta dalla legge per il conferimento delle funzioni corrispondenti al posto da coprire, indipendentemente dal conferimento delle relative funzioni, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

2. Per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di primo grado, l'anzianità decorre dal decreto ministeriale di nomina a magistrato ordinario.

3. Per il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di secondo grado, l'anzianità decorre dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia, l'anzianità decorre dal conseguimento della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di consigliere presso la Corte di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, l'anzianità decorre dal conseguimento della quarta valutazione di professionalità, fatta eccezione per il concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità.

Sezione II ***Stato di salute***

Articolo 27

(Condizioni rilevanti dello stato di salute)

1. Sono rilevanti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 29, le situazioni di salute riguardanti il magistrato, il coniuge, i figli, i genitori o i fratelli, nonché gli altri parenti e affini entro il terzo grado, che consistano:

- a) in una patologia di carattere non meramente temporaneo;
- b) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap non grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- c) in minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli articoli 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Articolo 28

(Soggetti interessati e situazioni rilevanti)

1. Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27 relative al magistrato, al coniuge, ovvero ai figli, nonché ai genitori o i fratelli comportano il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 29 ove rendano particolarmente controindicata la permanenza nella sede occupata ovvero possano regredire o essere meglio contenute nella sede richiesta, ovvero ancora quando possano essere più adeguatamente condivise dall'intero nucleo familiare in caso di trasferimento del magistrato nella sede richiesta.

2. Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27, allorché riguardino genitori e fratelli del magistrato rilevano quando nella sede richiesta il magistrato interessato intenda ripristinare o avviare una situazione di assistenza continuativa.

3. Le alterazioni dello stato di salute degli altri parenti o affini del magistrato entro il terzo grado rilevano soltanto in caso di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, tali da determinare una condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi degli articoli 3 e 21 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e sempre che il magistrato, anche se non convivente, presti assistenza con attualità e continuità.

Articolo 29

(Benefici)

1. Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27 lett. a) e b), del magistrato, del coniuge, dei figli ovvero dei genitore e fratelli cui presti assistenza, comportano l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di concorso ordinario.

2. Quando ricorra l'urgente necessità di provvedere, il magistrato ha la possibilità di avanzare domanda di trasferimento anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione o dalla pubblicazione del posto richiesto, secondo le regole del concorso virtuale.

3. Le alterazioni dello stato di salute di cui all'articolo 27 lett. c) del magistrato, del coniuge e dei figli ovvero dei genitori e fratelli, ovvero degli altri parenti o affini entro il terzo grado, cui il magistrato interessato presti assistenza, comportano la precedenza assoluta in sede di concorso ordinario quando è dedotta e documentata l'esigenza di trasferimento nella sede richiesta per godere di strutture, mezzi, propri o pubblici, servizi o assistenza, anche dei soli familiari, necessari per la cura, la correzione, la eliminazione o la riduzione degli effetti della menomazione.

4. In presenza delle minorazioni di cui al comma 3, il magistrato può avanzare domanda di trasferimento anche a prescindere dal decorso del termine di legittimazione e dalla pubblicazione del posto richiesto, che viene assegnato se vacante e non ancora pubblicato.

Articolo 30

(Accertamenti e documentazione)

1. Le alterazioni dello stato di salute rilevanti, i benefici derivanti dal trasferimento richiesto nella diversa sede, l'impossibilità di ricevere adeguate cure nella sede occupata e l'urgente necessità di provvedere, debbono essere obiettivamente riscontrabili e rigorosamente documentati attraverso idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica.

2. La condizione del portatore di handicap deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, quanto al grado di invalidità e alla sussistenza delle minorazioni indicate dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 104/1992, da idonea certificazione proveniente esclusivamente da struttura pubblica.

Sezione III

Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare

Articolo 31

(Condizioni per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare)

1. La salvaguardia dell'unità del nucleo familiare consiste nella necessità di consentire la convivenza del nucleo familiare nella sede richiesta, con esclusivo riguardo alla attività lavorativa svolta dal coniuge del magistrato.

2. Il punteggio aggiuntivo è riconosciuto solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata che impone la sua presenza nella sede di residenza o in località collocata a non più di 100 chilometri dal luogo di residenza.

3. In tale circostanza il punteggio è riconosciuto:

a) in caso di ricongiungimento al coniuge e agli eventuali figli mediante trasferimento a un ufficio ubicato nel luogo di residenza anagrafica dei familiari purché il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri;

b) in caso di avvicinamento al luogo di residenza anagrafica del coniuge e degli eventuali figli mediante trasferimento da un ufficio che disti più di 100 chilometri a un ufficio che disti non oltre 100 chilometri.

4. Anche nel caso in cui la residenza anagrafica del coniuge e degli eventuali figli sia ubicata in un comune limitrofo a quello della sede circondariale di destinazione, ovvero sede di sezione distaccata dell'ufficio giudiziario, il punteggio è riconosciuto purché il magistrato provenga da una sede che disti almeno 50 chilometri.

6. I punteggi per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare possono essere riconosciuti, al fine di agevolare il rispetto degli obblighi derivanti dalla potestà genitoriale, anche al magistrato separato, sia nel caso di affidamento condiviso dei figli, sia nel caso in cui i figli siano affidati all'altro coniuge, purché essi siano residenti in località distante almeno 50 chilometri dalla sede di servizio del magistrato.

7. Nell'ambito del concorso ordinario o del concorso virtuale, i punteggi aggiuntivi sono riconosciuti anche al magistrato da ricollocare in ruolo, ai fini di favorirne il ricongiungimento o l'avvicinamento al luogo di residenza dei familiari ovvero di attenuarne o ridurne l'allontanamento dal coniuge e dagli eventuali figli. Al riguardo, per determinare le distanze con il luogo di residenza anagrafica, va considerata quale sede di servizio quella in cui il magistrato esercitava le sue funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I punteggi aggiuntivi non si applicano nell'ipotesi in cui il magistrato possa tornare al posto di provenienza nel rispetto delle esigenze di salvaguardia dell'unità familiare.

Articolo 32

(Calcolo delle distanze e onere di allegazione)

1. Ai fini della salvaguardia dell'unità del nucleo familiare, le distanze tra il luogo di residenza anagrafica e l'ufficio di provenienza o di destinazione sono misurate con riferimento alla minor distanza stradale, autostradale, marittima o ferroviaria tra i centri abitati.

2. Le circostanze che attribuiscono il punteggio aggiuntivo per la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare devono preesistere ed essere rigorosamente documentate entro la data di scadenza dei termini per la domanda di trasferimento.

Sezione IV

Disposizioni comuni ai motivi di salute e di famiglia

Articolo 33

(Ambito di applicazione)

1. I motivi di salute e di famiglia comportano l'assegnazione dei punteggi specifici previsti dalla presente circolare solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni di pari grado o di grado inferiore.

Articolo 34
(Rapporti di convivenza)

1. I punteggi per la salvaguardia dell'unità familiare e per l'infermità dei familiari conviventi sono attribuiti anche in caso di stabile convivenza.

TITOLO II

TRASFERIMENTI A FUNZIONI DI PRIMO GRADO

Capo I

Punteggi per attitudini, merito e anzianità

Articolo 35

(Attitudini generiche e specifiche)

1. Per le attitudini generiche, valutate con riferimento all'esercizio attuale di funzioni analoghe, giudicanti o requirenti, sono riconosciuti punti 1.
2. Per le attitudini specifiche, valutate con riferimento alle doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a ricoprire l'ufficio nella sede richiesta, sono riconosciuti punti 1.
3. I punteggi di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili.

Articolo 36

(Attitudini riguardanti le funzioni di giudice presso la sezione del tribunale competente per le controversie di lavoro)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 5, della legge 11 agosto 1973, n. 533, le attitudini specifiche per le funzioni di giudice presso la sezione del tribunale competente per le controversie di lavoro sono così valutate:
 - a) l'esercizio attuale di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente consente di attribuire per i primi due anni punti 1 e per ogni biennio successivo punti 0,50, fino a complessivi punti 2;
 - b) nei casi diversi da quelli di cui alla lett. a), l'esercizio pregresso di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente per almeno cinque anni negli ultimi quindici consente di attribuire punti 1;
 - c) la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 21, comma 4, legge n. 533/1973 consente di attribuire punti 0,50;
 - d) le specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, desunte anche dall'esercizio prevalente, pur se non esclusivo, di attività giurisdizionale in materia di lavoro consentono di attribuire fino a punti 2.

Articolo 37

(Attitudini riguardanti le funzioni di magistrato di sorveglianza)

1. La particolare natura delle funzioni demandata ai giudici di sorveglianza dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 impone che per la copertura di questi posti si dia particolare rilievo alle attitudini da valutare come segue:
 - a) l'esercizio attuale delle funzioni di magistrato di sorveglianza, dall'entrata in vigore della legge n. 354/1975 consente di attribuire per i primi due anni punti 1 e per ogni biennio successivo punti 0,50, fino a complessivi punti 2;
 - b) nei casi diversi da quelli di cui alla lett. a), l'esercizio pregresso di attività giurisdizionale in materia di sorveglianza per almeno cinque anni negli ultimi quindici consente di attribuire punti 1;
 - c) le specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste consentono di attribuire fino a punti 2.

Articolo 38

(Attitudini riguardanti le funzioni di giudice e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

1. Le funzioni di giudice e di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, in ragione della specializzazione dell'attività giudiziaria svolta presso questi uffici, impongono che per la copertura di questi posti si dia particolare rilievo alle attitudini da valutare come segue:

a) l'esercizio attuale di funzioni di giudice o di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni consente di attribuire per i primi due anni punti 1 e per ogni biennio successivo punti 0,50, fino a complessivi punti 2;

b) nei casi diversi da quelli di cui alla lett. a), l'esercizio pregresso di funzioni di giudice o di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni per almeno cinque anni negli ultimi quindici consente di attribuire punti 1;

c) le specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste consentono di attribuire fino a punti 2.

Articolo 39

(Cumulo dei punteggi e disposizioni comuni alle attitudini)

1. In conformità alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 23, comma 4, il punteggio previsto dagli articoli 35, comma 1, 36, comma 1, lett. a), 37, comma 1, lett. a), e 38, comma 1, lett. a), non viene attribuito qualora risulti che il magistrato non abbia svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile.

2. Il punteggio relativo alle attitudini generiche di cui all'articolo 35, comma 1, si cumula con quelli previsti per le attitudini specifiche riguardanti le funzioni di giudice del lavoro (articolo 36, comma 1, lett. a), di magistrato di sorveglianza (37 comma 1, lett. a) e di magistrato addetto agli uffici giudiziari minorili (articolo 38, comma 1, lett. a).

3. È onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare le condizioni per il riconoscimento dei punteggi previsti per le attitudini specifiche di cui agli articoli 36, 37 e 38.

Articolo 40

(Merito)

1. L'impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria consente di attribuire fino a punti 3.

Articolo 41

(Anzianità)

1. Per i posti di primo grado, l'anzianità va calcolata dalla data del decreto ministeriale di nomina a magistrato.

2. Per ogni anno compiuto o frazione di anno superiore a sei mesi sono attribuiti punti 1.

Capo II

Punteggi aggiuntivi

Sezione I

Punteggi riguardanti le funzioni giudiziarie

Articolo 42

(Sedi a copertura urgente)

1. L'effettivo esercizio delle funzioni, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui all'articolo 10 per le sedi a copertura urgente, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario a un altro nell'ambito della stessa sede, **consente di attribuire** per il primo quadriennio punti 2 e per ogni anno successivo punti 1, fino a un massimo di punti 4.

Articolo 43 ²

(Sedi a copertura necessaria)

1. L'effettivo esercizio delle funzioni, in un posto assegnato alla stregua della procedura di cui all'articolo 7 per le sedi a copertura necessaria, con esclusione dei trasferimenti da un ufficio giudiziario ad un altro nell'ambito della stessa sede, consente di attribuire il riconoscimento dei seguenti punteggi per il successivo trasferimento in una sede di pari grado: nel caso di permanenza protratta per sei anni punti 2,5 e in caso di permanenza per il biennio successivo, fino al compimento dell'ottavo anno, punti 3,5, per un massimo di complessivi punti 6.

Articolo 44

(Applicazioni extradistrettuali)

1. L'effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale consente di attribuire per ogni otto settimane punti 0,10.

2. L'applicazione extradistrettuale nelle sedi a copertura urgente o indicate come di necessaria copertura dal CSM consente di attribuire per ogni otto settimane punti 0,20.

Sezione II

Punteggi riguardanti lo stato di salute e la salvaguardia dell'unità familiare.

Articolo 45

(Stato di salute)

1. Nei casi previsti dall'articolo 27, lettere a) e b), lo stato di salute del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, dà diritto a punti 2.

2. Lo stato di salute dei parenti e affini entro il terzo grado del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, dà diritto a punti 1.

3. I punteggi relativi allo stato di salute del magistrato e dei familiari sono cumulabili fino a un massimo di 3 punti.

4. Resta salva la preferenza assoluta riconosciuta al magistrato, in presenza di handicap grave di cui all'articolo 27, lettera c), nei casi previsti nella parte generale della presente circolare.

² Modificato con delibera del 26.10.2016

Articolo 46

(Salvaguardia dell'unità familiare)

1. La salvaguardia dell'unità familiare dà diritto a punti 1 nel caso di trasferimento a funzioni di pari grado o di grado inferiore.

Articolo 47

*(Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare.
Incremento dei punteggi)*

1. Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità familiare sono anche in funzione della cura e dell'educazione dei figli di età minore di tre anni, il punteggio previsto è triplicato.

2. Il punteggio è altresì triplicato in caso di documentato stato di gravidanza del magistrato o del coniuge, con l'impegno a comunicare l'eventuale interruzione di gravidanza.

3. Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato e nel caso di figli in età compresa tra i sei e i dieci anni è aumentato di 0,50 punti.

4. Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane.

5. Spetta in ogni caso un ulteriore aumento di 0,50 punti nel caso in cui il magistrato attesti di avere tre o più figli, di cui almeno uno di età non superiore a dieci anni.

Sezione III

Disposizioni comuni

Articolo 48

(Cumulo dei punteggi aggiuntivi)

1. I punteggi previsti per le sedi disagiate, lo stato di salute, la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare e le applicazioni extradistrettuali sono cumulabili tra di loro fino a un massimo di punti cinque.

2. Non rientrano nel cumulo i punteggi riconosciuti a seguito di permanenza in sede a copertura necessaria.

Articolo 49

(Limiti all'utilizzo dei punteggi aggiuntivi)

1. I punteggi maturati nelle sedi disagiate, nelle sedi a copertura urgente, per le applicazioni extradistrettuali e nelle sedi a copertura necessaria possono essere utilizzati solo per il trasferimento successivo.

TITOLO III
TRASFERIMENTI A FUNZIONI DI SECONDO GRADO

Capo I
Punteggi per attitudini, merito e anzianità

Articolo 50
(Attitudini)

1. Per i trasferimenti a funzioni di secondo grado sono stabiliti, riguardo alle attitudini, i seguenti punteggi:

a) per i posti di consigliere di corte di appello, con riferimento all'esercizio di funzioni giudicanti di merito, anche in diverso grado di giurisdizione, per un periodo di almeno quattro anni negli ultimi otto, punti 1;

b) per i posti di consigliere di appello, con riferimento all'esercizio di funzioni giudicanti di merito, anche in diverso grado di giurisdizione, per un periodo di almeno otto anni negli ultimi venti, punti 2;

c) per i posti di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, con riferimento all'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso uffici di merito, anche in diverso grado di giurisdizione, nonché presso la DNA, per un periodo di almeno quattro anni negli ultimi otto, punti 1;

d) per i posti di sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello, con riferimento all'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso uffici di merito, anche in diverso grado di giurisdizione, nonché presso la DNA, per un periodo di almeno otto anni negli ultimi venti, punti 2;

e) con riferimento all'esercizio di medesime funzioni, giudicanti o requirenti, nello stesso grado di giurisdizione o in grado più elevato, punti 2;

f) con riferimento all'esercizio di funzioni nello stesso grado di giurisdizione o in grado più elevato, punti 1;

g) con riferimento alle specifiche doti di capacità del magistrato in relazione alle particolari esigenze dell'ufficio richiesto, fino a punti 3.

2. Il punteggio di cui al comma 1, lett. a), non è cumulabile con quello di cui alla lettera b). Il punteggio di cui alla lettera c) non è cumulabile con quello di cui alla lettera d). Il punteggio di cui alla lettera e) non è cumulabile con quello di cui alla lettera f).

3. In conformità alla disposizione di carattere generale di cui all'articolo 23, comma 4, i punteggi previsti al comma 1 non sono attribuiti qualora risulti che il magistrato non abbia svolto le specifiche funzioni in modo positivamente apprezzabile.

Articolo 51

(Attitudini riguardanti le funzioni di consigliere presso la sezione della Corte di appello competente per le controversie di lavoro)

1. Sono da considerare come posti di consigliere presso la sezione lavoro quelli previsti nell'organico predeterminato dal CSM e come tali assegnati.

2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 3 e 5, della legge 11 agosto 1973, n. 533, le attitudini specifiche sono così valutate:

a) l'esercizio esclusivo o prevalente di attività giurisdizionale in materia di lavoro negli ultimi dieci anni consente di attribuire per i primi due anni punti 1 e per ogni biennio successivo punti 0,50, fino a complessivi punti 3;

b) la partecipazione ai corsi di cui all'articolo 21, comma 4, della legge n. 533/1973 consente di attribuire punti 0,50;

c) le specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a esercitare le funzioni richieste, desunte anche dall'esercizio prevalente, pur se non esclusivo di attività giurisdizionale in materia di lavoro, negli ultimi dieci anni consente di attribuire fino a punti 2.

2. È onere dell'interessato segnalare puntualmente e documentare le attività di cui alle lettere a), b) e c) al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi.

Articolo 52

(Merito)

1. L'impegno particolare dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria consente di attribuire fino a punti 4.

Articolo 53

(Anzianità)

1. Per i posti di appello, l'anzianità va calcolata dalla data del conseguimento della seconda valutazione di professionalità.

2. Per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi sono attribuiti punti 1.

Capo II

Punteggi aggiuntivi

Sezione I

Punteggi riguardanti le funzioni giudiziarie

Articolo 54

(Sedi a copertura urgente)

1. L'effettivo esercizio delle funzioni, in un posto di secondo grado assegnato alla stregua della procedura di cui all'articolo 10 per le sedi a copertura urgente, consente di attribuire: per il primo quadriennio punti 2 e per ogni anno successivo punti 0,50, fino a un massimo di punti 3.

Articolo 55

(Applicazioni extradistrettuali)

1. L'effettivo esercizio delle funzioni in applicazione extradistrettuale consente di attribuire per ogni otto settimane punti 0,10.

2. L'applicazione extradistrettuale nelle sedi a copertura urgente o indicate come di necessaria copertura dal CSM consente di attribuire per ogni otto settimane punti 0,20.

Sezione II
(Punteggi riguardanti lo stato di salute e la salvaguardia dell'unità familiare)

Articolo 56
(Stato di salute)

1. Nel caso previsto dall'articolo 27, lettere a) e b), lo stato fisico del magistrato, in presenza dei requisiti ivi indicati, dà diritto a punti 1.

2. L'infermità dei familiari o comprovate esigenze di assistenza a parenti e affini entro il terzo grado, purché ricorrano le condizioni previste dagli articoli 27 e ss., consentono di attribuire punti 1.

3. La condizione del portatore di handicap grave di cui dall'articolo 27, lettera c), assicura la preferenza assoluta indicata all'articolo 29, comma 3, solo se il trasferimento non comporta progressione nell'esercizio delle funzioni.

Articolo 57
(Salvaguardia dell'unità familiare)

1. La salvaguardia dell'unità familiare dà diritto a punti 1 nel caso di trasferimento a funzioni di pari grado o di grado inferiore.

Articolo 58
***(Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare.
Incremento dei punteggi)***

1. Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità familiare sono anche in funzione della cura e dell'educazione dei figli di età minore di tre anni, il punteggio previsto è triplicato.

2. Il punteggio è altresì triplicato in caso di documentato stato di gravidanza del magistrato o del coniuge, con l'impegno a comunicare l'eventuale interruzione di gravidanza.

3. Nel caso di figli in età compresa tra i tre e i sei anni il punteggio è raddoppiato e nel caso di figli in età compresa tra i sei e i dieci anni è aumentato di 0,50 punti.

4. Se i figli sono più di uno si applica il punteggio per il figlio più giovane.

5. Spetta in ogni caso un ulteriore aumento di 0,50 punti nel caso in cui il magistrato attesti di avere tre o più figli, di cui almeno uno di età non superiore a dieci anni.

Sezione III
Disposizioni comuni

Articolo 59
(Cumulo dei punteggi aggiuntivi)

1. I punteggi aggiuntivi possono essere riconosciuti solo nelle ipotesi di trasferimento a funzioni di pari grado o di grado inferiore.

2. I punteggi previsti per le sedi disaggiate, lo stato di salute, la salvaguardia dell'unità del nucleo familiare e le applicazioni extradistrettuali sono cumulabili tra di loro fino a un massimo di punti cinque.

Articolo 60

(Limiti all'utilizzo dei punteggi aggiuntivi)

1. I punteggi maturati nelle sedi disagiate, nelle sedi a copertura urgente e per le applicazioni extradistrettuali possono essere utilizzati solo per il trasferimento successivo.

TITOLO IV
TRASFERIMENTI E ASSEGNAZIONI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Articolo 61

(Trasferimenti e assegnazioni presso gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano)

1. Per i trasferimenti e le assegnazioni per il conferimento di funzioni presso gli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano si applicano le disposizioni di cui al d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752.

2. I posti pubblicati debbono essere ripartiti, nel bando, tra i diversi gruppi linguistici in misura proporzionale secondo i criteri previsti dalla normativa speciale, avuto riguardo alle piante organiche dei singoli uffici e tenuto conto del rapporto effettivo esistente tra i magistrati in servizio.

3. Al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, in caso di mancanza o insufficienza degli aspiranti della specifica categoria, all'assegnazione del posto o dei posti vacanti possono concorrere anche i magistrati che fanno parte degli altri gruppi linguistici, a parità di condizioni e secondo i parametri ordinari.

4. In occasione dell'indizione del successivo concorso speciale per magistrato ordinario o nelle successive delibere di trasferimento, verranno considerati i posti assegnati ai sensi del comma che precede al fine di ristabilire il rapporto proporzionale tra i diversi gruppi.

Articolo 62

(Legittimazione)

1. La legittimazione a partecipare al concorso per i posti di primo grado e di appello è limitata alle seguenti categorie di magistrati:

a) i vincitori del concorso speciale che abbiano maturato la legittimazione di cui all'articolo 194 del regio decreto n. 12/1941;

b) i vincitori del concorso speciale che si siano successivamente trasferiti in uffici diversi da quelli ubicati nella Provincia di Bolzano;

c) coloro che, oltre a essere vincitori del concorso speciale, abbiano superato anche quello ordinario e siano stati assunti in base a quest'ultimo;

d) coloro che hanno superato il concorso ordinario in magistratura anteriormente al 5 dicembre 1972.

2. Per i magistrati che hanno superato il concorso ordinario anteriormente al 5 dicembre 1972, il bilinguismo, da documentare in modo adeguato, costituisce requisito preferenziale nella scelta.

TITOLO V
ASSEGNAZIONE DEI MAGISTRATI DI TRIBUNALE DESTINATI
ALL'UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO DELLA CORTE DI
CASSAZIONE

Capo I
Procedura

Articolo 63
(Domanda e documentazione)

1. Il magistrato che intenda ottenere l'assegnazione all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.

³**Articolo 64**
(Proposta di assegnazione e termini per la revoca)

1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso.

2. La revoca della domanda di assegnazione all'Ufficio del massimario e del ruolo della Cassazione deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti .

3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portale unico istituzionale del Consiglio.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

Capo II
Criteri

Articolo 65
(Attitudini)

1. Per i posti di magistrato di tribunale addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, il CSM tiene conto di ogni elemento che rilevi nel magistrato una spiccata inclinazione allo studio e alla ricerca desumibile innanzitutto da atti e provvedimenti redatti dal magistrato che evidenzino impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse, nonché da pubblicazioni di studi e ricerche scientificamente apprezzabili.

2. Costituiscono elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario -

³ Riformulato con delibera del 14.12.2016

come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di professionalità - avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

3. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, la partecipazione all'attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

5. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

7. Per l'assegnazione e il trasferimento ai posti di magistrato di tribunale addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione si attribuisce particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 10 anni.

8. Ai fini del comma 7, per i magistrati applicati alla Corte Costituzionale e per i magistrati in servizio presso il CSM, in qualità di componenti, addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi, l'esercizio delle funzioni svolte presso i suddetti uffici è equiparato all'esercizio delle funzioni di merito.

Articolo 66

(Merito)

1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25.

Capo III

Punteggi

Articolo 67

(Attitudini)

1. Gli elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste consentono di attribuire sino a punti 6.

Articolo 68

(Merito)

1. L'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria consente di attribuire sino a punti 3.

Articolo 69

(Anzianità)

1. Per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi sono riconosciuti punti 0,50 fino a un massimo di punti 4.

TITOLO VI
CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DEI POSTI DI SOSTITUTO
PRESSO LA DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA

Capo I
Procedura

Articolo 70
(Domanda e documentazione)

1. Il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di sostituto presso la DNA ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.

2. Qualora l'interessato nel triennio anteriore alla data di scadenza per la presentazione della domanda non sia stato valutato, sotto i profili delle attitudini e del merito, con uno dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ha l'onere di richiederlo entro il termine di scadenza della presentazione della domanda al Consiglio giudiziario o agli altri organi competenti. Il parere viene espresso entro venti giorni e unitamente alle statistiche comparate è trasmesso al CSM con l'indicazione dell'ufficio richiesto.

⁴Articolo 71
(Proposta di assegnazione e termini per la revoca)

1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso.

2. La revoca della domanda per il conferimento dei posti di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti .

3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portale unico istituzionale del Consiglio.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

⁴ Riformulato con delibera del 14.12.2016

Capo II **Criteri**

Articolo 72 *(Attitudini)*

1. Le attitudini generiche devono essere valutate alla luce dei compiti propri della DNA, valorizzando le capacità di coordinamento, di intelligence e di impulso investigativo. Esse possono essere desunte, inoltre, dalla complessiva formazione professionale e dalla pluralità di esperienze. Sono valutabili in modo apprezzabile le capacità e l'idoneità maturate nel campo dell'informatica, dell'utilizzo delle banche-dati giudiziarie e nello svolgimento di attività di indagine in generale.

2. Nella valutazione del profilo del magistrato assumono particolare rilievo l'esperienza specifica e le attitudini dimostrate nella trattazione di procedimenti per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata. Particolarmente significative sono le esperienze maturate, per un congruo periodo di tempo, nell'ambito di funzioni requirenti e, specificamente, presso le Direzioni Distrettuali Antimafia.

3. Costituiscono elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario, come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di professionalità, avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

4. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, la partecipazione all'attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

5. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia ad oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

Articolo 73 *(Merito)*

1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25.

Capo III **Punteggi**

Articolo 74 *(Attitudini)*

1. Le attitudini sono valutate con riferimento a specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a esercitare le funzioni richieste, desumibili dalla pluralità di esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività giudiziaria fino a punti 3.

2. Sulla base della specifica esperienza e attitudine nella trattazione di processi per reati connessi a fenomeni di criminalità organizzata concretamente dimostrata dal magistrato nell'esercizio della sua attività giudiziaria possono essere riconosciuti fino a punti 6.

3. L'esercizio, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica consente di attribuire punti 2. Nel caso che le funzioni siano state esercitate (per almeno quattro anni) presso la DDA i punti sono aumentati fino a 3.

4. L'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore generale della Repubblica presso le Corti di appello o presso la Corte di Cassazione, per almeno quattro anni negli ultimi quindici, consente di attribuire punti 1.

5. L'esercizio di funzioni requirenti in posti direttivi o semidirettivi consente di attribuire punti 1.

6. I punteggi di cui sopra si cumulano tra loro.

Articolo 75 *(Merito)*

1. L'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria, anche sotto il profilo della preparazione professionale, consente di attribuire fino a punti 3.

2. Il punteggio di cui sopra può essere aumentato fino a 4 nei casi in cui risulti che il magistrato è stato impegnato per periodi di tempo prolungati e continuativi in compiti particolarmente complessi e impegnativi.

Articolo 76 *(Anzianità)*

1. L'anzianità nel ruolo è valutata, ai sensi del comma 6 dell'articolo 103 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, solo nel caso in cui risultino equivalenti i requisiti professionali.

TITOLO VII
CONCORSI PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ
DI CONSIGLIERE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E DI SOSTITUTO
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

Capo I
Procedura

Articolo 77

(Domanda e documentazione)

1. Il magistrato che intenda ottenere il conferimento delle funzioni di legittimità ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.

2. Possono essere prodotti non più di 10 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto. Possono, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 10.

3. I magistrati di tribunale addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione possono produrre gli atti e i provvedimenti redatti prima dell'assegnazione alla Corte di Cassazione, risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, nonché altri atti ritenuti utili redatti presso l'Ufficio del Massimario presso la Corte di Cassazione.

4. I magistrati fuori ruolo possono produrre gli atti e i provvedimenti redatti prima del collocamento fuori ruolo, risalenti agli ultimi dieci anni, anche non consecutivi, di funzioni di merito effettivamente svolte, calcolati a decorrere dalla data della delibera di collocamento fuori ruolo, nonché gli altri titoli ritenuti utili. Inoltre, possono produrre atti, con esclusione di provvedimenti giurisdizionali che non siano a loro firma, alla redazione dei quali hanno contribuito, specificando la valenza dell'apporto fornito e in numero non superiore a cinque, quando le modalità organizzative e operative dell'ufficio di appartenenza prevedono esclusivamente la riferibilità dell'elaborato impersonalmente allo stesso ufficio.

5. La mancata presentazione della scheda di autorelazione, dei provvedimenti giudiziari o di documentazione equipollente costituisce causa di inammissibilità della domanda.

Articolo 78

(La Commissione tecnica per il conferimento delle funzioni di legittimità)

1. Nella procedura concorsuale per il conferimento delle funzioni di legittimità interviene, quale organo ausiliario della Terza Commissione referente, la Commissione tecnica prevista dall'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160/2006, chiamata a esprimere un parere motivato per ciascun candidato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutarsi sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti.

2. Il parere della Commissione tecnica deve essere espresso prima della valutazione da parte della Terza Commissione delle attitudini e del merito.

3. La Terza Commissione, almeno dieci giorni prima della pubblicazione del bando di concorso per l'assegnazione di magistrati alla Corte di Cassazione o alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, previa riunione con la commissione tecnica, indica le modalità di formulazione ai quali attenersi nella stesura del parere motivato in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla citata normativa.

4. I magistrati che hanno già esercitato o che esercitano funzioni di legittimità non devono sottoporsi alla valutazione della Commissione tecnica.

⁵Articolo 79

(Proposta di assegnazione e termini per la revoca)

1. La Commissione competente provvede, con quindici giorni di anticipo, alla pubblicazione sul portale unico istituzionale del Consiglio dell'avviso di fissazione della seduta destinata alla formulazione delle proposte concernenti i posti messi a concorso.

2. La revoca della domanda per il conferimento delle funzioni di legittimità di Consigliere presso la Corte di Cassazione e di Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione deve essere effettuata non oltre tre giorni precedenti la seduta della commissione competente nel cui ordine del giorno è calendarizzata la formulazione della proposta relativa ai posti .

3. La revoca va effettuata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso lo specifico modello informatico e secondo le modalità illustrate nell'apposito vademecum disponibile sul portale unico istituzionale del Consiglio.

4. Trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque fino alla delibera, la revoca può essere accolta solo per eccezionali ragioni di salute, di servizio o familiari.

Articolo 80

(Concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo n. 160/2006, il 10% dei posti vacanti di consigliere presso la Corte di Cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione sono riservati ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità. La predetta percentuale è calcolata per difetto.

2. Per tali magistrati si applica la stessa procedura prevista per i magistrati che hanno conseguito la quarta valutazione di professionalità, con la precisazione che deve essere preliminarmente valutata, da parte del CSM, sulla base dei titoli professionali e scientifici prodotti dal candidato, la sussistenza dei requisiti che consentono di partecipare anticipatamente al concorso.

3. Per l'accesso alle funzioni di legittimità da parte dei magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità devono essere prodotti i titoli scientifici richiesti dalla legge, in aggiunta ai provvedimenti giudiziari comunque necessari per valutare la prevista capacità scientifica e di analisi delle norme.

4. In caso di mancata copertura dei posti messi a concorso secondo tali modalità, gli stessi posti sono assegnati secondo la graduatoria redatta per i posti non riservati.

⁵ Riformulato con delibera del 14.12.2016

Capo II **Criteri**

Articolo 81 *(Attitudini)*

1. Nella valutazione delle attitudini per il conferimento delle funzioni di consigliere della Corte di Cassazione e sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, si tiene conto del parere espresso dalla Commissione tecnica sulla capacità scientifica e di analisi delle norme, dal quale è possibile discostarsi con adeguata motivazione.

2. Costituiscono elementi attitudinali significativi i titoli professionali che si desumono dal concreto svolgimento delle funzioni giurisdizionali e dalla qualità del lavoro giudiziario – come risultante anche dai pareri espressi in sede di valutazione di professionalità – avuto riguardo, in particolare, ai provvedimenti giudiziari, relativi alla specifica attività giudicante o requirente svolta, segnalati e prodotti dall'interessato, a quelli allegati al fascicolo personale, nonché a quelli pubblicati su riviste giuridiche di rilevanza nazionale e prodotti nella procedura concorsuale.

3. All'esito della valutazione favorevole dei titoli professionali, costituiscono ulteriori elementi attitudinali rilevanti la pubblicazione di monografie, di note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale, la partecipazione all'attività di formazione della Scuola Superiore della Magistratura, nonché la partecipazione ad altre attività didattiche, in quanto abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

4. La valutazione delle attitudini generiche e specifiche, con riferimento alle attività esercitate in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, è effettuata nei casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie, giudicanti o requirenti, o che presuppongano particolare attitudine allo studio e alla ricerca giuridica o siano pertinenti, per le loro caratteristiche, con quelle proprie del posto richiesto e per l'esercizio delle relative funzioni giudiziarie.

5. Ad eccezione dell'ipotesi del concorso riservato di cui all'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo n. 160/2006, si attribuisce particolare rilievo ai fini attitudinali alla circostanza che il magistrato abbia svolto complessivamente attività giudiziaria in uffici di merito per almeno 15 anni.

6. Ai fini di cui comma precedente, per i magistrati applicati alla Corte Costituzionale e per i magistrati in servizio presso il CSM, in qualità di componenti, addetti alla Segreteria e all'Ufficio Studi, l'esercizio delle funzioni svolte presso i suddetti Uffici è equiparato all'esercizio delle funzioni di merito.

Articolo 82 *(Merito)*

1. I criteri per la valutazione del merito sono quelli indicati nella parte generale all'articolo 25.

Capo III
Punteggi

Articolo 83
(Attitudini)

1. Gli elementi che rivelino nel magistrato una specifica attitudine per le funzioni richieste consentono di attribuire sino a punti 6.
2. Il lodevole esercizio delle funzioni di legittimità giudicanti o requirenti consente di attribuire punti 1.

Articolo 84
(Merito)

1. L'impegno dimostrato dal magistrato nell'esercizio dell'attività giudiziaria consente di attribuire sino a punti 3.

Articolo 85
(Anzianità)

1. L'anzianità deve essere calcolata dalla data del conseguimento della quarta valutazione di professionalità, fatta eccezione per il concorso riservato.
2. Per ogni anno di anzianità o frazione di anno superiore a sei mesi sono riconosciuti punti 0,50, fino a un massimo di punti 3.

PARTE IV
NOMINA DI PROFESSORI UNIVERSITARI E AVVOCATI ALL'UFFICIO DI
CONSIGLIERE DI CORTE DI CASSAZIONE

Articolo 86
(Bando di concorso)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il CSM individua il numero dei posti di consigliere di Cassazione che è stato messo a concorso nel corso dell'anno precedente e determina, nella misura di un quarto dei predetti, il numero dei posti riservati alla nomina di professori e di avvocati per meriti insigni.

Articolo 87
(Dichiarazione di disponibilità e documentazione)

1. I professori e gli avvocati, che intendono concorrere alla chiamata per meriti insigni all'ufficio di consigliere della Corte di Cassazione, presentano entro il 15 marzo di ogni anno rispettivamente al Consiglio Universitario Nazionale (CUN) e al Consiglio Nazionale Forense (CNF), la seguente documentazione:

- a) la dichiarazione scritta di disponibilità;
- b) la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 agosto 1998, n. 303, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- c) la dichiarazione di aver ottenuto o richiesto ovvero dell'impegno a richiedere entro sessanta giorni dalla nomina, per i professori la cessazione del rapporto di impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza e per gli avvocati la cancellazione dall'albo professionale, nonché l'impegno a cessare qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente;
- d) la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge per i magistrati ordinari.

Articolo 88
(Procedura dinanzi al CUN e al CNF)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il CUN e il CNF segnalano al CSM i professori e gli avvocati che abbiano dato la propria disponibilità e che siano in possesso dei requisiti di legge e trasmettono la documentazione ad essi relativa.

2. Il CUN trasmette altresì una certificazione attestante la data di immissione nel ruolo dei professori e l'insegnamento di cui ciascuno di essi è attualmente titolare. Il CNF certifica il periodo di tempo superiore a quindici anni di effettivo esercizio della professione da parte degli avvocati nonché l'iscrizione nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito, in legge 22 gennaio 1934, n. 36 e la relativa data.

3. Entro il 15 aprile di ogni anno gli interessati devono presentare agli stessi organismi di cui al comma 1 i seguenti documenti:

- a) estratto dell'atto di nascita;
- b) certificato di cittadinanza;
- c) certificato di godimento dei diritti civili e politici;
- d) certificato del casellario giudiziale;

e) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica nel cui circondario è compreso il comune di residenza;

f) certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o di un medico militare, attestante l'idoneità fisica e psichica dell'interessato.

4. Per i documenti di cui alle lettere a), b) e c) possono essere presentate autocertificazioni ai sensi delle disposizioni vigenti.

5. Entro lo stesso termine gli interessati possono depositare ai predetti organismi le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, gli atti processuali ed ogni altra documentazione da cui possono desumersi i particolari meriti scientifici e la ricchezza dell'esperienza professionale. I candidati producono altresì la certificazione e i documenti necessari per comprovare la eventuale sussistenza degli elementi di specifica rilevanza previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303.

6. Entro il 30 aprile di ogni anno il CUN e il CNF trasmettono al CSM la documentazione depositata unitamente alla certificazione attestante che ciascuno degli interessati non ha riportato sanzioni disciplinari diverse da quella minima prevista dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 89

(Parere del CUN e del CNF)

1. In riferimento agli aspiranti che sono in possesso dei requisiti di legge, il CSM richiede il parere del CUN e del CNF.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno il CUN e il CNF esprimono il parere adeguatamente motivato con riferimento all'indiscusso riconoscimento del rilevante valore dell'attività scientifica e della varietà e dell'importanza dell'attività forense svolta, desunti, in particolare, dagli atti processuali predisposti, dalle pubblicazioni e dalle relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni e a seminari di rilievo nazionale o internazionale e anche con riferimento alla sussistenza degli elementi di specifica rilevanza di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303.

Segnatamente, il parere deve dare conto delle specifiche ragioni per le quali l'aspirante è ritenuto in possesso di qualità culturali e professionali di grado elevatissimo e cioè di grado preminente nell'ambito della categoria dei professori universitari o degli avvocati.

Articolo 90

(Parere della Commissione tecnica).

1. Entro il 31 luglio di ogni anno la Commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo n. 160/2006 esprime il parere avente ad oggetto la valutazione della "capacità scientifica e di analisi delle norme" degli aspiranti.

2. Gli aspiranti possono mettere a disposizione della Commissione tecnica fino a 10 pubblicazioni scientifiche o relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni, nonché atti processuali in numero non superiore a 10.

Articolo 91
(Designazione).

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno la Terza Commissione individua i professori e gli avvocati che siano dotati di meriti insigni, operando una valutazione di carattere assoluto in ordine alla sussistenza di quel livello di eccellenza richiesto dall'articolo 106 Costituzione, proponendone all'assemblea plenaria la designazione se il numero complessivo non è superiore al numero dei posti ad essi riservati.

2. Nel caso in cui i professori e gli avvocati con meriti insigni siano in numero superiore, la Commissione procede a una valutazione comparativa tra gli aspiranti, proponendo la chiamata degli aspiranti sulla base degli elementi di specifica rilevanza indicati nell'articolo 3, comma 3, della legge 5 agosto 1998, n. 303 e, a parità di possesso di tali elementi, secondo le priorità indicate al successivo comma 4.

3. All'esito della proposta, la Commissione procede all'audizione del Primo Presidente della Corte di Cassazione e del Procuratore Generale, al fine di acquisirne eventuali osservazioni.

4. Entro il 30 novembre di ogni anno il CSM provvede alla designazione dei candidati proposti con deliberazione motivata.

PARTE V
I TRASFERIMENTI NON ORDINARI
E LA DISCIPLINA DEL CONCORSO VIRTUALE

TITOLO I
I TRASFERIMENTI NON ORDINARI

Articolo 92

(Trasferimento in sede disagiata di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133)

1. I trasferimenti nelle sedi disagiate sono disciplinati dalla legge 4 maggio 1998, n. 133.
2. Per i trasferimenti nelle sedi dichiarate disagiate, il CSM valuta le disponibilità avanzate a prescindere dal termine di legittimazione di cui all'articolo 194 del regio decreto n. 12/1941.
3. In caso di più disponibilità al trasferimento si osservano le regole per i trasferimenti ordinari a prescindere dalla legittimazione.

Articolo 93

(Trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di organico)

1. In caso di trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di organico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge.
2. Se è vacante un posto corrispondente a quello soppresso nella stessa sede ove si trova l'ufficio o il posto soppresso, ovvero in altro ufficio del medesimo distretto o di un distretto viciniore, esso è assegnato al magistrato interessato nell'ordine di preferenza e in quanto possibile, avuto riguardo alla vacanza più antica nell'ambito dei posti di ciascuna qualifica e previa acquisizione del parere di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 160/2006 in caso di mutamento di funzioni.
3. In alternativa, il magistrato può chiedere un diverso posto con concorso virtuale.

Articolo 94

(Trasferimento d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell'articolo 2 e 4 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 o degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. Il trasferimento per motivi di incompatibilità di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 o per i motivi indicati negli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 deve essere eseguito dal CSM senza indugio e, comunque, entro il termine di giorni trenta.
2. La sede e l'ufficio di destinazione sono scelti in considerazione delle esigenze di servizio e dei motivi per i quali il trasferimento è stato disposto e sono attribuiti con il criterio del concorso virtuale.
3. La Commissione, prima di proporre il trasferimento, invita l'interessato a fare, personalmente o per iscritto, le sue osservazioni o a esprimere le sue preferenze in ordine alla sede o alle sedi e all'ufficio o agli uffici individuati in applicazione del precedente comma.
4. Nel caso in cui il magistrato trasferito ai sensi del comma 1 ricopra una carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'individuazione della sede di destinazione va effettuata ai sensi dell'articolo 126.

Articolo 95

(Trasferimento del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2005, n. 150, il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni si applica anche ai magistrati ordinari, con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui all'articolo 17 della legge n. 266/1999, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

2. Il trasferimento di cui al comma 1 è riconosciuto anche in caso di stabile convivenza.

Articolo 96

(Trasferimento per ragioni di sicurezza)

1. Qualora il trasferimento del magistrato è determinato da comprovate ragioni di sicurezza, si procede con concorso virtuale.

2. In tal caso, la legittimazione al successivo trasferimento è computata a decorrere dalla presa di possesso nell'ufficio precedente.

Articolo 97

(Trasferimento in sede di ottemperanza del giudicato amministrativo o in via di autotutela)

1. Qualora in ottemperanza del giudicato amministrativo o in via di autotutela si debba procedere a trasferimento di un magistrato si applicano le regole del concorso virtuale per la determinazione della sede di destinazione.

Articolo 98

(Destinazione dei magistrati che esercitano funzioni semidirettive al termine del primo o del secondo quadriennio ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 160/2006)

1. Il magistrato che esercita funzioni semidirettive, entro il termine di tre mesi antecedenti la scadenza del secondo quadriennio, può chiedere di essere assegnato all'ufficio precedentemente occupato, anche in soprannumero, senza l'attribuzione di funzioni direttive o semidirettive, sempreché tale assegnazione sia compatibile con le previsioni contenute nell'Articolo 13 del decreto legislativo n. 160/2006. In tali ipotesi, per i trasferimenti successivi si applica il termine di legittimazione ordinario previsto dall'articolo 194 del regio decreto n. 12/1941.

2. Analoga istanza può essere avanzata dal magistrato che esercita funzioni semidirettive, qualora, alla scadenza del primo quadriennio, non intenda chiedere la conferma nell'incarico.

3. Nell'ipotesi di mancata conferma, il magistrato può presentare l'istanza nel termine di trenta giorni decorrenti dall'approvazione della delibera.

Articolo 99

(Trasferimento per motivi di salute)

1. Le domande di trasferimento per motivi di salute del magistrato o di suoi parenti e affini entro il terzo grado sono valutate nei termini e con le modalità regolate dagli articoli 26-29.

2. È esclusa, in ogni caso, la possibilità di destinare il magistrato che ha presentato istanza di trasferimento ai posti di cui all'articolo 102.

TITOLO II **IL CONCORSO VIRTUALE**

Articolo 100

(La disciplina del concorso virtuale)

1. Il concorso virtuale consiste nel simulare la partecipazione dell'interessato all'ultimo concorso reale svoltosi per il posto richiesto, con esclusione dei trasferimenti non ordinari previsti dalla normativa speciale di cui alla legge n. 104/92, legge n. 133/98 e legge n. 150/2005, attribuendo al richiedente il punteggio maturato fino alla data della richiesta.

2. Il posto è assegnato al richiedente per il caso in cui, considerato il punteggio attribuito ai sensi del comma precedente, l'interessato sarebbe risultato vincitore di tale concorso.

3. Non si dà mai luogo al concorso virtuale nei casi in cui sia in atto un concorso ordinario per il posto, diverso da quello di provenienza, indicato dal magistrato da ricollocare in ruolo.

Articolo 101

(Pubblicità della domanda)

1. Sul sito intranet www.cosmag.it è istituita una sezione nella quale è inserito un elenco delle sedi vacanti non pubblicate, aggiornato ogni settimana.

2. Qualora un magistrato faccia domanda di ricollocamento o trasferimento con concorso virtuale in una di tali sedi, la domanda è segnalata al fianco della sede richiesta e ne è dato avviso nella sezione novità del sito intranet, previa valutazione da parte della competente Commissione.

3. Nei successivi sette giorni qualunque altro interessato, che si trovi nelle condizioni previste per accedere al concorso virtuale, può proporre analoga domanda, al fine di concorrere con il primo aspirante.

4. Alla scadenza del termine, nel caso in cui siano presentate più domande per una stessa sede, il posto è assegnato all'aspirante che abbia riportato il punteggio più elevato secondo le regole ordinarie, sempre che raggiunga il punteggio necessario calcolato ai sensi del comma 1.

5. L'aspirante soccombente può presentare domanda per altro posto ovvero rinunciare al trasferimento tramite concorso virtuale.

Articolo 102

(Limiti)

1. In tutti i casi in cui occorra procedere a concorso virtuale il magistrato non può essere assegnato alle funzioni di magistrato di tribunale addetto all'Ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia, di consigliere di Corte di Cassazione o di sostituto procuratore generale presso la medesima Corte.

2. L'assegnazione per concorso virtuale alle funzioni di consigliere di Corte di Cassazione, di sostituto procuratore generale presso la medesima Corte posti e di sostituto presso la Direzione Nazionale Antimafia è ammessa nel solo caso in cui il magistrato abbia già esercitato dette funzioni.

3. L'assegnazione per concorso virtuale a un posto di consigliere di corte di appello o di sostituto procuratore generale presso la corte di appello è ammessa nel caso in cui debba essere ricollocato in ruolo un magistrato che ricopriva in precedenza, rispettivamente, funzioni di secondo grado giudicanti o requirenti, semidirettive giudicanti o requirenti ovvero provenga da un posto direttivo.

PARTE VI
LA DESTINAZIONE A FUNZIONI DIVERSE DA QUELLE GIUDIZIARIE

TITOLO I
IL COLLOCAMENTO FUORI DAL RUOLO ORGANICO DELLA
MAGISTRATURA

Capo I
Disposizioni generali

Articolo 103
(Ambito di applicazione)

1. Le seguenti disposizioni si applicano allo stabile, esclusivo e continuativo svolgimento di funzioni in posizione fuori dal ruolo organico della magistratura, ad eccezione degli incarichi di membri di governo, delle cariche elettive, anche presso l'organo di governo autonomo, e degli incarichi di componenti presso le Corti internazionali comunque denominate.

2. I collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e le funzioni di riferimento siano previsti dalla legge o da norme dell'Unione Europea, da trattati internazionali o da altre norme primarie.

Articolo 104
(Requisito riguardante l'anzianità di ruolo)

1. Il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato prima del conseguimento della seconda valutazione di professionalità.

Articolo 105
(Interesse dell'amministrazione della giustizia)

1. La destinazione a funzioni non giudiziarie è autorizzata, in attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, quando l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione della giustizia.

2. Nel valutare la sussistenza dell'interesse dell'amministrazione della giustizia il CSM tiene conto:

- a) della natura e delle competenze dell'ente conferente l'incarico;
- b) dell'attinenza del contenuto dell'incarico alla professione del magistrato;
- c) della idoneità dell'incarico fuori ruolo all'acquisizione di competenze utili all'amministrazione della giustizia;
- d) della durata della permanenza fuori ruolo del magistrato, tenuto conto degli incarichi eventualmente già svolti in funzioni non giudiziarie, in rapporto alla durata complessiva della carriera.

3. L'interesse dell'amministrazione si presume sussistente con riferimento alle condizioni di cui al comma 2, lett. a), b) e c) per gli incarichi assegnati in via esclusiva, per espressa previsione di legge, agli appartenenti all'Ordine giudiziario.

4. In ogni caso il CSM deve valutare le ricadute provenienti dallo svolgimento dell'incarico fuori ruolo sotto il profilo della possibile lesione della immagine di imparzialità e indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura.

Articolo 106

(Percentuale di scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio)

1. Non può essere destinato allo svolgimento di funzioni non giudiziarie il magistrato la cui sede di servizio presenti un indice di scopertura dell'organico superiore al 20%. Per sede di servizio si intende l'ufficio giudicante o requirente cui il magistrato è assegnato, rimanendo irrilevanti eventuali destinazioni in applicazione distrettuale o extradistrettuale.

2. L'indice di scopertura è computato sull'organico, compresi i posti semidirettivi, tenendo conto anche delle assenze per aspettativa o per congedo straordinario, ovvero le ipotesi di esonero totale dal lavoro. Gli eventuali esoneri parziali sono computati pro quota.

3. Non può essere destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie il magistrato che, alla data della richiesta, sia impegnato nella trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi.

4. Eccezionalmente, tenendo conto delle esigenze dell'ufficio di provenienza e dell'interesse dell'amministrazione della giustizia, il CSM si riserva di valutare la possibilità di concedere il collocamento fuori ruolo in ragione del rilievo costituzionale dell'organo conferente e della natura dell'incarico che il magistrato è chiamato a ricoprire.

Articolo 107

(Percentuale di copertura dei posti previsti in organico per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in ragione della scopertura degli uffici giudiziari a livello nazionale).

1. Ferma la previsione del numero di duecento posti previsto dalla lettera M della tabella allegata alla legge 13 novembre 2008, n.181 quale organico dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, il CSM mantiene scoperti due di essi per ogni punto percentuale di scopertura degli uffici giudiziari, giudicanti o requirenti, a livello nazionale.

2. Le differenze in eccesso sono riassorbite con i fisiologici ricollocamenti in ruolo dovuti alla scadenza dell'incarico.

3. In attuazione del principio di leale collaborazione istituzionale, il CSM trimestralmente informa il Ministro della giustizia in ordine al numero di posti disponibili per il collocamento fuori ruolo, sulla base della scopertura nazionale degli uffici in atto ai sensi dei commi precedenti.

4. Quando il numero di richieste di destinazione di magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie ecceda quello dei posti disponibili calcolati ai sensi del comma 1, il CSM si determina sulla base della seguente graduatoria di priorità, fermo restando che il limite numerico di cui alla lettera M della tabella allegata alla legge n. 181/2008 non comprende gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e il CSM, come previsto dall'articolo 1 bis, comma 4, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito in legge 13 novembre 2008, n. 181:

a) incarichi apicali e di diretta collaborazione previsti da norme primarie ricoperti presso organi istituzionali, con particolare riferimento agli incarichi di diretta collaborazione di cui all'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge 3 agosto 2001, n. 317;

b) incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali;

c) incarichi non apicali ricoperti presso il Ministero della giustizia;

d) incarichi non giurisdizionali ricoperti presso organismi internazionali;

e) altri incarichi non giurisdizionali;

5. All'interno di ciascuna delle categorie elencate si attribuisce priorità agli incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, rispetto a quelli in cui l'assegnazione a magistrati sia possibile in via alternativa.

6. Lo stesso ordine di priorità di cui al comma 4 è utilizzato in senso inverso ove sia necessario procedere alla revoca di più collocamenti fuori ruolo per superamento del limite numerico come disciplinato al comma 1.

⁽¹⁾**6-bis** Fatta eccezione per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale e il Consiglio superiore della magistratura di cui alla prima parte del comma 4, l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo è limitata a:

a) incarichi di diretta collaborazione a magistrati ordinari, previsti da disposizioni legislative statali, presso organi istituzionali: capo di gabinetto, capo di gabinetto vicario, capo ufficio legislativo, capo ufficio legislativo vicario, nonché incarichi apicali assimilabili ai medesimi;

b) incarichi caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie e giurisdizionali presso organismi internazionali; si considerano, ai fini del presente articolo, caratterizzati dall'esercizio di funzioni giudiziarie e giurisdizionali presso organismi internazionali anche gli incarichi di magistrato di collegamento e gli incarichi di coordinamento di attività giudiziarie e giurisdizionali svolti a livello internazionale e sovranazionale;

c) incarichi presso il Ministero della giustizia, diversi da quelli di cui alla lettera a), relativamente a posizioni per le quali vi sia l'esigenza di conferire l'incarico a magistrati ordinari;

d) incarichi di collaborazione presso commissioni parlamentari d'inchiesta: è autorizzabile un unico magistrato per ciascuna commissione; al fine di meglio consentire alle commissioni parlamentari di inchiesta di avvalersi di magistrati aventi specifica specializzazione, i magistrati interessati signaleranno, con indicazione del relativo settore, la loro disponibilità alla commissione competente del Consiglio superiore della magistratura, la quale predisporrà almeno trimestralmente un elenco, dal quale le commissioni parlamentari di inchiesta potranno eventualmente attingere per le richieste di autorizzazione;

e) incarichi diversi o ulteriori rispetto a quelli di cui alle lettere precedenti: possono essere autorizzati soltanto a condizione che vi sia l'esigenza di conferire l'incarico esclusivamente a magistrati ordinari e nel limite del quindici per cento del totale degli incarichi conferibili ai sensi del comma 1;

6-ter. Le autorizzazioni relative agli incarichi di cui al comma 6-bis sono sottoposte a conferma biennale.

6-quater. I commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 107 della Circolare n. 13778 del 25 luglio 2014, dispiegano effetti sino al 30 giugno 2017.

Articolo 108

(Limite decennale alla durata complessiva del collocamento fuori ruolo. Eccezioni)

1. La durata complessiva del periodo fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, nell'arco del servizio, con esclusione degli incarichi di membri di Governo, delle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, di componenti delle Corti internazionali comunque denominate ai sensi della legge n. 190/2012.

2. Per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Corte Costituzionale e il CSM, il termine decennale decorre dal 28 novembre 2012, data di entrata in vigore della legge 6 novembre 2012, n. 190, ai sensi dell'articolo 1, comma 71.

⁽¹⁾ commi 6-bis, 6-ter e 6-quater inseriti con delibera del 23.7.2015

Articolo 109

(Durata degli incarichi fuori ruolo presso il CSM)

1. Gli incarichi di magistrato addetto alla Segreteria e di magistrato addetto all'Ufficio Studi del CSM, così come gli incarichi di Segretario generale e di Vice Segretario generale, hanno durata massima non superiore a sei anni.

2. Tale limite vale altresì in ipotesi di passaggio, anche non consecutivo, da un incarico all'altro, ad eccezione dei casi in cui il nuovo incarico riguardi le funzioni di Vice Segretario generale e di Segretario generale e, fermo restando la durata massima dell'incarico.

Articolo 110

(Relazione annuale sull'attività svolta fuori ruolo)

1. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è tenuto a trasmettere al CSM entro il 31 luglio di ogni anno una sintetica relazione scritta sull'attività svolta che viene inserita nel fascicolo personale e utilizzata in occasione delle valutazioni di professionalità.

2. Detta relazione costituirà, inoltre, elemento di valutazione ai fini della decisione del CSM in caso di richiesta di proroga dell'incarico o di prosecuzione del collocamento fuori ruolo con funzioni diverse.

Capo II

Procedimento per l'assegnazione del magistrato a funzioni diverse da quelle giudiziarie

Articolo 111

(Richiesta del collocamento fuori ruolo)

1. Il procedimento per l'assegnazione del magistrato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è avviato su richiesta inoltrata al CSM dal Ministro della giustizia o da altra amministrazione o istituzione.

2. L'amministrazione richiedente specifica la durata, la natura e la tipologia dell'incarico affidato al magistrato.

3. Qualora la richiesta provenga da amministrazione o istituzione diversa dal Ministro della giustizia, il CSM provvede a inoltrare a quest'ultimo copia dell'istanza, nonché copia della documentazione rilevante, per le eventuali osservazioni.

Articolo 112

(Assenso del magistrato e documentazione)

1. Il magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie è tenuto a far pervenire al CSM il proprio assenso alla destinazione alle funzioni non giudiziarie, con atto scritto.

2. L'assenso è revocabile, con la stessa forma, sino a che non sia avvenuta l'immissione in possesso presso l'amministrazione o l'istituzione richiedente.

3. Il magistrato è tenuto ad allegare all'atto di assenso:

a) una breve relazione che contenga: le caratteristiche, la durata e il luogo di svolgimento dell'attività; i compensi, le indennità o le remunerazioni previsti sotto qualsiasi

forma o titolo; gli eventuali procedimenti o processi da lui trattati, o in corso di trattazione, nei quali sia stato o sia parte l'ente o il soggetto che ha formulato la richiesta;

b) la certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;

c) il parere del dirigente dell'ufficio, comprensivo della valutazione relativa alla compatibilità dell'incarico con l'assicurazione del buon andamento dell'ufficio, con indicazione dell'eventuale avvenuta designazione del magistrato, alla data della richiesta, alla trattazione di procedimenti, processi o affari tali che il suo allontanamento possa nuocere gravemente agli stessi;

d) il parere del Consiglio giudiziario.

Articolo 113

(Valutazione da parte del CSM)

1. Il CSM, previa segnalazione delle integrazioni necessarie, decide sulla richiesta quando essa è completa di tutti gli elementi.

2. Il CSM, per la valutazione complessiva del profilo del magistrato, tiene conto di tutti gli elementi di conoscenza desumibili dal fascicolo personale e, in particolare, di eventuali procedimenti disciplinari definiti o in corso e delle procedure di cui all'articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511/1946 sotto il profilo della loro ricaduta sull'immagine di imparzialità e di indipendenza del magistrato o del pregiudizio derivante al prestigio della magistratura.

3. Nella delibera di collocamento fuori ruolo, il CSM deve indicare specificatamente l'attività alla quale il magistrato è destinato, il soggetto o l'autorità in favore del quale è svolta e la durata dell'incarico, nonché il periodo eventualmente già trascorso fuori ruolo.

Capo III

Procedimento per la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo oltre il termine quinquennale

Articolo 114

(Valutazione circa l'attualità delle condizioni di autorizzazione)

1. Ad eccezione degli incarichi di magistrato addetto alla Corte Costituzionale, alla Presidenza della Repubblica e al CSM, la singola destinazione fuori ruolo, dopo l'eventuale decorrenza del quinquennio, è sottoposta a una nuova valutazione circa l'attualità delle condizioni di autorizzazione.

Articolo 115

(Procedimento)

1. Non oltre il termine di sei mesi precedenti il decorso del termine quinquennale l'ente beneficiario ha facoltà di formulare istanza di prosecuzione del collocamento del magistrato nel medesimo incarico fuori ruolo nel rispetto dei limiti massimi di cui all'articolo 1, comma 66 ss., della legge n. 190/2012.

2. La Terza Commissione, a fini di collaborazione istituzionale, comunica all'ente competente la data di decorrenza del termine per la valutazione quinquennale per consentire l'esercizio della facoltà di cui al comma che precede.

3. Il CSM provvede entro 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di prosecuzione del collocamento fuori ruolo nel medesimo incarico.

Articolo 116

(Periodo di intervallo tra gli incarichi fuori ruolo)

1. Il magistrato proveniente da un incarico fuori ruolo non può essere autorizzato a una nuova destinazione a funzioni fuori ruolo prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario. Se il periodo trascorso nell'incarico esaurito è inferiore ai tre anni, il magistrato deve rimanere in ruolo per un periodo equivalente e comunque non inferiore a due anni.

2. La limitazione temporale di cui al comma 1 non si applica:

- a) per gli incarichi di membri di governo, le cariche elettive, anche presso l'organo di autogoverno, gli incarichi di componenti presso le Corti internazionali comunque denominate;
- b) per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale e il CSM;
- c) per gli incarichi di Capo di dipartimento presso il Ministero della giustizia;
- d) per i magistrati investiti di funzioni al vertice di autorità indipendenti;
- e) per gli incarichi di cui agli articoli 13 del decreto legge 217/2001 convertito nella legge 3 agosto 2001, n. 317 e 9, comma 5 bis, del decreto legislativo 303/1999.

Capo IV

Revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo.

Articolo 117

(Condizioni per la revoca)

1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo è sempre revocabile ove sia accertato il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dello stesso valutato in base ai criteri di cui all'articolo 105.

Articolo 118

(Atti d'istruzione preliminare)

1. La Terza Commissione del CSM valuta preliminarmente la sussistenza di elementi idonei a giustificare l'apertura del procedimento di revoca dell'autorizzazione a svolgere l'incarico fuori ruolo, per il venire meno dell'interesse dell'amministrazione della giustizia individuato secondo i criteri di cui all'articolo 105, comma 2.

2. Se la Commissione ritiene che permangano le condizioni per la prosecuzione dell'incarico delibera l'archiviazione della pratica altrimenti dispone l'apertura della procedura di revoca e ne dà comunicazione all'ente conferente l'incarico e al Ministero della giustizia, ove il collocamento fuori ruolo sia avvenuto su sua richiesta, ai fini di una preventiva interlocuzione.

3. Qualora all'esito dell'interlocuzione le amministrazioni interessate rinuncino alla collaborazione del magistrato interessato, il CSM procede immediatamente al ricollocamento in ruolo ai sensi dell'articolo 122.

Articolo 119

(Istruttoria eventuale su richiesta dell'ente conferente)

1. Ove le amministrazioni richiedano motivatamente la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo, il CSM valuta specificamente le ragioni addotte e opera un bilanciamento con le condizioni poste a fondamento dell'ipotesi di revoca dell'incarico già autorizzato, all'esito del quale può procedere all'archiviazione della procedura di revoca.

2. Nel caso in cui gli enti interessati non facciano pervenire le loro osservazioni nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di apertura della procedura di revoca e, comunque, nel caso in cui la Terza Commissione ritenga prevalenti le ragioni per procedere alla revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico fuori ruolo, è data comunicazione al magistrato e agli enti interessati delle ragioni per le quali si ritiene venuto meno l'interesse dell'amministrazione della giustizia alla prosecuzione dell'incarico.

3. Il magistrato può chiedere di essere sentito personalmente e può far pervenire osservazioni scritte alla Terza Commissione per le valutazioni in merito.

4. È facoltà degli enti interessati far pervenire ulteriori osservazioni scritte.

5. La Commissione, ove lo ritenga necessario, può disporre l'acquisizione di documenti o l'audizione di altri soggetti.

Articolo 120

(Decisione)

1. All'esito dell'istruttoria, ove non ritenga di archiviare la pratica, la Terza Commissione sottopone all'assemblea plenaria una delibera motivata di revoca.

2. Il CSM con la delibera di revoca dispone l'apertura della procedura di ricollocamento in ruolo ai sensi della disciplina vigente.

TITOLO II
ASPETTATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 23 BIS DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N.165

Articolo 121

(Aspettativa e disciplina del collocamento fuori ruolo)

1. Le disposizioni in tema di collocamento fuori ruolo si applicano anche all'aspettativa prevista dall'articolo 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ove compatibili.

2. Le preminenti esigenze organizzative ostative alla concessione dell'aspettativa sono valutate utilizzando i criteri di cui all'articolo 105 sull'interesse dell'amministrazione della giustizia.

PARTE VII
IL RICOLLOCAMENTO IN RUOLO.
LA DESTINAZIONE DEI MAGISTRATI AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA

Articolo 122

(Ricollocamento in ruolo del magistrato destinato a funzioni diverse da quelle giudiziarie)

1. La Terza Commissione, prima del termine entro il quale deve avvenire la riassunzione delle funzioni giudiziarie, comunica tempestivamente la scadenza del collocamento fuori ruolo al magistrato interessato e all'ente presso il quale si svolge l'incarico.
2. Il magistrato collocato fuori dal ruolo organico della magistratura, che per qualsiasi causa cessa dalla destinazione all'ufficio cui era stato assegnato deve chiedere senza indugio il ricollocamento in ruolo, inoltrando apposita istanza al CSM.
3. Ferma restando la facoltà di partecipare alle ordinarie procedure di trasferimento, il ricollocamento in ruolo avviene nella sede di provenienza, se vacante, con eventuale revoca del posto pubblicato non ancora assegnato.
4. Qualora il posto non sia vacante, il ricollocamento in ruolo avviene con assegnazione ad altra sede, ma nelle medesime funzioni, con concorso virtuale da espletarsi relativamente ai posti vacanti non pubblicati all'atto della richiesta.

Articolo 123

(Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa)

1. Al termine dell'aspettativa il magistrato che, per la durata e la natura dell'assenza, sia stato collocato fuori ruolo, è destinato, con precedenza, previo interpello, al posto precedentemente occupato, se vacante e anche se pubblicato ma non ancora coperto.
2. Nel caso in cui il posto di provenienza sia stato coperto, il magistrato dopo essere stato interpellato, è destinato con precedenza a uno dei posti vacanti del medesimo grado, anche se pubblicati, dello stesso ufficio o della stessa sede o, in mancanza, a uno dei posti vacanti degli uffici di altra sede del medesimo distretto. Per la destinazione in un diverso distretto si procede con concorso virtuale.
3. Nel caso di avvenuta presentazione della candidatura alle elezioni politiche, amministrative o europee, nonché dopo la scadenza del relativo mandato elettorale, e per i magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e delle Regioni, la cessazione dell'aspettativa è disciplinata dagli articoli 124, 125 e 126.

Articolo 124

(Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche, amministrative ed europee, nonché dopo la scadenza del mandato elettorale)

1. Al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche, amministrative ed europee, in caso di mancata elezione, il magistrato è tenuto a richiedere con sollecitudine di essere richiamato in servizio. Nel caso in cui il magistrato non richieda tempestivamente il richiamo in ruolo, il CSM provvede d'ufficio.
2. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale non compresa nel territorio del distretto di appartenenza e questo non sia competente ex

articolo 11 c.p.p. rispetto a quello ove si sono svolte le elezioni, il magistrato è assegnato all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca dell'eventuale pubblicazione nelle more intervenuta.

3. Nel caso in cui non sia possibile l'assegnazione al posto di provenienza il magistrato, fermi i limiti su indicati, è assegnato a un altro posto vacante di un ufficio di pari grado della stessa sede o di altri uffici del medesimo distretto o di un distretto viciniore.

4. Qualora la candidatura sia stata presentata nell'ambito di una circoscrizione elettorale compresa nel territorio del distretto di appartenenza, il magistrato è assegnato in un posto vacante, anche non pubblicato, che si trovi in un distretto viciniore diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p. rispetto a quello di provenienza.

5. Per la scelta della sede indicata ai commi 3 e 4 si procede con concorso virtuale.

6. Il magistrato che sia stato candidato alle elezioni politiche, amministrative ed europee, nel caso in cui non sia stato eletto non può essere destinato, per il periodo di cinque anni, decorrenti dalla data delle elezioni, a sedi del distretto o dei distretti in cui erano ricomprese la circoscrizione o le circoscrizioni elettorali ove è stato candidato, ovvero del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.

7. Nel caso di elezione, il trasferimento del magistrato a sedi del distretto o dei distretti nell'ambito dei quali è stato eletto, ovvero del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p., non può avvenire prima del termine di cinque anni decorrente dalla scadenza del mandato.

8. Nel caso in cui il magistrato provenga da un posto, anche di merito, della Corte di Cassazione o della Procura Generale presso la Corte di Cassazione, ovvero della Direzione Nazionale Antimafia, i criteri indicati nelle disposizioni che precedono non si applicano e il magistrato è restituito all'ufficio di appartenenza, se vacante, previa revoca, eventuale, della pubblicazione nelle more intervenuta. Se il posto non sia vacante, il magistrato è essere assegnato, con concorso virtuale, a un altro posto disponibile.

9. Il magistrato collocato fuori ruolo che, durante il periodo di destinazione a funzioni non giudiziarie, si sia candidato o sia stato eletto può essere destinato, con concorso virtuale, a un posto vacante, con esclusione di quelli compresi nei distretti in cui sia stata presentata la candidatura e di quelli compresi nell'ambito dei competenti distretti ex articolo 11 c.p.p.

Articolo 125

(Cessazione dalla carica di pubblico amministratore presso gli enti locali e le Regioni)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 124 si applicano altresì nell'ipotesi di richiamo in ruolo alla cessazione dalla carica di pubblico amministratore presso gli enti locali, ai sensi dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e presso le Regioni, con esclusione del distretto o dei distretti ove si trovava la circoscrizione territoriale nella quale il magistrato è stato chiamato a ricoprire la carica pubblica, nonché del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.

2. Prima del termine di cinque anni, decorrente dalla cessazione della carica pubblica, il magistrato non può essere trasferito nelle sedi del distretto, o dei distretti, ove ha ricoperto la carica ovvero del distretto o dei distretti competenti ai sensi dell'articolo 11 c.p.p.

Articolo 126

(Assegnazione della sede al magistrato chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e delle Regioni)

1. Ferme restando le prescrizioni di cui agli articoli 124 e 125, il magistrato chiamato a ricoprire una carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali e delle Regioni in posizione di aspettativa può chiedere, al fine di espletare il mandato o l'incarico amministrativo, in alternativa alla permanenza fuori ruolo, di essere assegnato a una sede vicina, identificata con le modalità previste dal comma 2.

2. Nel caso di cui al comma 1, il magistrato è assegnato in un posto vacante di un distretto viciniore diverso da quello competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p. e fuori dall'area territoriale in cui esercita il mandato.

3. Per l'assegnazione della sede si procede con concorso virtuale.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche nel caso del magistrato che, fuori ruolo per altra ragione, ricopra una carica pubblica nelle amministrazioni locali e chieda il ricollocamento in ruolo.

5. Le stesse disposizioni si applicano altresì nell'ipotesi di richiesta di avvicinamento, ai sensi dell'articolo 78, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a una sede più vicina a quella di svolgimento dell'incarico.

6. Il magistrato che, senza il previo collocamento in aspettativa, partecipi a una competizione elettorale nello stesso distretto di appartenenza, ovvero nel distretto competente ai sensi dell'articolo 11 c.p.p., ha l'onere di darne tempestiva comunicazione al CSM. Lo stesso onere sussiste nell'ipotesi in cui il magistrato sia indicato come componente di una futura giunta comunale, provinciale o regionale. All'esito delle elezioni, il CSM valuta la sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità.

PARTE VIII
GLI INCARICHI DI COMMISSARIO
E COMMISSARIO AGGIUNTO AGLI USI CIVICI

Articolo 127

(Gli incarichi di Commissario e Commissario aggiunto agli usi civili)

1. Gli incarichi di Commissario e Commissario aggiunto agli usi civili hanno durata quadriennale, con possibilità di rinnovo per ulteriore quadriennio, previa richiesta dell'interessato, corredata da un'autorelazione sulle attività espletate nel corso del primo quadriennio e del prospetto statistico dell'attività svolta nell'ufficio di appartenenza.

Articolo 128

(Il procedimento)

1. Su proposta della Terza Commissione, il CSM richiede al Ministro della giustizia la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle vacanze dei posti di Commissario e Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civili. Successivamente, viene data comunicazione della data di pubblicazione della vacanza sul Bollettino Ufficiale.

2. Nei casi di particolare urgenza la pubblicazione può essere effettuata omettendo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. In tal caso, il termine di presentazione della domanda decorre dalla data della comunicazione della pubblicazione.

3. Nella richiesta di pubblicazione della vacanza dei posti di Commissario e Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civili è specificato se l'assegnazione implichi l'esercizio esclusivo delle funzioni nel posto di destinazione, ai sensi dell'articolo 28, ultimo comma, della legge 16 giugno 1927, n. 17666.

4. Nei casi in cui l'assegnazione del posto non determini l'esercizio esclusivo delle funzioni, al concorso possono partecipare solo i magistrati del distretto della Corte di appello in cui si trova la sede del Commissariato e quelli delle province limitrofe.

5. Nel caso previsto dal comma precedente, il CSM, sentito il Consiglio giudiziario competente, può escludere dal concorso quei candidati che svolgono funzioni giudiziarie che comportino un impegno di lavoro non compatibile con l'attività dei Commissari o che, per la distanza o le difficoltà di collegamento con la sede di servizio, non possono assicurare l'esercizio, senza inconvenienti, di entrambe le funzioni.

6. Gli aspiranti al posto pubblicato devono presentare domanda nei termini e nelle forme indicati dal relativo bando di concorso, nel cui ambito sono disciplinate le modalità delle allegazioni da presentare congiuntamente alla domanda.

7. I magistrati che non abbiano maturato il biennio di permanenza nell'ufficio occupato non possono presentare domanda di assegnazione a un posto di Commissario agli usi civili, che implichi l'esercizio esclusivo delle relative funzioni.

Articolo 129

(Criteri generali per la copertura dei posti di Commissario e Commissario aggiunto agli usi civici)

1. Nei concorsi per la copertura dei posti di Commissario e Commissario aggiunto per la liquidazione degli usi civici, la graduatoria degli aspiranti è formata seguendo il criterio della valutazione comparativa.

2. A tal fine, assume rilievo il profilo attitudinale relativo alla conoscenza della materia degli usi civici, desumibile dall'attività giurisdizionale svolta in tale ambito ovvero da attività di studio o di approfondimento compiuta in ambito extragiudiziario.

3. In considerazione di un limitato contenzioso in materia degli usi civici, può altresì rilevare l'esperienza nel settore civile con particolare riferimento alla materia dei diritti reali.

4. L'anzianità assume rilievo in termini di positiva esperienza lavorativa nei settori sopraevidenziati allorquando incida sul profilo attitudinale.

PARTE IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 1
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni contenute nella presente delibera si applicano alle domande di trasferimento e per il conferimento delle funzioni presentate successivamente all'approvazione del testo da parte dell'assemblea plenaria.

2. Le procedure concorsuali non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente delibera restano disciplinate dalla circolare dell'8 giugno del 2009, n. 12046 e successive modifiche.

Articolo 2
(Equivalenza delle funzioni di pretore)

1. Le funzioni di pretore sono considerate come giudicanti e requirenti se esercitate prima della istituzione delle procure circondariali, esclusi i periodi in cui il magistrato abbia svolto solo funzioni di pretore civile.

2. Per usufruire del punteggio collegato alle specifiche attitudini, i magistrati che hanno esercitato le funzioni di pretore in data anteriore all'istituzione delle preture circondariali e quelli che hanno esercitato le funzioni di giudice istruttore prima della data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale o anche successivamente, per i processi da completare con il precedente rito, debbono allegare alla domanda un'autorelazione con l'indicazione dei settori di attività ai quali sono stati addetti.

Articolo 3
(Disciplina del concorso virtuale di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160)

1. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene attraverso il regime transitorio di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160.

2. Tali magistrati possono chiedere di essere assegnati al posto di provenienza anche in soprannumero, ovvero, in mancanza di tale richiesta, devono essere ammessi alla procedura di assegnazione della sede tramite concorso virtuale, di cui all'articolo 100 della presente circolare.

PARTE X
ALLEGATI

Appendice normativa

Legge 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 26 e 27
Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 192, 194, 195
Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, art. 2, 3
Legge 11 agosto 1973, n. 533, art. 21
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, artt. 3, 4, 21 e 33
Legge 4 maggio 1998, n. 133, artt. 1, 2, 3, 5, 5 bis, 8
Legge 5 agosto 1998, n. 303
Legge 28 luglio 1999, n. 266, art. 17
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, art. 9
Decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 convertito in l. 3 agosto 2001, n. 317, art. 13
Legge 25 luglio 2005, n. 150, art. 2
Decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, artt. 10, 11, 12 e 13
Decreto-legge 16 settembre 2008 n.143 convertito in legge 13 novembre 2008, n. 181, artt. 1, 1 bis
Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 35
Legge 6 novembre 2012, n.190, art. 1, co. 66-72

Legge 16 giugno 1927, n. 1766 (in Gazz. Uff., 3 ottobre, n. 228). - Conversione in legge del R. Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. Decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. Decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. Decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. Decreto-Legge 22 maggio 1924, n. 751 (1) (2).

(1) Il D.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A. Inoltre il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto. Infine, qualora il presente provvedimento preveda l'obbligo di determinati soggetti di rendere giuramento innanzi al pretore per l'esercizio di attività, questo si intende reso innanzi al sindaco o ad un suo delegato.

(2) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo a norma dell'articolo 11 del D.lgs. n. 300/1999.

ARTICOLO N.27

All'attuazione di quanto è disposto nella presente legge provvederanno con funzioni amministrative e giudiziarie i commissari regionali.

I commissari saranno nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, con consenso del Ministro per la giustizia e gli affari di culto e scelti fra magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello e prenderanno il nome di commissari per la liquidazione degli usi civici (1).

Il Ministro per l'economia nazionale determinerà la circoscrizione e la sede di ciascun commissariato (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 1989, n. 398, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, in luogo della disciplina ivi prevista, non rimette alla competenza del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 105 della Costituzione, le assegnazioni a magistrati ordinari dell'ufficio di Commissario agli usi civici.

(2) L'articolo 1 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore delle norme del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

ARTICOLO N.28

I commissari avranno alla propria dipendenza uno o più assessori da scegliersi fra magistrati di grado non superiore a quello di consigliere di appello, ovvero tra funzionari dello Stato che occupano nel quadro di classificazione gradi corrispondenti. Essi sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, previo il consenso del Ministro dal quale dipendono.

L'ufficio degli assessori sarà quello di coadiuvare il commissario in tutte le sue operazioni. Il commissario potrà affidare agli assessori tutti gli atti di istruzione e delegarli a trattare e ricevere le conciliazioni.

Gli atti d'istruzione dei procedimenti in contenzioso da eseguirsi fuori della sede del commissariato potranno essere delegati anche ai pretori.

I commissari potranno pure, per l'istruttoria e per la esecuzione delle operazioni di loro competenza, servirsi di speciali incaricati. Gli atti compiuti dagli assessori ed incaricati non saranno validi senza l'approvazione del commissario.

In tutti gli atti del procedimento contenzioso di cui al secondo comma dell'articolo seguente, i commissari saranno assistiti da un segretario con le funzioni di cancelliere.

I magistrati nominati ai sensi dell'art. 27 e del presente potranno essere posti fuori del ruolo organico della magistratura anche oltre al limite stabilito dall'art. 158 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2784, in numero però non superiore a dieci, e ad essi si applicheranno le disposizioni dei commi secondo e quarto dell'articolo medesimo (1).

(1) L'articolo 1 del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore delle norme del presente provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 34 e da 36 a 43.

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28). - Ordinamento giudiziario (1) (2) (3).
(ORDINAMENTO GIUDIZIARIO)

(1) La denominazione "tribunale" nel presente provvedimento è stata sostituita da quella "tribunale ordinario", ai sensi dell'art. 10, d.p.r. 22 settembre 1988, n. 449.

(2) Per l'entrata in vigore delle disposizioni sul giudice unico di primo grado, si vedano gli artt. 33 ss. e 219 e ss., d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(3) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggesi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

ARTICOLO N.18

(Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense). (1)

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:

a) rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;

b) dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare;

c) materia trattata sia dal magistrato che dal professionista, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;

d) funzione specialistica dell'ufficio giudiziario.

Ricorre sempre una situazione di incompatibilità con riguardo ai Tribunali ordinari organizzati in un'unica sezione o alle Procure della Repubblica istituite presso Tribunali strutturati con un'unica sezione, salvo che il magistrato operi esclusivamente in sezione distaccata ed il parente o l'affine non svolga presso tale sezione alcuna attività o viceversa.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti e requirenti sono sempre in situazione di incompatibilità di sede ove un parente o affine eserciti la professione forense presso l'Ufficio dagli stessi diretto, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali ordinari organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale.

Il rapporto di parentela o affinità con un praticante avvocato ammesso all'esercizio della professione forense, è valutato ai fini dell' articolo 2, comma 2, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , e successive modificazioni, tenuto conto dei criteri di cui al secondo comma.

(1) Articolo modificato dall'articolo 7 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e successivamente sostituito dall'articolo 29 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

ARTICOLO N.19

(Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede) (1).

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei criteri di cui all' articolo 18, secondo comma , per quanto compatibili.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

I magistrati preposti alla direzione di uffici giudicanti o requirenti della stessa sede sono sempre in situazione di incompatibilità, salvo valutazione caso per caso per i Tribunali o le Corti organizzati con una pluralità di sezioni per ciascun settore di attività civile e penale. Sussiste, altresì, situazione di incompatibilità, da valutare sulla base dei criteri di cui all' articolo 18, secondo comma , in quanto compatibili, se il magistrato dirigente dell'ufficio è in rapporto di parentela o affinità entro il terzo grado, o di coniugio o convivenza, con magistrato addetto al medesimo ufficio, tra il presidente del Tribunale del capoluogo di distretto ed i giudici addetti al locale Tribunale per i minorenni, tra il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la Corte medesima ed un

magistrato addetto, rispettivamente, ad un Tribunale o ad una Procura della Repubblica del distretto, ivi compresa la Procura presso il Tribunale per i minorenni.

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all' articolo 18, secondo comma , per quanto compatibili.

(1) Articolo sostituito dall'articolo 29 del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.

ARTICOLO N.192

Assegnazione delle sedi per tramutamento.

L'assegnazione delle sedi per tramutamento è disposta secondo le norme seguenti:

La vacanza di sedi giudiziarie è annunciata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia. L'annuncio può, peraltro, essere omesso per necessità di servizio.

Le domande di tramutamento ad altra sede sono dirette per via gerarchica al Ministro della giustizia (1) e possono essere presentate in qualunque momento, indipendentemente dall'attualità della vacanza o dall'annuncio di questa nel Bollettino Ufficiale.[Esse conservano validità fino a quando non sono, con successiva dichiarazione o con altra domanda, revocate] (2) .

All'assegnazione di ciascuna sede si procede in base alle domande. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Ministro, con riguardo alle attitudini di ciascuno di essi, al suo stato di famiglia e di salute, al merito ed all'anzianità.

Sono titoli di preferenza, a parità delle altre condizioni personali quelli indicati nell'articolo 148.

Non sono ammesse domande di tramutamento con passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura.

Se la vacanza è stata annunciata nel Bollettino Ufficiale, i magistrati che aspirano alla sede vacante debbono fare domanda di tramutamento, ove non l'abbiano presentata precedentemente, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'annuncio. Trascorso tale termine, non si tiene conto della domanda.

(1) Vedi, ora, l'art. 39, d.p.r. 16 settembre 1958, n. 916.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 8, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143.

ARTICOLO N.194

Tramutamenti successivi.

Il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.

L'ordinanza di sospensione cautelare dei provvedimenti di trasferimento e destinazione d'ufficio di magistrati ordinari, emessa ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, deve esporre le ragioni del danno grave e irreparabile su cui è basata ed ha efficacia non superiore a due mesi. Con l'ordinanza il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la discussione di merito del ricorso, che deve avvenire entro i due mesi successivi; il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. I termini processuali sono ridotti alla metà (1).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 4 maggio 1998, n. 133.

ARTICOLO N.195

Disposizioni speciali (1) (2).

Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello.

(1) Rubrica modificata dall'art. 13, l. 5 maggio 1952, n. 405.

(2) Articolo sostituito dall'articolo 35, comma 4, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5.

Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (in Gazz. Uff., 22 giugno, n. 136). - Guarentigie della magistratura.

(1) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

ARTICOLO N.2 Inamovibilità della sede.

I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto Procuratore della Repubblica o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso (1).

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli articoli 16, 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, o quando, per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con piena indipendenza e imparzialità. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magistrati giudicanti (2).

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudiziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede.

Qualora venga ridotto l'organico di un ufficio giudiziario, i magistrati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quanto possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire (3).

(1) A norma dell'articolo 1 del D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72, la denominazione di "Procuratore del Regno" è sostituita con la denominazione "Procuratore della Repubblica".

(2) Comma modificato dall'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

(3) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

ARTICOLO N.3

Dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa di ufficio per debolezza di mente od infermità.

Se per qualsiasi infermità, giudicata permanente, o per sopravvenuta inettitudine, un magistrato non può adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio, è dispensato dal servizio, previo parere conforme del Consiglio superiore della magistratura. Se l'infermità o la sopravvenuta inettitudine consentono l'efficace svolgimento di funzioni amministrative, il magistrato dispensato può essere destinato, a domanda, a prestare servizio, nei limiti dei posti disponibili, presso il Ministero della giustizia, secondo modalità e criteri di comparazione definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto del tipo e della gravità dell'infermità o della sopravvenuta inettitudine. Il magistrato dispensato mantiene il diritto al trattamento economico in godimento, con l'eventuale attribuzione di un assegno ad personam riassorbibile, corrispondente alla differenza retributiva tra il trattamento economico in godimento alla data del provvedimento di dispensa e il trattamento economico corrispondente alla qualifica attribuita (1).

Se la infermità ha carattere temporaneo, il magistrato può, su conforme parere del Consiglio superiore, essere collocato di ufficio in aspettativa fino al termine massimo consentito dalla legge.

Decorso tale termine, il magistrato che ancora non si trovi in condizioni di essere richiamato dall'aspettativa, è dispensato dal servizio.

Le disposizioni precedenti per quanto concerne il parere del Consiglio superiore non si applicano agli uditori, i quali possono essere collocati in aspettativa o dispensati dal servizio con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, previo parere del Consiglio giudiziario nel caso di dispensa.

Per gli uditori con funzioni giudiziarie la dispensa dal servizio è disposta con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio giudiziario.

Avverso il parere del Consiglio giudiziario previsto nei due precedenti commi può essere proposto ricorso al Consiglio superiore della magistratura così dall'interessato come dal Ministro, entro dieci giorni dalla comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo (2).

(1) Comma modificato dall'articolo 27, comma 1, del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, con la decorrenza prevista dall'articolo 32 del D.Lgs. 109/2006 medesimo.

(2) A norma dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, come modificato dall'articolo 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, è stata ritenuta indispensabile la permanenza in vigore delle disposizioni di cui al presente decreto, limitatamente agli articoli da 1 a 6, da 13 a 17 e da 39 a 43.

«art 2 art 4 »

Legge 11 agosto 1973, n. 533 (in Gazz. Uff., 13 settembre, n. 237). - Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie (1).

(1) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

ARTICOLO N.21

Assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari.

Entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro per la grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.

Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

Nella copertura dei posti di organico presso le preture dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Il Ministro della giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le università degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.

Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in più sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnazione i magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovrà, altresì, essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 17 febbraio, n. 39). - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (DISABILI) (1) (2) (3) (4) (5) (A)

(1) In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di Ministro/Ministero del bilancio e della programmazione economica, leggasi Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.

(2) In luogo di Ministro/Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, leggasi Ministro/Ministero delle comunicazioni, ex art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249.

(3) Con d.lg. 23 dicembre 1997, n. 469, sono state trasferite alle regioni le funzioni e i compiti relativi al collocamento.

(4) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggasi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

(5) Vedi l'articolo 2 del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, conv., con modificazioni, in legge 3 dicembre 2004, n. 291.

(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare del Ministero dell'interno 31 luglio 2001 n. 333 – A/9806G32 ; Messaggio INPS 7 giugno 2007, n. 15021; Messaggio INPS 18 giugno 2007, n. 15995; Circolare del Ministero dell'Interno 17 giugno 2009, n. 49; Circolare AGEA 12 gennaio 2009, n. 1; Circolare INPS 8 giugno 2011, n. 80; Circolare CNR 25 gennaio 2012 n. 7/2012; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 12 gennaio 2012 n. 1872998; Circolare Inps 24 luglio 2012 n. 100; Circolare Inps 27 settembre 2012 n. 117; Circolare Ministero della Difesa 17 gennaio 2013 n. 701319; Circolare Ministero della Difesa 25 febbraio 2013 n. 8973.

ARTICOLO N.3

Soggetti aventi diritto (1).

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (2) .

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.

Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici (A).

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali .

(1) Vedi articolo 1, comma 36 e 37, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(2) Vedi l'articolo 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'articolo 6 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

(A) In riferimento al presente comma vedi: Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 04 luglio 2013, n. 2536504.

ARTICOLO N.4

Accertamento dell'handicap.

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

ARTICOLI 5-20 (omissis)

ARTICOLO N.21

Precedenza nell'assegnazione di sede.

1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a domanda.

ARTICOLI 22-32 (omissis)

ARTICOLO N.33
Agevolazioni (A)

[1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.] (1)

2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (2)(B).

3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito (3).

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo art. 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3, [con lui convivente,] ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede (4).

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso (5).

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone handicappate in situazione di gravità.

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (6) (7) (8).

(1) Comma abrogato dall'articolo 86, comma 2, lettera i), del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 3-ter, del D.L. 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 423; dall'articolo 3, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; dall'articolo 19, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 2000, n. 53 e, da ultimo, sostituito dall'articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 4 novembre 2010, n. 183. In seguito, modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

(3) Comma aggiunto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 luglio 2011, n. 119.

(4) Comma modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 2000, n. 53 e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183.

(5) Comma modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 8 marzo 2000, n. 53.

(6) Comma aggiunto dall'articolo 24, comma 1, lettera c), della legge 4 novembre 2010, n. 183.

(7) In riferimento al presente articolo, vedi: Circolare INPS 1° marzo 2011, n. 45.

(8) Vedi l' articolo 20, della Legge 8 marzo 2000, n. 53

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare INPS 23 maggio 2007, n. 90 ; Circolare INPS 23 maggio 2007, n. 90 ; Messaggio INPS 28 giugno 2007, n. 16866 ; Circolare INPS 29 aprile 2008, n. 53 ; Messaggio INPS 28 maggio 2010

(B) In riferimento al presente comma vedi: Interpello del Ministero del Lavoro 26 giugno 2014, n. 19/2014.

Legge 4 maggio 1998, n. 133 (in Gazz. Uff., 8 maggio, n. 105). - Incentivi ai magistrati trasferiti [o destinati] d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali (1) (2) .

(1) In luogo di Ministro/Ministero di grazia e giustizia leggesi Ministro/Ministero della giustizia ex d.p.r. 13 settembre 1999.

(2) Titolo modificato dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, come modificato dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(Omissis).

ARTICOLO N.1 Trasferimento d'ufficio (1)

1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all' articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 , e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 .

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta (2).

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', in numero non superiore a centocinquanta unita'. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2 (3).

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con prioritarieta' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate (4).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, come modificato dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(2) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193.

(3) Comma sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193.

(4) Vedi Comunicato 18 novembre 2008 (in Gazz. Uff., 18 novembre, n. 270).

ARTICOLO N.1 bis (Omissis).

ARTICOLO N.2 Indennità in caso di trasferimento d'ufficio (1) .

1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 [e 1-bis] e' attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennita' mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita'. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 , e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa (2).

2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell' articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97 , come sostituito dall' articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 .

3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 [e 1-bis] l'aumento previsto dal secondo comma dell' articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417 , compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennita' integrativa speciale in godimento (3).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 1, comma 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, come modificato dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193.

(3) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193.

ARTICOLO N.3 Trasferimento del coniuge.

1. Al coniuge dipendente statale di un magistrato ordinario trasferito ad una sede disagiata, si applica l'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100, come modificato dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 marzo 1997, n. 85.

2. Se il coniuge è anch'esso magistrato, la disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli uffici giudiziari, fatta salva la normativa sulle incompatibilità. In tal caso la disposizione si intende riferita all'ufficio giudiziario più vicino.

ARTICOLO N.4 (Omissis).

ARTICOLO N.5

Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio (1)

1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 [e 1-bis] .

l'anzianità di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell' articolo 2 (2).

2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità'. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi .

(1) Articolo modificato dall'articolo 14-sexiesdecies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115 e dall'articolo 4, comma 16, della della legge 30 luglio 2007, n. 111. Successivamente l'articolo è stato sostituito dall'articolo 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, come modificato dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.L. 29 dicembre 2009 n. 193.

ARTICOLO N.5 bis

Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione (1)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell' articolo 5 , per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.

(1) Articolo inserito dall'articolo 1 del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, come modificato dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

ARTICOLO N.6 (Omissis).

ARTICOLO N.8

Norma transitoria.

1. L'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, è attribuita, per il periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1° gennaio 1996, alle sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e destinati alle medesime sedi dopo il primo biennio di permanenza in tali uffici.

ARTICOLI 9-10 (omissis)

Legge 5 agosto 1998, n. 303 (in Gazz. Uff., 24 agosto, n. 196). - Nomina di professori universitari e di avvocati all'ufficio di consigliere di cassazione, in attuazione dell'articolo 106, terzo comma, della Costituzione.

(Omissis).

ARTICOLO N.1

Nomina di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione.

1. I professori ordinari di università nelle materie giuridiche e gli avvocati che abbiano almeno quindici anni di effettivo esercizio e siano iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono chiamati, per meriti insigni, all'ufficio di consigliere della Corte di cassazione in numero non superiore ad un decimo dei posti previsti nell'organico complessivo della Corte. Entro tale limite è annualmente riservato alle nomine di cui al presente comma un quarto dei posti messi a concorso dal Consiglio superiore della magistratura; di tali posti non può tenersi conto ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 3 febbraio 1989, n. 32.

2. La nomina è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su designazione del Consiglio superiore della magistratura.

3. Ai fini previsti dal comma 1, entro il 31 marzo di ogni anno sono inviate al Consiglio superiore della magistratura, con le modalità da questo stabilite, le segnalazioni di persone disponibili, effettuate dagli organismi universitari e forensi individuati dal Consiglio stesso. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisiti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti necessari per la nomina e di quelli utili a comprovare la presenza dei meriti insigni, nonché una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge, determina il numero dei posti da coprire e, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale forense, provvede alla designazione dei nominandi con deliberazione motivata. Il Presidente della Repubblica emana i provvedimenti di nomina entro il 31 ottobre, ed entro il 31 dicembre successivo i consiglieri di cassazione nominati assumono possesso dell'ufficio.

4. La riserva di posti ha durata annuale; nel caso di mancata copertura dei posti riservati, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura con magistrati ordinari.

ARTICOLO N.2

Requisiti per la nomina ed elementi di specifica rilevanza.

1. Per la nomina a consigliere di cassazione ai sensi della presente legge, oltre a quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 1, sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
- b) godere dell'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per contravvenzione, non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza, non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- d) non aver superato l'età di sessantacinque anni e avere idoneità fisica e psichica;
- e) per gli avvocati avere cessato, o essersi impegnati a cessare, l'esercizio dell'attività forense e di qualsiasi altra attività lavorativa in via continuativa, autonoma o dipendente; per i professori universitari, l'aver ottenuto o richiesto, o l'essere impegnati a richiedere, la cessazione del rapporto d'impiego con l'amministrazione o l'ente di appartenenza.

2. Accertati i requisiti di cui al comma 1, la designazione deve cadere su persona che, per particolari meriti scientifici o per la ricchezza dell'esperienza professionale, possa apportare alla giurisdizione di legittimità un contributo di elevata qualificazione professionale. A tal fine, costituiscono parametri di valutazione gli atti processuali, le pubblicazioni, le relazioni svolte in occasione della partecipazione a convegni.

3. Ai fini della chiamata costituiscono elementi di specifica rilevanza:

- a) l'esercizio dell'attività forense da parte di professore d'università presso le giurisdizioni superiori;
- b) l'insegnamento universitario in materie giuridiche per un periodo non inferiore a dieci anni;
- c) il pregresso esercizio delle funzioni giudiziarie per un periodo non inferiore a dieci anni.

4. A parità di possesso degli elementi di specifica rilevanza di cui al comma 3, sono prioritariamente nominati coloro che risultano avere maggiore anzianità nel ruolo dei docenti universitari o nell'iscrizione agli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

5. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività pregressa, questa deve avvenire, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla nomina.

ARTICOLO N.3

Collocazione nel ruolo e stato giuridico.

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge prende posto nel ruolo di anzianità della magistratura subito dopo l'ultimo dei magistrati dichiarati idonei ad essere ulteriormente valutati al fine del conferimento delle funzioni; nel caso in cui più magistrati vengano collocati nel predetto ruolo, ciascuno vi prende posto secondo l'anzianità di iscrizione nel ruolo dei docenti universitari o nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.
2. Il nominato acquisisce lo stato giuridico dei magistrati ordinari ed è tenuto all'osservanza dei relativi doveri, con possibilità di deroga per quanto concerne l'obbligo della residenza di cui all'articolo 12 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
3. Al termine di otto anni dalla nomina, il magistrato nominato ai sensi della presente legge è sottoposto a valutazione di idoneità da parte del Consiglio superiore della magistratura al fine del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione.

ARTICOLO N.4

Destinazione per l'esercizio delle funzioni.

1. Il magistrato nominato ai sensi della presente legge può essere destinato esclusivamente alle funzioni giudicanti nell'ambito della Corte di cassazione.

ARTICOLO N.5

Tattamento economico.

1. Al magistrato nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento economico complessivo annuo spettante, in applicazione della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e successive modificazioni, al magistrato dichiarato idoneo ai fini del conferimento delle funzioni di cassazione con venti anni di anzianità complessiva nelle qualifiche inferiori e quattro anni di anzianità nella qualifica di magistrato di cassazione.
2. La dichiarazione di idoneità ai fini del conferimento delle funzioni direttive superiori nell'ambito della Corte di cassazione, prevista nell'articolo 3, comma 3, retroagisce, ai soli effetti economici, a decorrere dal compimento del quarto anno dalla nomina.

ARTICOLO N.6

Tattamento previdenziale.

1. Al consigliere di cassazione nominato ai sensi della presente legge è attribuito il trattamento previdenziale ed assistenziale dei magistrati ordinari.
2. Nel caso di pregresso esercizio dell'attività forense si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 45.

ARTICOLO N.17

Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale [di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224] nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina. (1)

(1) Comma così modificato dall'articolo 7 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dall'articolo 2268, comma 1, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 1 settembre, n. 205). - Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59 (1) (2) (3) (4) (5).

(1) Vedi l'articolo 18 della legge 30 dicembre 2004, n. 312.

(2) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente decreto vedi l'articolo 1, comma 10, della legge 17 novembre 2009, n. 172.

(3) A norma dell'articolo 55, comma 4, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, per le manifestazioni connesse alla celebrazione del 150° Anniversario dell'unità d'Italia, il fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al presente decreto è integrato di 18,5 milioni di euro per l'anno 2010.

(4) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente decreto vedi l'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

(5) Per una ulteriore riduzione dell'autorizzazione di spesa, vedi l'articolo 7, comma 1, lettera a), del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e l'articolo 4, comma 1, lettera b), del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2014, n. 50.

ARTICOLO N.9

Personale della Presidenza.

1. Gli incarichi dirigenziali presso la Presidenza sono conferiti secondo le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, relativi, rispettivamente, alle strutture individuate come di diretta collaborazione ed alle altre strutture, ferma restando l'applicabilità, per gli incarichi di direzione di dipartimento, dell'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, e ferma altresì restando l'applicabilità degli articoli 18, comma 3, e 31, comma 4, della legge stessa.

2. La Presidenza si avvale per le prestazioni di lavoro di livello non dirigenziale: di personale di ruolo, entro i limiti di cui all'articolo 11, comma 4; di personale di prestito, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, ordini, organi, enti o istituzioni, in posizione di comando, fuori ruolo, o altre corrispondenti posizioni disciplinate dai rispettivi ordinamenti; di personale proveniente dal settore privato, utilizzabile con contratti a tempo determinato per le esigenze delle strutture e delle funzioni individuate come di diretta collaborazione; di consulenti o esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, nominati per speciali esigenze secondo criteri e limiti fissati dal Presidente.

3. Salvo quanto previsto dall' articolo 11 , comma 4-bis, in materia di reclutamento del personale di ruolo, il Presidente, con proprio decreto, può istituire, in misura non superiore al venti per cento dei posti disponibili, una riserva di posti per l'inquadramento selettivo, a parità di qualifica, del personale di altre amministrazioni in servizio presso la Presidenza ed in possesso di requisiti professionali adeguati e comprovati nel tempo (1) .

4. Il rapporto di lavoro del personale di ruolo della Presidenza è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato, in conformità delle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, anche per quanto attiene alla definizione del comparto di contrattazione per la Presidenza. Tale regime si applica, relativamente al trattamento economico accessorio e fatta eccezione per gli estranei e per gli appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva, al personale che presso la Presidenza ricopre incarichi dirigenziali ed al personale di prestito in servizio presso la Presidenza stessa.

5. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il contingente del personale di prestito, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, il contingente dei consulenti ed esperti, e le corrispondenti risorse finanziarie da stanziare in bilancio. Appositi contingenti sono previsti per il personale delle forze di polizia, per le esigenze temporanee di cui all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per il personale di prestito utilizzabile nelle strutture di diretta collaborazione. Il Presidente può ripartire per aree funzionali, in relazione alle esigenze ed alle disponibilità finanziarie, i contingenti del personale di prestito, dei consulenti ed esperti. Al giuramento di un nuovo Governo, cessano di avere effetto i decreti di utilizzazione del personale estraneo e del personale di prestito addetto ai gabinetti e segreterie delle autorità politiche. Il restante personale di prestito è restituito entro sei mesi alle amministrazioni di appartenenza, salva proroga del comando o conferma del fuori ruolo disposte sulla base di specifica e motivata richiesta dei dirigenti preposti alle strutture della Presidenza.

5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall' articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e all' articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per

l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall' articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo (2).

5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo di cui all' articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , nonché le strutture di missione di cui all' articolo 7, comma 4, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo (3).

5-quater. Con il provvedimento istitutivo delle strutture di supporto o di missione di cui al comma 5-ter sono determinate le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento delle medesime strutture, che in ogni caso, per la loro intrinseca temporaneità, non determinano variazioni nella consistenza organica del personale di cui agli articoli 9-bis e 9-ter . Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza e, previo accordo, delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte nelle attività delle predette strutture (3) .

6. Il Presidente, con proprio decreto, stabilisce il trattamento economico del Segretario generale e dei vicesegretari generali, nonché i compensi da corrispondere ai consulenti, agli esperti, al personale estraneo alla pubblica amministrazione.

7. [Ai decreti di cui al presente articolo ed a quelli di cui agli articoli 7 e 8 non sono applicabili la disciplina di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quella di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20] (4). Il Presidente può richiedere il parere del Consiglio di Stato e della Corte dei conti sui decreti di cui all'articolo 8 (5).

(1) Comma sostituito dall'articolo 2 del D.LGS. 5 dicembre 2003, n. 343.

(2) Comma inserito dall'articolo 2 del D.LGS. 5 dicembre 2003, n. 343. Vedi l'articolo 7-vicies quinquies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7.

(3) Comma inserito dall'articolo 2 del D.LGS. 5 dicembre 2003, n. 343.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza del 29 maggio 2002, n. 221, ha annullato il primo periodo del presente comma, in quanto non spetta al Governo adottare le disposizioni ivi contenute.

(5) A norma dell'articolo 18 dell'O.P.C.M. 19 febbraio 2010, n. 3849, nelle more della definizione delle procedure per il conferimento degli incarichi ai sensi del presente articolo, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché per evitare soluzioni di continuità nelle attività del Dipartimento della protezione civile, gli incarichi conferiti presso il medesimo Dipartimento, ove non espressamente revocati, sono prorogati fino al 31 luglio 2010.

DECRETO-LEGGE 12 giugno 2001, n. 217 (in Gazz. Uff., 12 giugno, n. 134). - Decreto convertito, con modificazioni, in l. 3 agosto 2001, n. 317 (in Gazz. Uff., 6 agosto 2001, n. 318). - Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo (1).

(1) Per l'abrogazione delle norme di cui al presente decreto vedi l'articolo 1, comma 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

ARTICOLO N.13

Art. 13.

1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretario del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato (1).

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di trenta unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare motivate e specifiche ragioni ostative al suo accoglimento (2).

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto, dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche (3).

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 24 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181 e dall' articolo 1, comma 22, lettera a) del D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

(2) Comma modificato dall'articolo 1, comma 22, lettera b) del D.L. 16 maggio 2008, n. 85.

(3) Vedi l'articolo 1 septies del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, inserito in sede di conversione dalla legge 20 maggio 2003, n. 116.

ARTICOLO 2

1-21 (omissis)

22. Il trasferimento a domanda di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e successive modificazioni, e di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, si applica anche ai magistrati ordinari compatibilmente con quanto previsto dal comma 6, lettera p), con trasferimento degli stessi nella sede di servizio dell'appartenente alle categorie di cui al citato articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, o, in mancanza, nella sede più vicina e assegnazione a funzioni identiche a quelle da ultimo svolte nella sede di provenienza.

23. Le disposizioni di cui al comma 22 continuano ad applicarsi anche successivamente alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni emanate in attuazione del comma 1.

24. Le disposizioni di cui al comma 22 si applicano anche se, alla data della loro entrata in vigore ovvero successivamente alla data del matrimonio, il magistrato, esclusivamente in ragione dell'obbligo di residenza nella sede di servizio, non è residente nello stesso luogo del coniuge ovvero non è con il medesimo stabilmente convivente.

25. Il trasferimento effettuato ai sensi dei commi 22 e 24 non dà luogo alla corresponsione di indennità di trasferimento.

26. Dalle disposizioni di cui ai commi 22 e 24 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n.160 (in Suppl. ordinario n. 106 alla Gazz. Uff., 29 aprile, n. 99). - Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150 (1) .

(1) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

ARTICOLO N.10 (Funzioni).

Art. 10 .

1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto - legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380, e di presidente dei tribunali di sorveglianza di cui alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

Le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione (1)(2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

ARTICOLO N.11
(Valutazione della professionalità).

Art. 11 .

1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina fino al superamento della settima valutazione di professionalità.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno.

In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

- e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto che gli stessi hanno comportato;
- f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.
5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.
6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.
7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.
8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.
9. Il giudizio di professionalità è "positivo" quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è "non positivo" quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è "negativo" quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato "non positivo".
10. Se il giudizio è "non positivo", il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è "positivo". Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
11. Se il giudizio è "negativo", il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.
12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.
13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.
14. Prima delle audizioni di cui ai commi 7, 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Se questi è impedito, l'audizione può essere differita per una sola volta.
15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.
16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio,

illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili (1)(2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

ARTICOLO N.12

(Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni).

Art. 12

1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 13.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzia l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura.

La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio.

La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura (1)(2).

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto è stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

ARTICOLO N.13

(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa) (1) (2).

Art. 13.

1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive [e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione] sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario (3).

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità (4)

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di

funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non puo` essere destinato, neppure in qualita` di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non puo` essere destinato, neppure in qualita` di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni puo` realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo` avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza.

La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.

5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianita` di servizio e` valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalita` periodiche.

6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimita` di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonche`, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimita` di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

[7. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario .] (5) (6)

(1) Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2007, n. 111.

(2) L'efficacia delle disposizioni contenute nel presente decreto e` stata sospesa fino alla data del 31 luglio 2007, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 della Legge 24 ottobre 2006, n. 269.

(3) Comma modificato dall'articolo 3-bis, comma 4, lettera b), del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193.

(4) Comma sostituito dall'articolo 1 della Legge 31 ottobre 2011, n.187.

(5) Comma abrogato dall'articolo 16-ter, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 , fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 31, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

(6) Per le modifiche al presente articolo vedi l'articolo 2, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, non ancora convertito in legge.

DECRETO-LEGGE 16 settembre 2008 n.143 (in Gazz. Uff., 16 settembre, n. 217). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 13 novembre 2008, n. 181. - Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.

ARTICOLO N.1
Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133

Art. 1.

1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo le parole: «o destinati» sono soppresse;

b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

«Art. 1. (Trasferimento d'ufficio). - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorche' egli abbia manifestato il consenso o la disponibilita', e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione;

b) quota di posti vacanti non inferiore al 20 per cento dell'organico (1) .

3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.

4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', in numero non superiore a cento unita'. Il termine previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2 (2).

5. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilita' dei magistrati, delibera con priorita' in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate.»;

c) dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

«Art. 1-bis. (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata). - 1. Per le sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilita' o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, in ordine al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa.

2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate.

3. La percentuale di cui al comma 2 e' calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale e' pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

4. Le condizioni per il trasferimento d'ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.

5. Il trasferimento di ufficio e' disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se cio' non e' possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Genova, Firenze, Roma, Napoli e Palermo; per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.

6. Nel caso di pluralita' di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione.

7. Nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti e' individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento e' operato dall'ufficio con organico piu' ampio.

Nell'ambito dello stesso ufficio e' trasferito il magistrato con minore anzianita' nel ruolo.»;

d) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

«Art. 2. (Indennita' in caso di trasferimento d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis e' attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennita' mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita'. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.

2. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennita' integrativa speciale in godimento.»;

e) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimita'. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.»;

f) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:

«Art. 5-bis. (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 5, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della meta' per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate.».

2. L'articolo 3, i commi da 1 a 8 dell'articolo 4 e l'articolo 4-bis della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono abrogati.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera b), si applicano esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d'ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituito dal comma 1, lettera d), si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate continuano ad applicarsi le suddette disposizioni nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla lettera e) del comma 1, continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti (3).

6. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così' come modificato dal presente decreto, non si applicano ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi l'anzianita' di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n. 133, così' come modificato dal presente decreto, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis della legge 4 maggio 1998, n. 133, come introdotto dal comma 1, lettera c), non si applicano ai magistrati che entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto presentino domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

8. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo e' soppresso.

8-bis. L'articolo 36 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2, comma 8, della legge 30 luglio 2007, n. 111, e' abrogato (4).

(1) Comma sostituito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(2) Comma modificato dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(3) Comma modificato dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(4) Comma aggiunto dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

ARTICOLO N.1 bis

Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria (1)

Art. 1-bis.

1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1° luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non puo' superare gli anni dieci anche continuativi, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata e' prevista da specifiche disposizioni di legge.

4. I limiti di cui al comma 3 e alla lettera M della tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto non si applicano ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie presso la Presidenza della Repubblica, la Corte costituzionale, il Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi (2).

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, le parole: «delle quali trecento da destinare» sono sostituite dalle seguenti: «assicurando la adeguata destinazione di magistrati».

(1) Articolo inserito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, in sede di conversione.

(2) Vedi anche l'articolo 1, comma 71, della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

ALLEGATO N.1

Allegato 1 (1)

(articolo 1-bis, comma 1)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti

di legittimita': Primo Presidente della

Corte di cassazione 1

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti

di legittimita': Procuratore generale

presso la Corte di cassazione 1

Magistrati con funzioni direttive superiori di

legittimita':

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

..... 1

Procuratore generale aggiunto 1

Presidente del Tribunale superiore delle acque

pubbliche 1

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti

direttive di legittimita' 60

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti

di legittimita' 375

Magistrato con funzioni direttive:	
Procuratore nazionale antimafia 1
Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52
Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti	. 53
Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 366
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado 9.039
Magistrati ordinari in tirocinio 200
(Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)	
Totale	... 10.151

(1) Tabella allegata dalla legge 13 novembre 2008, in sede di conversione.

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 (in Suppl. ordinario n. 26 alla Gazz. Uff., 9 febbraio 2012, n. 33). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35. - Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (SEMPLIFICAZIONE 2012) (A).

(A) In riferimento al presente decreto vedi: Circolare Ministero dell'Interno 10 febbraio 2012 n. 1224; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 16 febbraio 2012 n. 2; Nota Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 febbraio 2012 n. 25073/RU; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05 marzo 2012 n. 6193; Messaggio INPS 24 aprile 2012 n. 7073; Circolare Ministero dell'Interno 27 aprile 2012 n. 9; Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 23 aprile 2012 n. 5734; Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 01 giugno 2012 n. 12/2012; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 10 maggio 2012 n. 4/2012; Circolare Ministero dell'Interno 13 luglio 2012 n. 7959; Circolare Inps 30 luglio 2012 n. 103; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2012 n. 52; Circolare Inps 10 agosto 2012 n. 106; Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 07 settembre 2012 n. 23907; Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 20 luglio 2012 n. 7/12; Circolare Ministero dell'Interno 14 settembre 2012 n. 23; Circolare Inail 11 ottobre 2012 n. 54; Messaggio INPS 24 ottobre 2012 n. 17294; Circolare AGEA 30 ottobre 2012 n. 39; Parere Autorità garante per la protezione dei dati personali 06 dicembre 2012 n. 2216848.

ARTICOLO N.35

Disposizioni in materia di controllo societario e di trasferimento e conferimento di funzioni ai magistrati ordinari

1-2 bis (omissis)

3. Salvo quanto stabilito dall'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e per il conferimento delle funzioni direttive apicali di legittimità, la disposizione dell'articolo 194 del medesimo regio decreto si interpreta nel senso che il rispetto del termine ivi previsto è richiesto per tutti i trasferimenti o conferimenti di funzioni, anche superiori o comunque diverse da quelle ricoperte, dei magistrati ordinari.

4. L'articolo 195 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: "Art.195 - (Disposizioni speciali). Le disposizioni degli articoli 192 e 194 non si applicano al presidente aggiunto della corte di cassazione, al presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, al procuratore generale aggiunto presso la corte di cassazione, ai presidenti di sezione della corte di cassazione, agli avvocati generali della corte di cassazione, ai presidenti e ai procuratori generali di corte di appello."

(1) Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, in sede di conversione.

(2) Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, in sede di conversione.

(3) Comma inserito dall'articolo 1, comma 1, della Legge 4 aprile 2012, n. 35, in sede di conversione.

LEGGE 6 novembre 2012 n.190 (in Gazz. Uff., 13 novembre 2012, n. 265). - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (A).

(A) In riferimento alla presente legge vedi: Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri (vari Dipartimenti) 25 gennaio 2013 n. 1.; Nota Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 18 aprile 2013 n. 6793; Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 14 febbraio 2014, n. 1.

ARTICOLO N.1

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

1-65 (omissis)

66. Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo (9).

67. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all'Avvocatura dello Stato;

b) durata dell'incarico;

c) continuità e onerosità dell'impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell'incarico;

d) possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate presso l'amministrazione di appartenenza e quelle esercitate in ragione dell'incarico ricoperto fuori ruolo.

68. Salvo quanto previsto dal comma 69, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell'arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il predetto collocamento non può comunque determinare alcun pregiudizio con riferimento alla posizione rivestita nei ruoli di appartenenza.

69. Salvo quanto previsto nei commi 70, 71 e 72 le disposizioni di cui al comma 68 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

70. Le disposizioni di cui ai commi da 66 a 72 non si applicano ai membri di Governo, alle cariche elettive, anche presso gli organi di autogoverno, e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

71. Per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

72. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché gli avvocati e procuratori dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già maturato o che, successivamente a tale data, maturino il periodo massimo di collocamento in posizione di fuori ruolo, di cui al comma 68, si intendono confermati nella posizione di fuori ruolo sino al termine dell'incarico, della legislatura, della consiliatura o del mandato relativo all'ente o soggetto presso cui è svolto l'incarico. Qualora l'incarico non preveda un termine, il collocamento in posizione di fuori ruolo si intende confermato per i dodici mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge.

INDICE ANALITICO

Aspettativa, termine

Assegnazione della sede al magistrato chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali e delle Regioni, art. 126

Destinazione al termine dell'aspettativa, art. 123

Destinazione del magistrato al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche e amministrative, nonché dopo la scadenza del mandato elettorale, art. 124

Destinazione del magistrato del magistrato al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni europee, nonché dopo la scadenza del relativo mandato elettorale, art. 125

Aspettativa ex art. 23 bis d.lgs. n.165/2001, art. 121

Bolzano, Uffici giudiziari della Provincia

Legittimazione, art. 62

Trasferimenti e assegnazioni, art. 61

Commissario e Commissario aggiunto agli usi civici

Criteri generali per la copertura dei posti, art. 129

Incarichi, art. 127

Procedimento, art. 128

Concorso virtuale

Disciplina, art. 100

Limiti, art. 102

Pubblicità della domanda, art. 101

Corte di Cassazione, Consigliere e sostituto procuratore generale

Anzianità, punteggi, art. 85

Attitudini, art. 81

Attitudini, punteggi, art. 83

Commissione tecnica, art. 78

Concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità, art. 80

Domanda e documentazione, art. 77

Merito, art. 82

Merito, punteggi, art. 84

Proposta di assegnazione e termini per la revoca, art. 79

Direzione Nazionale Antimafia, Sostituto

Anzianità, punteggi, art. 76

Attitudini, art. 72

Attitudini, punteggi, art. 74

Domanda e documentazione, art. 70

Merito, art. 73

Merito, punteggi, art. 75

Proposta di assegnazione e termini per la revoca, art. 71

Disposizioni finali e transitorie

Disciplina del concorso virtuale (art. 50, comma 5, d.lgs. 5 aprile 2006, n.160), art. 3

Entrata in vigore, art. 1

Equivalenza delle funzioni di pretore, art. 2

Fuori ruolo

- Ambito di applicazione, art. 103
- Anzianità di ruolo, art. 104
- Copertura dei posti previsti in organico per i magistrati destinati a funzioni non giudiziarie in ragione della copertura degli uffici giudiziari a livello nazionale, Art. 107
- Durata degli incarichi fuori ruolo presso il CSM, art. 109
- Interesse dell'amministrazione della giustizia, art. 105
- Limite decennale alla durata complessiva del collocamento fuori ruolo. Eccezioni, art. 108
- Periodo di intervallo tra gli incarichi fuori ruolo, art. 116
- Procedimento per la prosecuzione dell'incarico fuori ruolo oltre il termine quinquennale, art. 115
- Procedimento, assenso del magistrato e documentazione, art. 112
- Procedimento, richiesta del collocamento fuori ruolo, art. 111
- Procedimento, termine dell'autorizzazione, art. 114
- Procedimento, valutazione da parte del CSM, art. 113
- Relazione annuale sull'attività svolta fuori ruolo, art. 110
- Revoca, atti d'istruzione preliminare, art. 118
- Revoca, condizioni, art. 117
- Revoca, decisione, art. 120
- Revoca, istruttoria eventuale su richiesta dell'ente conferente, art. 119
- Scopertura dell'ufficio di provenienza ed esigenze d'ufficio, art. 106

Legittimazione

- Fuori ruolo, art. 3
- Prima assegnazione all'esito del tirocinio, art. 3
- Sedi disagiate, art. 3

Magistrati, Funzioni, art. 1

Magistrati di prima nomina

- Formazione della graduatoria, art. 5
- Individuazione delle sedi, art. 6
- Sedi a copertura necessaria, art. 7
- Scelta delle sedi e assegnazione definitiva, art. 8

Meriti insigni

- Bando di concorso, art. 86
- Designazione, art. 91
- Dichiarazione di disponibilità e documentazione, art. 87
- Parere del CUN e del CNF, art. 89
- Parere della Commissione tecnica, art. 90
- Procedura dinanzi al CUN e al CNF, art. 88

Mobilità, art. 2

Salvaguardia dell'unità del nucleo familiare

- Condizioni, art. 31
- Calcolo delle distanze e onere di allegazione, art. 32

Stato di salute

- Accertamenti e documentazione, art. 30
- Benefici, art. 29
- Condizioni rilevanti dello stato di salute, art. 27
- Soggetti interessati e situazioni rilevanti, art. 28

Stato di salute e di famiglia, Disposizioni comuni

Ambito di applicazione, art. 33

Rapporti di convivenza, art. 34

Trasferimento o conferimento di nuove funzioni, Effetti art. 4

Trasferimenti non ordinari

Destinazione dei magistrati che esercitano funzioni semidirettive al termine del primo o del secondo quadriennio ai sensi dell' art. 46 del decreto legislativo n. 160/2006, art. 98

Trasferimento d'ufficio per incompatibilità ai sensi dell' art. 2 e 4 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 o degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, art. 94

Trasferimento del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia, art. 95

Trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di organico, art. 93

Trasferimento in sede di ottemperanza del giudicato amministrativo o in via di autotutela, art. 97

Trasferimento in sede disagiata di cui alla legge 4 maggio 1998, n. 133, art. 92

Trasferimento per motivi di salute, art. 99

Trasferimento per ragioni di sicurezza, art. 96

Trasferimenti ordinari

Accantonamento, art. 21

Accettazione delle domande non revocate, art. 18

Anzianità, art. 26

Attitudini e attività esercitate fuori dal ruolo organico della magistratura, art. 24

Attitudini, art. 23

Documentazione, art. 13

Domande in prevenzione, art. 12

Incompatibilità, art. 14

Merito, art. 25

Mutamento di funzioni, art. 15

Presentazione della domanda, Art 11

Pubblicazione della graduatoria provvisoria e termine per le osservazioni, art. 16

Pubblicazione, art 9

Revoca della delibera, art. 20

Revoca della domanda, art. 17

Revoca della revoca, art. 19

Sedi di merito a copertura urgente, art. 10

Trasparenza, art. 22

Trasferimenti ordinari, Funzioni di primo grado

Anzianità, punteggi, art. 41

Applicazioni extradistrettuali, punteggi, art. 44

Attitudini generiche e specifiche, punteggi, art. 35

Attitudini, punteggi, cumulo e disposizioni comuni, art. 39

Attitudini, riguardanti le funzioni di giudice del lavoro, punteggi, art. 36

Attitudini, riguardanti le funzioni di magistrato di sorveglianza, punteggi, art. 37

Attitudini, riguardanti le funzioni minorili, punteggi, art. 38

Merito, punteggi, art. 40

Punteggi aggiuntivi, limiti all'utilizzo, art. 49

Punteggi aggiuntivi, cumulo, art. 48

Salvaguardia dell'unità familiare, punteggi, art. 46

Salvaguardia dell'unità familiare, punteggi, incremento, art. 47

Sedi a copertura necessaria, punteggi, art. 43

Sedi a copertura urgente, punteggi, art. 42

Stato di salute, punteggi, art. 45

Trasferimenti ordinari, Funzioni di secondo grado

Anzianità, punteggi, art. 53

Applicazioni extradistrettuali, punteggi, art. 55

Attitudini, punteggi, art. 50

Attitudini, riguardanti le funzioni di consigliere presso la sezione della Corte di appello competente per le controversie di lavoro, punteggi, art. 51

Merito, punteggi, Art. 52

Punteggi aggiuntivi, limiti all'utilizzo, art. 60

Punteggi aggiuntivi, cumulo, art. 59

Salvaguardia dell'unità familiare, punteggi, art. 57

Salvaguardia dell'unità familiare, punteggi, incremento, art. 58

Sedi a copertura urgente, punteggi, art. 54

Stato di salute, punteggi, art. 56

Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, Magistrato di tribunale

Anzianità, punteggi, art. 69

Attitudini, art. 65

Attitudini, punteggi, art. 67

Domanda e documentazione , art. 63

Merito, art. 66

Merito, punteggi, art. 68

Proposta di assegnazione e termini per la revoca, art. 64

Ricollocamento in ruolo, art. 122

Inapplicabilità del limite all'art. 13 co. 3 D.Lgs n. 160/2006, che prevede la legittimazione quinquennale per il mutamento delle funzioni ai magistrati ordinari in occasione del primo trasferimento dalla sede assegnata d'ufficio al termine del tirocinio.

(Risposta a quesito del 4 maggio 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 maggio 2016, ha adottato la seguente delibera:

letto il quesito posto dal dott. ..., Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ... in ordine alla inapplicabilità del limite all'art. 13 co. 3 D.Lgs n. 160/2006, che prevede la legittimazione quinquennale per il mutamento delle funzioni ai magistrati ordinari in occasione del primo trasferimento dalla sede assegnata d'ufficio al termine del tirocinio;

- visto il parere dell'Ufficio Studi n. 123 del 12 aprile 2016;

osserva.

Nella seduta del 10 marzo 2016, la Terza Commissione ha chiesto l'elaborazione di un parere in ordine alla inapplicabilità del limite all'art. 13 co. 3 D.Lgs. n. 160/2006, che prevede la legittimazione quinquennale per il mutamento delle funzioni, ai magistrati ordinari in occasione del primo trasferimento dalla sede assegnata d'ufficio al termine del tirocinio.

La richiesta segue alla presentazione di un quesito, pervenuto il 12 gennaio 2016 e formulato dal dott. ..., sostituto procuratore della Repubblica in ..., il quale, premesso di essere stato nominato magistrato ordinario in tirocinio con D.M. 5 agosto 2010, ha sollecitato il C.S.M. a precisare se *"in conformità con quanto stabilito nella risposta ad analogo quesito del 20 aprile 2011, anche ai magistrati nominati con D.M. 5 agosto 2010, sia applicabile o meno oppure no, anche in occasione del primo trasferimento dalla sede assegnata d'ufficio al termine del tirocinio, il limite di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 160/06, il quale prevede una legittimazione quinquennale per il mutamento di funzione"*.

L'art. 13 del D.Lgs. n. 160/2006 contiene, al comma 3, la disciplina del passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa, passaggio che:

- non é consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni;
- può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata;
- é disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario.

Regole particolari, e meno rigorose, sono poi previste, al successivo comma 4, per il caso di passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili e viceversa.

Le disposizioni citate costituiscono espressione dell'intento del legislatore del 2006 di introdurre pregnanti limiti al mutamento delle funzioni, ovverosia di una scelta di politica giudiziaria finalizzata a meglio garantire il principio di imparzialità, nel convincimento che esso possa essere vulnerato, in termini di effettività o anche solo di percezione esterna, dal libero transito dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa.

Ispirate all'idea secondo cui un determinato tasso di separazione tra le funzioni è coerente con i principi costituzionali in materia di giurisdizione, le norme in discorso circoscrivono a quattro i passaggi che un magistrato può compiere nell'arco del proprio percorso professionale, previa, in ogni caso, una permanenza almeno quinquennale nella funzione che egli intende abbandonare.

Per quanto concerne, più specificamente, la *ratio* sottesa al vincolo quinquennale, può ipotizzarsi, in assenza di specifiche indicazioni nei lavori preparatori, che il legislatore abbia ritenuto che l'opzione per la funzione giudicante o per quella requirente involga la necessaria acquisizione di specifiche professionalità, che presuppone la progressiva sedimentazione delle relative competenze e la profusione di attività formativa, sì da qualificare in chiave di disvalore la dispersione delle energie dedicate e dei risultati conseguiti, determinata dal precoce transito all'altra funzione da cui, naturalmente, deriva l'attivazione di analogo e dispendioso processo.

Sul punto, va, peraltro, segnalato che la giurisprudenza amministrativa, nell'unica pronuncia (T.A.R. Lazio, Sez. I-*quater*, 28 marzo 2013, n. 3211) che, a quanto consta, ha affrontato espressamente il tema - con riferimento, però, all'applicazione del vincolo di permanenza quinquennale ai casi di trasferimento d'ufficio a sede disagiata *ex lege* n. 133/1998 -, ha rilevato che la disposizione non ha nulla a che vedere con il buon funzionamento dell'ufficio giudiziario, obiettivo cui tende, invece, il termine triennale fissato dall'art. 194 Ord. giud., e, piuttosto, *“agisce come un dissuasore nei confronti del magistrato che, in caso di mutamento di funzioni, è obbligato a maturare un periodo di legittimazione sensibilmente più lungo di quello consueto, ove intenda riguadagnare il ruolo che aveva abbandonato, e che, quindi, viene indirettamente incoraggiato, qualora voglia trasferirsi anzitempo di sede, a permanere nell'attuale funzione”*.

Tanto premesso in linea generale, va detto che il tema oggetto del quesito è stato affrontato dal C.S.M. in due passate circostanze, ovvero con le allegate delibere del 12 giugno 2008 e del 20 aprile 2011.

Nel primo caso, l'Organo di autogoverno era stato investito da un magistrato che, decorsi tre anni dall'assunzione delle funzioni giurisdizionali, in quel caso requirenti, aveva chiesto di sapere se egli avrebbe potuto chiedere il tramutamento a funzioni giudicanti prima del compimento del quinquennio previsto dall'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 160/2006.

A tal fine, egli aveva prospettato una soluzione positiva sul rilievo dell'esistenza di una normativa espressamente riferita ai magistrati alla prima assegnazione, contenuta nel comma 2 dello stesso art. 13, nella quale si stabiliva (nel testo al tempo vigente) che i magistrati ordinari, al termine del tirocinio, dovevano essere assegnati a funzioni giudicanti e non potevano transitare a funzioni requirenti, giudicanti monocratiche o di G.I.P./G.U.P. anteriormente alla prima valutazione di professionalità, ovvero dopo quattro anni dal decreto di nomina.

L'esplicito riferimento al vincolo quadriennale per il transito dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti metteva in evidenza, in questa prospettiva, la contraddittorietà dell'interpretazione che estendeva ai magistrati di prima assegnazione il requisito della permanenza quinquennale nelle funzioni.

Il C.S.M. si mostrò, tuttavia, di contrario avviso ritenendo *“che le due norme individuate nel quesito disciplinano due situazioni completamente differenti. L'art. 13 co. 2° limita la destinazione dei magistrati all'esito del tirocinio alle sole funzioni giudicanti civili e collegiali penali, prevedendo anche che l'assegnazione a funzioni diverse (monocratiche penali o requirenti), sia per destinazione tabellare che a seguito di trasferimento, non possa avvenire se non dopo il conseguimento della prima valutazione di professionalità. Tale norma, nella parte relativa alla legittimazione per il cambiamento delle funzioni, si applica esclusivamente ai magistrati che, reclutati in ragione di concorso svolto secondo le norme introdotte con la modifica dell'Ordinamento giudiziario (D.L.vo n. 160/2006 artt. 1 e ss.) verranno destinati esclusivamente a funzioni giudicanti civili o penali collegiali.*

L'art. 13 co. 3°, invece, costituisce norma generale destinata a regolare tutti i passaggi da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, i cui effetti si spiegano anche nei confronti delle procedure di trasferimento in atto. In particolare, si deve ritenere applicabile alla procedura di trasferimento ordinario di primo grado bandita con delibera del 5 giugno 2008, la norma che impone una legittimazione quinquennale per il trasferimento che importa cambiamento di funzioni dalle requirenti alle giudicanti e viceversa. Né, con riguardo a tali tramutamenti, è possibile individuare

alcuna deroga normativa in favore dei magistrati che si trovino attualmente nella prima sede di destinazione all'esito della procedura per l'assegnazione delle sedi agli uditori giudiziari.

Conseguentemente, per questi ultimi, dovrà ritenersi vigente un termine di legittimazione biennale, decorrente dalla presa di possesso nell'ufficio di destinazione per i trasferimenti di sede che non importino anche il cambiamento delle funzioni, ed un termine di legittimazione quinquennale per i trasferimenti che comportino il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa”.

Nuovamente chiamato a pronunciarsi in argomento, il C.S.M., con la risposta a quesito del 20 aprile 2011, mosse dall'affermazione, già contenuta nella delibera del 12 giugno 2008, della reciproca autonomia e della diversità delle situazioni disciplinate, rispettivamente, dal secondo e dal terzo comma dell'art. 13 D.Lgs. n. 160/2006 per pervenire, tuttavia, a conclusioni di segno opposto sulla scorta delle considerazioni che di seguito si riportano:

“Si ritiene che i limiti del terzo comma del predetto art. 13 non siano applicabili ai MOT del predetto concorso per le seguenti ragioni:

· ***Interpretazione letterale.*** *Il comma terzo prevede che il passaggio (n.d.r. da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa) di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata. Quindi i limiti previsti non riguardano il comma precedente;*

· ***Interpretazione sistematica.*** *La disciplina riguardante i MOT (prevista dal comma secondo) è certamente speciale rispetto alla disciplina generale (quindi derogatoria alla norma generale per il disposto dell'art. 14 disp. Preleggi) con la conseguenza che ai MOT non si applica il limite quinquennale; ma superata la prima valutazione di professionalità si è legittimati alla funzione diversa. D'altra parte a rafforzare tale tesi vi è il principio di non contraddittorietà in quanto la cessazione del divieto all'esito del primo scrutinio non avrebbe alcun senso in presenza di una legittimazione quinquennale”.*

La questione viene, oggi, all'attenzione del Consiglio superiore della magistratura al cospetto di un quadro normativo parzialmente mutato in conseguenza della modifica dell'art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 160/2006 operata dalla legge n. 187 del 31 ottobre 2011 che, all'art. 1, ha riformulato la disposizione eliminando il divieto di assegnazione, al termine del tirocinio, alle funzioni requirenti e stabilendo che *“i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità”.*

Ora, il dott. ..., nella missiva con cui sottopone il quesito al C.S.M., dichiara di propendere per la soluzione ermeneutica che esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 160/2006 all'ipotesi del primo trasferimento della sede assegnata d'ufficio al termine del tirocinio.

In tal senso militano, a suo modo di vedere, innanzitutto la più volte segnalata autonomia tra le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 13 e la specialità della disciplina riservata ai M.O.T., nonché l'argomento di carattere logico-sistematico che si incentra sulla assegnazione officiosa della prima sede ai M.O.T. e sull'assenza, in questo caso, di un vero e proprio *“passaggio di funzioni”*.

Ritiene, nondimeno, l'Ufficio Studi che detta interpretazione presti il fianco a più di un rilievo critico.

Richiamate, invero, le osservazioni sopra svolte in ordine alla *ratio* sottesa all'apposizione del vincolo di permanenza quinquennale nelle funzioni svolte, non si rinvencono plausibili ragioni tali da indurre l'esclusione dal novero dei magistrati che vi sono soggetti quelli che, all'esito, del tirocinio, siano stati assegnati alla sede di destinazione.

Non appropriato appare, al riguardo, il richiamo al principio di specialità: le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 13 hanno, infatti, un contenuto eterogeneo, la prima occupandosi di materia del tutto diversa da quella trattata nel comma successivo.

Le norme contenute al comma 2 sono, in particolare, rivolte a far sì che alcune funzioni giudicanti monocratiche penali siano riservate a magistrati che hanno conseguito la prima valutazione di professionalità, mentre quelle inserite nel comma successivo sono invece volte, per come sopra chiarito, ad assicurare l'imparzialità del magistrato ed a preservare la sua immagine esterna.

Ciò vale a dire, in altri termini, che il fatto che i magistrati di prima assegnazione non possiedano, per espressa scelta legislativa, una professionalità idonea (*sub specie* di sufficiente esperienza) a svolgere funzioni di particolare delicatezza concorre con la necessità che tutti i magistrati, e dunque anche quelli di prima assegnazione, rispondano ai canoni di imparzialità che hanno ispirato la normativa sul passaggio di funzioni.

D'altro canto, la sopravvenuta eliminazione del divieto di assegnazione dei magistrati in tirocinio alle funzioni requirenti ha determinato il venir meno del connotato di specialità che contrassegnava la norma che consentiva il transito a quella funzione solo al conseguimento della prima valutazione di professionalità, ciò che, come correttamente argomentato nella delibera del 20 aprile 2011, contraddiceva, in qualche misura, l'imposizione del vincolo di permanenza quinquennale.

L'evoluzione normativa si rivela, sotto questo aspetto, perfettamente coerente giacché se, al cospetto di un radicale divieto di assegnazione alle funzioni requirenti, si giustificava, a titolo di parziale compensazione o, meglio, di attenuazione degli effetti pregiudizievoli, il contenimento temporale del vincolo al passaggio di funzioni, la successiva eliminazione del divieto ha reso irrazionale la sopravvivenza di una disciplina speciale.

A riprova della correttezza della ricostruzione che qui si propone, vale, ancora, osservare come l'opposta lettura, secondo cui l'art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 160/2006 non si applica ai magistrati di prima assegnazione, condurrebbe all'esclusione non già del solo vincolo quinquennale di permanenza nella funzione ma, piuttosto, dell'intero sistema descritto dalla norma, ivi compresi i limiti di carattere territoriale.

Qualora, cioè, si accedesse a detta tesi – e si riproponesse, in sostanza, la soluzione adottata dal C.S.M. nella risposta al quesito del 20 aprile 2011 – si perverrebbe alla conclusione per cui quella determinata categoria dei magistrati potrebbe, decorso un triennio dal conferimento delle funzioni giurisdizionali, transitare dalla funzione requirente a quella giudicante o viceversa anche nell'ambito dello stesso distretto o circondario.

Né ricorrono le condizioni per individuare, nel novero delle disposizioni precettive contenute nel citato comma 3, quelle che, a differenza delle altre, hanno portata estesa all'intera platea dei magistrati ordinari.

Privi di decisiva rilevanza si palesano, da ultimo, il fatto che i M.O.T., all'atto del conferimento delle funzioni giurisdizionali e dell'assegnazione alla prima sede, non compiano un vero e proprio "*passaggio di funzioni*" e l'invocata natura officiosa della medesima assegnazione.

In proposito, è utile notare che il testo dell'art. 13 non presuppone che il quinquennio decorra da un precedente "*passaggio*" ("*Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato .. dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata...*") e che l'essere state assegnate le sedi ai M.O.T. *ex officio* – ma, va detto, previa loro opzione, manifestata in base alla graduatoria preventivamente formata – non pare potere spostare i termini della questione.

Sul punto, va per completezza segnalato che la giurisprudenza amministrativa, nel precedente sopra già evocato (T.A.R. Lazio, Sez. I-*quater*, 28 marzo 2013, n. 3211) e qui allegato, è pervenuta ad una diversa conclusione con riferimento ai tramutamenti disposti d'ufficio verso sede "*disagiata*" ai sensi della legge n. 133/1998, affermando che, in siffatte ipotesi, il magistrato che sia

stato trasferito, con passaggio di funzioni, possa tornare alla funzione precedentemente esercitata senza attendere il decorso del quinquennio.

La citata decisione, che ha annullato la contraria deliberazione del C.S.M., non induce, tuttavia, significativi ripensamenti rispetto alla direzione indicata in relazione all'oggetto del presente parere: essa, invero, è stata adottata in considerazione delle peculiarità del tramutamento *ex lege* n. 133/1998, disposto in vista della copertura di sedi giudiziarie poco ambite e nei confronti di magistrati che hanno espresso disponibilità in tal senso anche in ragione dei benefici loro riconosciuti (tra cui la possibilità di essere riassegnati, dopo un quadriennio di permanenza presso la sede "disagiata", a quella di provenienza), condizioni che difettano in radice nel caso di assegnazione delle sedi ai magistrati all'esito del tirocinio iniziale.

Utile si palesa, in proposito, riportare il pertinente passo della decisione del T.A.R., nel quale, discutendosi dalla *ratio* del vincolo di permanenza quinquennale, si legge:

"...E' dunque dubitabile che una simile ratio sia compatibile con la natura propria del trasferimento d'ufficio a sede disagiata, quand'anche disposto previo consenso. In questo caso, infatti, si manifesta la preponderanza assoluta dell'interesse pubblico alla copertura dell'ufficio sguarnito. Rispetto ad essa, come si è visto, può essere consona la parallela imposizione di un periodo di permanenza minima nell'interesse della giustizia; non, invece, una analoga prescrizione che faccia piuttosto leva proprio sulla manifestazione di volontà del magistrato a trasferirsi di sede e funzione. L'iniziativa del magistrato, in altri termini, è un elemento costitutivo della fattispecie regolata dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006, proprio in ragione dell'intento di dissuasione che, contro di essa, tale norma si prefigge: ove tale iniziativa manchi, ed il consenso venga espresso in mera adesione all'interesse pubblico alla copertura dell'ufficio, si versa in un'ipotesi estranea all'ambito applicativo dell'art. 13 citato.

Se ne trae conferma, ove ve ne fosse bisogno, dallo stesso impianto della legge n. 133 del 2008: l'art. 5, comma 2, come modificato dal d.l. n. 193 del 2009 (e dunque da una fonte posteriore al d.lgs. n. 160 del 2006) attribuisce al magistrato che abbia prestato servizio presso la sede disagiata per oltre quattro anni, il diritto di essere riassegnato alla sede di provenienza 'con le precedenti funzioni'".

Alla luce di tutti i superiori rilievi si conclude, dunque, nel senso che la disposizione, contenuta nell'art. 13 co. 3 D.Lgs n. 160/2006, che prevede la legittimazione quinquennale per il mutamento delle funzioni, sia applicabile anche ai magistrati ordinari in occasione del primo trasferimento dalla sede assegnata d'ufficio al termine del tirocinio.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito nel senso che la disposizione, contenuta nell'art. 13 co. 3 D.Lgs. n. 160/2006, che prevede la legittimazione quinquennale per il mutamento delle funzioni, sia applicabile anche ai magistrati ordinari in occasione del primo trasferimento dalla sede assegnata d'ufficio al termine del tirocinio.

Regime di incompatibilità previsto dalla normativa vigente per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti o viceversa, nel caso specifico di magistrati con competenza estesa all'intero distretto di Corte di appello.

(Risposta a quesito del 30 giugno 2010)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 30 giugno 2010, ha adottato la seguente delibera:

“letta la nota del dott. ..., sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ... con la quale il magistrato chiede di sapere quale sia l'orientamento assunto dalla Terza Commissione in ordine al regime di incompatibilità previsto dalla normativa vigente per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti o viceversa, nel caso specifico di magistrati con competenza estesa all'intero distretto di Corte di appello,

osserva.

Il nuovo art. 13 del D.lgs. n. 160/06, ai commi 3° e 4°, prevede un sistema alquanto complesso per i passaggi di funzione da giudice a requirente e viceversa.

Il comma 3 prevede infatti che “ *il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del Consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il Consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del Presidente della Corte di appello o del Procuratore generale presso la medesima Corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il Presidente della Corte di appello o il Procuratore generale presso la stessa Corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al Consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al Presidente della Corte d'appello e al Procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il Primo presidente della Corte di cassazione e il Procuratore generale presso la medesima.*

Il successivo comma 4 dispone poi che “*ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di Corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di*

provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento”.

La normativa prevede, in sostanza, alcune limitazioni specifiche al cambio di funzioni: a) non si può operare il passaggio di funzioni per più di 4 volte; b) occorre aver svolto per almeno 5 anni nelle funzioni prima di chiederne il mutamento; c) si richiede la partecipazione ad un corso di qualificazione professionale organizzato dalla Scuola della magistratura; a tali limiti si aggiunge un'incompatibilità assoluta che non consente il passaggio all'interno della stessa provincia e circondario ed un'incompatibilità relativa all'interno della stessa regione e distretto.

La prima ipotesi, regolamentata dettagliatamente dal quarto comma dell'art. 13, prevede una incompatibilità assoluta ed inderogabile, posto che in ogni caso il passaggio di funzioni può realizzarsi solo in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quello di provenienza.

La seconda, invece, prevede una ipotesi di divieto generale al passaggio di funzioni all'interno dello stesso distretto e all'interno della stessa regione. Tale incompatibilità è però relativa in quanto può essere derogata in ricorrenza di due circostanze: a) nel caso in cui il magistrato che chiede la destinazione a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi 5 anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro e b) nel caso di passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti solo questi ultimi affari.

Inoltre va precisato che, a norma del comma 6 dello stesso art. 13, le limitazioni di cui al comma 3 non sono operanti per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'art. 10 commi 15 e 16, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art. 10, che comportino il mutamento da giudice a requirente e viceversa.

Da ciò emerge con chiarezza che laddove il legislatore ha inteso disciplinare diversamente o esentare alcune categorie di magistrati dalla osservanza delle limitazioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 13 ciò è stato espressamente previsto. Pertanto, poiché nessuna distinzione è stata effettuata per i magistrati con competenza estesa all'intero distretto di Corte di appello, ad essi si applica la disciplina generale.

Così, con riferimento ai magistrati cd. distrettuali, previsti dall'art. 4 della legge 48/2001, poiché il punto 5 del medesimo art. 4 prevede che *“il capoluogo del distretto di Corte d'appello ove il magistrato distrettuale esercita le sue funzioni è considerato sede ad ogni effetto di legge, non è possibile al divieto ed ai limiti previsti per il passaggio di funzioni all'interno dello stesso distretto.*

Lo stesso deve dirsi per i magistrati del Tribunale per i minorenni (o della Procura presso quel Tribunale) e per i magistrati del Tribunale di Sorveglianza.
Tutto ciò premesso il Consiglio

delibera

di rispondere al quesito proposto dal dott. ... come in premessa.”

Applicabilità del regime previsto dall'art. 5 legge 133/98.

(Risposta a quesiti del 13 maggio 2009)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 13 maggio 2009, ha adottato la seguente delibera:

“visti i quesiti avanzati dai dottori ..., in ordine ai benefici di cui all'art. 5 della L. 133/98.

Osserva

La normativa oggetto di esame è collocata nell'ambito della legislazione tesa ad incentivare la permanenza dei magistrati nelle sedi cd disagiate.

Le diverse esigenze manifestatesi nel corso degli anni hanno indotto il legislatore a modificare il regime normativo delle cd sedi disagiate.

Da ultimo, anche a seguito delle riforme ordinamentali, le nuove esigenze manifestatesi hanno indotto il legislatore a rivedere la materia con il DL 143/2008, convertito con Legge n. 181 del 13 novembre 2008.

La impostazione degli incentivi è notevolmente mutata, tanto che i magistrati di prima nomina sono esclusi dal regime giuridico delle sedi disagiate. Tale qualifica, peraltro, non necessariamente si estende a tutti i posti vacanti dell'ufficio che presenta i presupposti indicati dalla normativa, potendosi, infatti, dichiarare sedi disagiate solo parte dei posti vacanti del medesimo ufficio. Allo stesso modo sono intervenute modifiche circa i benefici previsti per i magistrati disponibili al trasferimento a tali sedi, in particolare non è più previsto il diritto di prescelta per il successivo tramutamento, essendo stati introdotti esclusivamente benefici di diversa natura.

Quanto al regime transitorio previsto dalla modifica legislativa, essendo previsto solo per i magistrati che al momento dell'entrata in vigore della normativa erano già stati trasferiti a sedi disagiate pubblicate tali nel relativo bando, la normativa – derogatoria del regime ordinario e quindi di stretta applicazione – non è suscettibile di interpretazioni estensive.

Tanto premesso è da evidenziare che non sono giustificabili sotto il profilo della ragionevolezza interventi di normativa secondaria tesi a disciplinare ipotesi di equiparazione di regime giuridico non espressamente individuate dal legislatore.

Per quanto concerne la equiparazione di regime giuridico prevista dall'art. 8 legge 13 febbraio 2001, relativa ai magistrati distrettuali destinati ad uffici con una copertura non inferiore al 25% per i quali è prevista l'applicazione dei benefici giuridici di cui all'art. 5 legge n. 133 del 1998, evidentemente i benefici richiamati non possono consistere nel diritto di prescelta essendo stato riformulata la normativa nei termini sopra indicati.

Allo stesso modo si deve rilevare come non possano essere riconosciuti incentivi economici, tra l'altro di competenza del Ministero della giustizia, a magistrati di prima nomina, a maggior ragione a magistrati che sono stati destinati a sedi a copertura necessaria. Infatti tale ultima definizione si riferisce a sedi che godono di un particolare regime giuridico in ragione di previsioni di normativa secondaria, di talchè anche sotto la vigenza del vecchio regime normativo (l'originaria L. 133/98), in base al previsto regime giuridico, non era prevista l'attribuzione di incentivi di carattere economico.

Tutto ciò premesso,

delibera

di rispondere come da parte motiva.”

Estensione dei benefici non economici previsti dalla legge n. 133/98.

(Risposta a quesito del 2 luglio 2014)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 2 luglio 2014, ha adottato la seguente delibera:

“vista la nota in data 30 luglio 2012, pervenuta il 9 agosto 2012, con la quale la dott.ssa ..., giudice del Tribunale di ..., ha formulato un quesito in ordine alla estensione dei benefici non economici previsti dalla legge 133/98;

vista la nota, pervenuta in data 31 marzo 2014, con la quale la dott.ssa ..., magistrato ordinario che ha conseguito la II valutazione di professionalità, attualmente giudice del Tribunale di ..., premesso di avere formulato alla Terza Commissione, in data 30 luglio 2012 analogo quesito, ha chiesto l'estensione, con decorrenza 5.6.2008, dei benefici non economici di cui all'art. 5 comma 2, L. 133/98 (diritto di prescelta assoluta) dopo un quinquennio di permanenza in sede disagiata;

visto il parere dell'ufficio studi del 26 agosto 2013;

osserva

1. La questione rimessa al vaglio del Consiglio superiore della magistratura trova origine dal quesito proposto in data 30 luglio 2012 dalla dott.ssa ..., magistrato in servizio presso il Tribunale di ... con funzioni di giudice, con il quale il magistrato ha richiesto al CSM di sapere se nei suoi confronti possano essere estesi o meno, con decorrenza dal 5 giugno 2008, i benefici non economici di cui all'art. 5, comma 2, l. n. 133/1998 (diritto di prescelta assoluto) dopo un quinquennio di permanenza nella sede disagiata.

La dott.ssa ..., infatti, ha precisato: di essere stata nominata uditore giudiziario con D.M. del 19 novembre 2002; di avere preso servizio presso il Tribunale di ... in data 12 ottobre 2004; che, con delibera del 5 giugno 2008, il C.S.M. ha indicato il Tribunale di ... come sede disagiata ai sensi della l. n. 133/1998.

Conseguentemente, per l'istante, nel caso di specie dovrebbe trovare applicazione il principio per cui <<la prescelta assoluta a seguito di permanenza quinquennale è da riconoscere anche a quei magistrati che già si trovano in servizio nella predetta sede al momento dell'inserimento nella lista delle sedi disagiate, con decorrenza dalla data di inserimento nell'elenco stesso>>.

In applicazione di tale principio, pertanto, la dott.ssa ..., che ha già visto riconoscersi dal T.A.R. ... - sezione di ... - i benefici economici previsti dall'art. 2, commi 1 e 4, l. n. 133/1998 per il quadriennio successivo al primo biennio di permanenza nella sede disagiata, ha chiesto che, a far data dal 5 giugno 2013, le sia riconosciuto il beneficio della prescelta assoluta nelle prossime pubblicazioni di posti vacanti giudicanti e requirenti di primo grado.

2. La legge 4 maggio 1998 n. 133 (*“Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali”*) è stata prevista dal legislatore al precipuo scopo di favorire la copertura e la permanenza dei magistrati nelle sedi c.d. disagiate, diminuendo le vacanze di organico nei territori particolarmente interessati da tale disfunzione organizzativa. La relativa disciplina, quindi, ha specificamente fissato i parametri per l'individuazione delle sedi disagiate, oltre ad aver definito la nozione di trasferimento di ufficio a sedi disagiate su consenso o con disponibilità dell'interessato, e ad aver previsto il riconoscimento di significativi benefici economici e di carriera in favore dei magistrati ivi trasferitisi.

Occorre osservare che le diverse esigenze manifestatesi nel corso degli anni hanno indotto il legislatore a modificare il regime normativo delle cd sedi disagiate. Da ultimo, anche a seguito delle riforme ordinamentali, il legislatore è intervenuto sulla materia, prima con il dl 143/2008, convertito con legge n. 181 del 13 novembre 2008 e, successivamente, con il dl 193/2009, convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24, *Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario*.

2.1. Nella sua originaria formulazione la legge delineava i criteri in base ai quali il C.S.M. poteva, ad inizio di ogni anno, definire le sedi disagiate, in numero non superiore alle sessanta unità, su proposta del Ministro della giustizia. Stabiliva, in particolare, che per sede disagiata doveva intendersi l'ufficio giudiziario, sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si fosse verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, sempre che ricorressero almeno due dei seguenti requisiti: a) vacanze superiori al 15% dell'organico; b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata; c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.

Per incentivare la copertura e la permanenza dei magistrati nelle sedi disagiate il legislatore aveva previsto, unitamente agli incentivi economici di cui al comma 2, dei significativi benefici di carriera.

Ed infatti, l'art. 5 della legge n. 133/1998 prevedeva, nel suo testo originale, che:

<<1. Per i magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.

2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità.

4. Fermo restando quanto previsto nel comma 3, per i magistrati applicati in sedi disagiate la anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate>>.

Come evincibile dall'analisi della citata norma, quindi, l'art. 5 contemplava, nella sua primaria formulazione, due specifici tipi di incentivi: 1) un diverso computo dell'anzianità di servizio, ai soli fini del primo trasferimento successivo a quello disposto di ufficio, per i magistrati assegnati o trasferiti di ufficio a sedi disagiate, calcolato in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza; 2) il diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti, per il magistrato trasferito di ufficio a sedi disagiate che avesse ivi prolungato la sua permanenza oltre i cinque anni. Ambedue i benefici non potevano essere fatti valere nei casi di trasferimenti a domanda o di ufficio che prevedessero il conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi o funzioni di legittimità.

Successivamente, l'art. 14 *sexiesdecies*, comma 2, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, come convertito dalla l. 17 agosto 2005, n. 168, ha limitato il diritto al trasferimento con preferenza assoluta dei magistrati provenienti da sedi disagiate, espressamente escludendolo per coloro che erano stati nominati uditori giudiziari in data anteriore al 9 maggio 1998.

Subito dopo, tuttavia, la legge n. 111 del 2007, di riforma dell'Ordinamento giudiziario, ripristinava il riconoscimento del generale diritto della prelazione assoluta nei trasferimenti a domanda dei magistrati assegnati o trasferiti di ufficio in una sede dichiarata disagiata, che presso essa avessero esercitato le funzioni per più di cinque anni.

2.2. Stante, tuttavia, il perdurare di una considerevole scopertura dell'organico nelle sedi disagiate, il legislatore ha deciso di intervenire nuovamente in materia adottando il già più volte citato d.l. n. 143/2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 181/2008 (*"Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"*).

Nell'introdurre diverse significative innovazioni⁽¹⁾, il testo della novella ha anche operato

¹ Il nuovo testo normativo, infatti, ha, tra l'altro, previsto: che si ha trasferimento d'ufficio, nell'ambito della normativa sulle sedi disagiate, quando, fermi restando gli altri presupposti già fissati dalla legge n. 133 del 1998, esso determini lo spostamento in una delle sedi disagiate da una sede di servizio distante più di cento chilometri; per sede disagiata deve intendersi l'ufficio per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: a) mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, b) quota di posti vacanti non inferiore al 20% dell'organico, quale che sia la

significativi mutamenti nella specifica disciplina dei benefici giuridici, in particolare escludendo il riconoscimento del diritto di prescelta assoluta per il successivo tramutamento, e quindi mantenendo solo benefici di diversa natura.

La norma dell'art. 5 l. n. 133/1998 è stata modificata dall'art. 1, comma 1 lett. e), del richiamato D.L. 143/2008, nel senso che attualmente è previsto che:

<<1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio è computato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

2. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero di funzioni di legittimità. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi>>.

Pure la nuova disciplina, al pari di tutti i precedenti interventi normativi primari, non ha disposto nulla in ordine alla questione – oggetto di specifico interesse in questa sede - relativa all'estensibilità dei benefici giuridici previsti dall'art. 5 l. n. 133/1998, connessi alle sedi disagiate, anche in favore di quei magistrati che si trovassero presso la sede disagiata anteriormente al riconoscimento di essa come tale.

2.3. Nell'occasione, però, il legislatore ha dettato una norma di diritto transitorio, con cui ha regolato, ai commi 5 e 6 dello stesso art. 1 D.L. 143/2008, la posizione di coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge, risultavano già trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate. In particolare, è stato testualmente previsto: al comma 5 che *<<La disposizione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 4 maggio 1998, n. 133, nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla lettera e) del comma 1, continua a trovare applicazione nei confronti dei magistrati i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, ma il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di preferenza opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento. Nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti il diritto ad essere preferiti a tutti gli altri aspiranti opera per tutti i posti>>*; mentre il comma 6 dispone che *<<Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente decreto, non si applicano ai magistrati indicati al comma 5. Per i medesimi l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello di ufficio e con i limiti di cui all'articolo 5, comma 3, della citata legge 4 maggio 1998, n. 133, così come modificato dal presente decreto, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza>>*.

Pertanto, a seguito della intervenuta conversione del D.L. n. 143/2008, risulta ad oggi affermato il principio di diritto transitorio per cui i magistrati che sono già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate prima della data di entrata in vigore del D.L. 143/2008 hanno diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti, nei limiti, però, del 50% dei posti, di pari grado, messi a concorso. Nel caso in cui i posti messi a concorso siano di numero dispari, il diritto di preferenza opera, altresì, in relazione al posto eccedente il 50 per cento, mentre nel caso in cui siano messi a concorso uno o due posti, il diritto opera per tutti i posti.

Tale interpretazione è stata, altresì, confermata dalla Risoluzione del 25 settembre 2008

Regione di ubicazione; ha innalzato il numero di magistrati che possono essere trasferiti, facendolo passare dalle cinquanta alle cento unità annue, fermo restando il numero, sessanta, delle sedi che possono essere indicate come disagiate.

(*“Risoluzione in ordine alle modifiche alla legge 4 maggio 1998 n. 133, introdotte con D.L. 16 settembre 2008, n. 143, recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”, in particolare relativamente alle questioni di diritto transitorio”*), con cui è stata affrontata, e risolta positivamente, la questione di diritto transitorio riguardante l'immediata applicabilità ai concorsi già in atto dei limiti individuati dall'indicato comma 5 dell'art. 1 D.L. 143/2008: limitazione dell'operatività del diritto di preferenza sugli altri aspiranti al 50% dei posti banditi per ciascun ufficio; inoperatività della suddetta preferenza con riferimento a posti di grado diverso rispetto a quello occupato dall'avente diritto.

Tale soluzione, in particolare, è stata assunta nella considerazione di come la disposizione dell'art. 1, comma 5, D.L. 143/2008, conservando il diritto di preferenza per coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto legge erano già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, abbia di fatto introdotto due limiti all'operatività di tale diritto, che risultano essere immediatamente applicabili e che non necessitano dell'intervento in sede di normazione secondaria del C.S.M.. Ed infatti, è stato in proposito osservato che *<<occorre al riguardo considerare che il diritto di preferenza è oggi regolato esclusivamente dall'art. 1, comma 5, del D.L. n. 143/2008, atteso che la previgente disposizione di cui all'art. 5, comma 2, L. n. 133 del 1998 è stata sostituita dall'art. 1, comma 1 lett. e), del D.L. 143/2008, che non prevede altrimenti un diritto di preferenza assoluta. E la richiamata disposizione intertemporale di cui all'art. 1, comma 5, D.L. n. 143/2008 prevede che il diritto ad essere preferiti a tutti gli altri aspiranti operi limitatamente al 50% dei posti banditi per ciascun ufficio ed esclude che la preferenza possa operare con riferimento a posti di grado diverso rispetto a quello occupato dall'avente diritto ... Detta interpretazione non solo risulta conforme ai principi di diritto amministrativo in materia di ius superveniens, ma appare anche in linea con la ratio legis che ha ispirato la riforma normativa dell'art. 5, l. n. 133 del 1998. Infatti le limitazioni di cui al comma 5 non privano della preferenza in oggetto gli aventi diritto, ma ne riducono la portata su ciascun concorso. In tal modo si impedisce che gli uffici di più difficile copertura vengano a perdere contestualmente numerose unità. Al contempo la limitazione del 50 per cento, applicata alla luce dei criteri dettati dalla circolare n. 15098 del 1993, comporta che beneficineranno per primi del diritto di preferenza quei magistrati che da più anni svolgono le funzioni giudiziarie in sede disagiata>>*.

Allo stato, dunque, con specifico riferimento al riconoscimento del generale diritto alla precedenza nei trasferimenti a domanda dei magistrati assegnati o trasferiti di ufficio che abbiano esercitato per almeno cinque anni funzioni in una sede dichiarata disagiata, esiste un discrimine normativo, dettato dall'indicata disciplina transitoria, per cui deve distinguersi tra: 1) i magistrati che, alla data di entrata in vigore del D.L. 16 settembre 2008 n. 143, erano *“già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate”*, i quali possono ancora maturare il diritto di prescelta previsto dall'originario art. 5, comma 2, l. n. 133/1998 – con possibilità di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti nei limiti, però, del 50% dei posti, di pari grado, messi a concorso -; 2) i magistrati che, alla data di entrata in vigore del D.L. 16 settembre 2008 n. 143, non erano *“già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate”*, i quali non possono più conseguire, in ragione del nuovo dettato normativo, il riconoscimento del beneficio della prescelta assoluta.

3. In assenza di una disposizione legislativa espressa, potrebbe porsi il problema relativo all'applicabilità del beneficio previsto dalla norma di diritto intertemporale di cui all'art. 1, comma 5, D.L. 143/2008 anche a quei magistrati che abbiano preso possesso presso gli uffici ricompresi nell'elenco delle sedi disagiate prima che tali sedi siano state inserite in tale elenco annuale. E' necessario precisare, cioè, se nel concetto espresso dalla previsione di diritto transitorio, e quindi se tra i magistrati che possono ancora maturare il diritto di prescelta previsto dall'originario art. 5, comma 2, l. n. 133/1998 - perché già trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate prima della data di entrata in vigore del D.L. 143/2008 – rientrino anche coloro che abbiano preso possesso presso tali sedi anteriormente alla dichiarazione di esse come disagiate.

La soluzione non può che essere negativa, non potendosi, in base ai canoni ermeneutici vigenti nell'attuale ordinamento giuridico, estendere analogicamente a terzi un beneficio

riconosciuto in via eccezionale, e in virtù di una espressa norma transitoria, a soggetti non ricompresi in una disposizione dal contenuto tassativo.

Al riguardo, deve precisarsi che la disciplina speciale, nel testo originario come in quello vigente, consente che i soli benefici economici possano essere estesi agli uditori giudiziari destinati, a decorrere dal 1 gennaio 1996, alle sedi individuate quali disagiate, una volta decorso il primo biennio di permanenza in tali uffici (art. 8 L. 133/98).

Il Consiglio ha già in passato precisato, con deliberazione del 13 maggio 2009, che la disposizione che prevede l'estensione dei soli benefici economici è di stretta applicazione, come tale non suscettibile di interpretazioni estensive.

La legge 133/1998 - nel testo originario come pure in quello risultante dalle modifiche introdotte nel 2008 e nel 2009 - non prevede, infatti, l'estensione dei benefici giuridici connessi alla individuazione della sede quale disagiata e, in particolare, l'estensione del diritto, in caso di trasferimento a domanda, a essere preferito a tutti gli altri aspiranti (art. 5 della l. 133/1998 nel testo originario).

Nella prospettiva del legislatore i benefici della disciplina speciale, salve le puntuali deroghe espressamente previste, spettano, pertanto, ai soli magistrati che siano specificamente destinati, previa dichiarazione di disponibilità, ai posti banditi e individuati, con apposita delibera, quali sedi disagiate. Tanto si spiega, peraltro, con il carattere di incentivo al trasferimento, oltre che alla permanenza nella sede, da riconoscersi a detti benefici.

Non possono in tale quadro, in definitiva, concepirsi ipotesi di estensione dei benefici della l. 133/1998 diverse da quelle espressamente individuate dal legislatore.

Tutto ciò premesso,

delibera

di rispondere al quesito nel senso che al magistrato insediato presso una sede giudiziaria, successivamente dichiarata disagiata ai sensi della legge 133/1998, non può estendersi il beneficio del diritto, in caso di trasferimento a domanda, ad essere preferito a tutti gli altri aspiranti”.

Studio relativo alla composizione della commissione per la valutazione dei magistrati partecipanti a concorsi per la copertura dei posti vacanti della Corte di Cassazione, prevista dal D. Lgs. 160/2006, alle attività della commissione suddetta ed ai rapporti tra questa e la Terza commissione referente.

(Circolare n. P- 28652 del 18 novembre 2008 - Delibera del 12 novembre 2008 e succ. mod. - aggiornata alla delibera del 9 novembre 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 novembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

CIRCOLARE IN MATERIA DI COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ SCIENTIFICA E DI ANALISI DELLE NORME DEI MAGISTRATI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI LEGITTIMITÀ, PREVISTA DAL D.LGS. 160/2006.

Capo I - Istituzione della commissione tecnica

1. E' istituita la commissione tecnica prevista dall'art. 12, comma 13, D.lgs. n. 160/06 per la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei magistrati aspiranti al conferimento delle funzioni di legittimità.
2. La commissione ha il compito di fornire al Consiglio superiore della magistratura un'informazione oggettiva, precisa e completa, critica e valutativa della capacità scientifica e di analisi delle norme di ciascun aspirante alle funzioni di legittimità.

Capo II - Criteri di selezione e prerogative dei componenti magistrati¹

1. La commissione tecnica è istituita con delibera del C.S.M. e dura in carica due anni. I componenti non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.
2. **L'attività di selezione dei componenti magistrati della commissione tecnica è compito della Terza commissione consiliare referente, la quale provvede alla scelta dopo aver raccolto le disponibilità dei magistrati previo interpello generale tra coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al successivo comma.**
3. **Possono dichiarare la propria disponibilità a far parte della commissione i magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità nonché i magistrati con funzioni di legittimità in quiescenza da non oltre 6 mesi, che esercitano o hanno esercitato per almeno due anni le funzioni di legittimità. Sono esclusi dalla selezione i magistrati che rivestono funzioni semidirettive e direttive di legittimità o di merito, nonché il direttore dell'ufficio del massimario presso la Corte di cassazione.**
4. Ai componenti della commissione tecnica è assicurato un esonero parziale dal lavoro limitatamente al periodo necessario allo svolgimento dell'attività della commissione stessa e nella misura che sarà stabilita di volta in volta dal C.S.M. In relazione a ciascun concorso per il conferimento delle funzioni di legittimità.
5. Ai componenti della commissione tecnica è riconosciuto un compenso di euro 108 lordi per seduta.

¹ Il Capo II è stato così sostituito con delibera del 9 novembre 2011.

Capo III - Compiti della commissione tecnica

1. La Commissione tecnica valuta esclusivamente la capacità scientifica e di analisi delle norme attraverso un esame dei titoli professionali e scientifici prodotti dai candidati.
2. A tal fine, la capacità scientifica e di analisi delle norme si riscontra nell'attitudine del candidato ad interpretare il dato normativo in modo coerente con il sistema ordinamentale, secondo i canoni di logicità e sistematicità ed attraverso un percorso logico-giuridico funzionale alla soluzione del caso pratico.

Capo IV - Attività della commissione

1. La Commissione tecnica deve svolgere il compito assegnatole entro il termine di volta in volta fissato dal Consiglio all'atto della pubblicazione dei posti che comportano l'attribuzione delle funzioni requirenti e giudicanti di legittimità.
2. La Commissione tecnica, per lo svolgimento del compito assegnatole, deve in primo luogo valutare i titoli professionali individuati negli atti e nei provvedimenti redatti dal magistrato, da cui sono deducibili lo studio e l'impegno ricostruttivo sulle questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse. Inoltre la Commissione tecnica valuta gli eventuali titoli scientifici prodotti dal magistrato al fine di individuare la sua propensione alla elaborazione dottrinarica che parimenti può essere significativa della necessaria capacità scientifica e di analisi delle norme.
3. Il magistrato che intende ottenere il conferimento delle funzioni di legittimità ha l'onere di produrre, all'atto della domanda, la scheda di autorelazione, i provvedimenti giudiziari e gli altri titoli scientifici che ritenga utile allegare per la valutazione in oggetto, salva la facoltà di richiamare i documenti già inseriti nel fascicolo personale.
Potranno essere prodotti non più di 10 provvedimenti giudiziari redatti dal candidato negli ultimi dieci anni rispetto alla data di pubblicazione del posto.
Potranno, altresì, essere prodotti titoli scientifici in numero non superiore a 15.
4. I magistrati fuori ruolo potranno produrre gli atti ed i provvedimenti redatti prima del collocamento fuori ruolo, nonché gli altri titoli ritenuti utili.
5. Per l'accesso alle funzioni di legittimità da parte dei magistrati che abbiano conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità devono essere prodotti i titoli scientifici richiesti dalla legge, in aggiunta ai provvedimenti giudiziari comunque necessari per valutare la prevista capacità scientifica e di analisi delle norme.
6. La Commissione tecnica per lo svolgimento della sua attività si avvale del personale della Segreteria della Terza commissione referente. Delle sedute della Commissione tecnica è redatto apposito verbale in conformità delle disposizioni di cui all'art. 39 del Regolamento interno del Consiglio in quanto compatibili.

Capo V - Il parere sulla capacità scientifica e di analisi delle norme

1. La Commissione tecnica esprime la sua conclusione attraverso un parere motivato, secondo lo schema allegato alla presente circolare, che consiste in un giudizio articolato dal quale emerge la valutazione sull'unico parametro indicato dalla legge, desunto dalle fonti di conoscenza prodotte dal candidato.
2. La Commissione tecnica delibera validamente con la presenza di almeno tre componenti e formula il suo parere con relazione collegiale, fatta salva la possibilità di allegare un eventuale parere dissenziente.
3. Il parere espresso dalla Commissione tecnica ha validità limitatamente alla sola procedura concorsuale alla quale ha partecipato il candidato. La Commissione nella sua valutazione deve tenere conto degli eventuali pareri espressi in precedenza sul medesimo candidato.
4. Il parere espresso dalla Commissione tecnica assume rilevanza di requisito preliminare rispetto alla valutazione delle attitudini come specificamente previsto dal par. XV della Circolare n. 15098/93.

Capo VI - La decisione difforme del Consiglio superiore rispetto al parere della commissione tecnica

1. La terza Commissione referente, qualora intenda discostarsi dal parere espresso dalla commissione tecnica, deve acquisire tutti gli elementi utilizzati dalla commissione tecnica per l'espressione del suo parere e, nel contempo, deve rivalutare gli stessi con riferimento al requisito della capacità scientifica e di analisi delle norme previsto dalla legge.
2. In tal caso la terza commissione referente deve formulare una autonoma motivata proposta che tenga conto del precedente parere difforme espresso dalla commissione tecnica, il quale verrà acquisito agli atti del procedimento.

Commissione Tecnica ex art. 12, comma 13 d.lgs. n. 160/2006

PARERE PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITÀ SCIENTIFICA E DI ANALISI DELLE
NORME DEI MAGISTRATI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI
LEGITTIMITÀ

a. Dati generali

Magistrato richiedente: dott./dott.ssa

Ufficio di appartenenza:

Funzioni attualmente ricoperte:

Funzioni di legittimità richieste:

Scheda di autorelazione: si no

b. Fonti di conoscenza:

- provvedimenti giudiziari: _____

- pubblicazioni scientifiche e relazioni a convegni giuridici ove inserite o comunque inseribili nel
fascicolo personale del magistrato: _____

c. Parere sulla capacità scientifica e di analisi delle norme:

motivazione

Data _____

La Commissione tecnica

Allegati:

1. Provvedimenti giudiziari

2. pubblicazioni scientifiche e relazioni a convegni giuridici

Relazione

I.- Fonte normativa.

La commissione per la valutazione “della capacità scientifica e di analisi delle norme”, ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità, è prevista dall’art. 12 del D.lgs. n. 160/06, come modificato dalla L. 30 luglio 2007 n. 111: i commi da considerare sono i seguenti:

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all’articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito é oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione é composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell’incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, é prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato, né sulla collocazione nel ruolo di anzianità o ai fini del conferimento di funzioni di merito.

15. L’organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, é tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

II. Natura della commissione di valutazione.

1. L’art. 12, comma 13, D.lgs. n. 160/2006 stabilisce che per il conferimento delle funzioni di legittimità deve essere valutata anche “la capacità scientifica e di analisi delle norme” del magistrato; tale requisito è “oggetto di valutazione” da parte di un’apposita Commissione, nominata dal Consiglio superiore della magistratura.

Preliminarmente occorre stabilire la natura e l'ambito funzionale della inedita Commissione prevista dalla riforma ordinamentale.

Giova considerare che il Consiglio superiore della magistratura esercita i propri poteri in forme procedimentali; sono prescritte, infatti, un'istruttoria ed una relazione da parte della Commissione referente competente per materia, la discussione e la deliberazione del plenum, cui fa seguito la pubblicazione e l'esecuzione dell'atto approvato. Gli atti del Consiglio, cioè, pur nella diversità e varietà delle attribuzioni, sono tutti atti collegiali, che pongono capo allo specifico "procedimento consiliare".

Il Consiglio si articola infatti in Commissioni, le quali hanno il "compito di riferire" al plenum, secondo quanto stabiliscono gli artt. 3 e 11, ultimo co., L. 24 marzo 1958, n. 195 e l'art. 31, 1° comma, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916; gli artt. 31, 2° comma e 43, 3° comma, del Regolamento Interno, chiariscono poi che ciascuna Commissione è competente per la presentazione al Consiglio di proposte, o di relazione scritta, da trasmettere al Vicepresidente, che ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti, in allegato all'ordine del giorno della seduta plenaria.

La potestà di governo sui magistrati risulta invero attribuita, tanto nella titolarità che nell'esercizio, all'organo di governo autonomo nell'interezza della sua composizione. In tal senso, infatti, sono stati costantemente interpretati gli artt. 105, 106, ult. co., 107, 1° co., Cost., cioè quelle norme che delineano i poteri del Consiglio superiore della magistratura.

2. Dall'esame del testo normativo, emerge che la nuova disciplina ha configurato la commissione istituita dal comma 13 come un organo tecnico ausiliario della Commissione consiliare competente alla destinazione dei magistrati all'esercizio delle funzioni di legittimità.

Difatti a norma dell'articolo 105 della Costituzione spettano al Consiglio superiore della magistratura tutti i provvedimenti che riguardano lo status dei magistrati.

Sarebbe, quindi, costituzionalmente illegittima non soltanto qualunque norma che attribuisse ad altri organi la competenza all'adozione di tali provvedimenti, ma anche qualunque norma che attribuisse ad organi estranei al C.S.M. funzioni e poteri idonei ad incidere sulle autonome determinazioni del Consiglio, come avverrebbe se alla commissione venisse riconosciuta una partecipazione al procedimento decisionale con possibilità di condizionarne l'esito. Peraltro, l'incostituzionalità non potrebbe essere esclusa o attenuata neppure dal fatto che si tratti di organi nominati dal medesimo C.S.M.: il quale non ha, infatti, la possibilità di disporre delle prerogative e delle funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, né può rinunciare al potere-dovere di esercitarle in piena autonomia.

Tali principi, ovvi e pacifici, impongono di ritenere che in tema di assegnazione di funzioni di legittimità (come in tema di valutazioni di professionalità, trasferimenti, nomine a incarichi direttivi e semidirettivi ecc.) il procedimento decisionale sia esclusivamente ed integralmente di competenza del CSM, senza alcuna possibilità di attribuire ad organi estranei al Consiglio funzioni idonee ad incidere sulle autonome determinazioni consiliari o a condizionarle.

Diversamente è ovvio che il CSM ben può utilizzare e la legge può prevedere che utilizzi gli strumenti più idonei per istruire le sue procedure e, quindi, possa anche servirsi di soggetti ad esso estranei per acquisire materiale informativo o comunque utile alle sue valutazioni ed in questa direzione vanno individuati i compiti della specifica Commissione prevista dall'art. 12 co. 13 D.Lgs 160/2006.

III.- Compiti della commissione tecnica.

Ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità deve essere valutata *anche* la capacità scientifica e di analisi delle norme, che rappresenta uno degli elementi di valutazione.

La commissione tecnica, infatti, non deve esaminare "i candidati", ma esclusivamente i loro "titoli professionali e scientifici", come si esprime il comma 14 dell'art. 12: vale a dire le sentenze e

gli altri provvedimenti giudiziari e gli eventuali scritti giuridici extragiudiziari.

La complessità di tale valutazione determina la necessità – avvertita dal legislatore – di delegare ad un organismo tecnico esterno-interno il compito di fornire alla terza commissione e al Consiglio superiore della magistratura gli strumenti utili per effettuare con rapidità, correttezza e trasparenza una valutazione corretta.

La finalità di un tale esame è esclusivamente quella di accertare *la capacità scientifica e di analisi delle norme* che i titoli siano eventualmente idonei a dimostrare, e non anche altri profili da tenere presenti nel giudizio attitudinale (ad esempio la capacità di resa, la capacità di organizzare il proprio lavoro, l'equilibrio, l'indipendenza ecc.), ciò in quanto il giudizio finale spetta al Consiglio, che deve operare una valutazione complessiva. Del resto, il giudizio sulle attitudini specifiche a svolgere le funzioni di legittimità non potrà prescindere, in prospettiva, dal profilo professionale del magistrato “costruito” negli anni dalle valutazioni quadriennali, che devono servire anche a monitorare e rilevare, nel corso della vita lavorativa, l'eventuale sviluppo di una o più specifiche attitudini (per ricoprire incarichi direttivi, per svolgere funzioni di legittimità e per transitare dalla funzione requirente a quella giudicante e viceversa).

In realtà, il compito della commissione tecnica non è quello di procedere direttamente ad una decisione sulla *capacità scientifica e di analisi delle norme* dei candidati ed unicamente su tale parametro, ma quello di dare alla commissione referente un parere utile per la valutazione finale che spetta al Consiglio.

E' chiaro, per altro verso, che alla commissione tecnica non si possa affidare un mero compito di lettura e di sintesi riassuntiva, che sarebbe del tutto inutile ai fini per i quali la medesima commissione è stata istituita: se essa deve fornire alla commissione consiliare i materiali e gli strumenti per una valutazione, la sua descrizione del materiale esaminato deve certamente essere oggettiva, ma deve anche essere critica e valutativa.

Quel che la commissione tecnica deve fornire alla commissione consiliare è, quindi, sia un'informazione oggettiva e completa, che una valutazione critica dei titoli acquisiti da ciascun candidato, alla stregua dei criteri indicati dal Consiglio superiore della magistratura.

Il parere della commissione tecnica assume il rilievo di una condizione preliminare per la valutazione del candidato da effettuare secondo i parametri previsti dalla circolare n. 15098/93 al par. XV. In particolare la valutazione della commissione tecnica riflette il suo precipuo significato come condizione per la successiva attribuzione dei punteggi relativi al parametro delle attitudini che restano prerogativa esclusiva della terza commissione referente.

Peraltro deve segnalarsi che il nuovo assetto ordinamentale, che ha delineato la nuova procedura finalizzata al conferimento delle funzioni di legittimità, riverbera immediati effetti nell'ambito dello specifico procedimento relativo alla nomina dei consiglieri di cassazione per meriti insigni.

Pertanto, oltre ai pareri resi dal Consiglio Universitario Nazionale o dal Consiglio Nazionale Forense, nell'ambito del procedimento per la nomina di professori universitari ed avvocati per meriti insigni, in applicazione del disposto di cui all'art. 12, D.L.vo n. 160/2006, che regola il conferimento delle funzioni di legittimità, dovrà essere acquisito anche il parere della commissione di cui al comma 13, del citato art. 12. La valutazione resa dalla commissione di cui al comma 13 si qualifica, quindi, come condizione di legittimità della stessa procedura finalizzata alla nomina all'Ufficio di Consigliere di Cassazione, per meriti insigni.

IV.- Il concorso riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità.

Ai sensi dell'art. 12 co. 14 D. Lgs. 160/2006 in ogni concorso per la copertura di posti di legittimità il 10% deve essere riservato ai magistrati che hanno superato la seconda o la terza valutazione di professionalità. Anche per tali magistrati varrà la stessa procedura, con la

precisazione che dovrà essere preliminarmente valutata, da parte del C.S.M., la sussistenza dei requisiti che consentono di partecipare anticipatamente al concorso.

Dal testo legislativo dedicato alla procedura concorsuale in oggetto si evince chiaramente che soltanto per essa viene riconosciuto autonomo rilievo ai titoli scientifici, giacché gli stessi sono contrapposti ai “titoli professionali”, di cui il candidato sia in possesso e costituiscono specifico requisito per la partecipazione al concorso.

In caso di mancata copertura dei posti messi a concorso secondo tali modalità, gli stessi posti saranno assegnati sulla base delle graduatoria redatta secondo le regole ordinarie.

V.- Modalità di scelta dei componenti della commissione tecnica.

Dalla natura di strumento tecnico dell'istruttoria demandata alla commissione consiliare, dai suoi compiti e dai suoi rapporti con la commissione referente e l'intero Consiglio discende la scelta di criteri e regole per la nomina dei componenti togati della commissione prevista dal comma 13. La norma riserva al C.S.M., infatti, la scelta dei tre magistrati (fra quelli che *hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni*) che dovranno contribuire – nell'ambito della commissione tecnica – a fornire al C.S.M. un'informazione oggettiva, precisa e completa, critica e valutativa dei titoli di ciascun aspirante alle funzioni di legittimità.

La scelta deve essere orientata dalla necessità di avere, all'interno della commissione tecnica, magistrati dotati di specifica esperienza nei tre settori fondamentali (civile, penale, lavoro), in modo che sia garantita una corretta valutazione dei titoli di tutti i candidati.

Si è ritenuto, quindi, di escludere sia l'ipotesi di un vero e proprio concorso, sia quella di un interpellato diretto a tutti i magistrati in possesso dei requisiti di legge, per un duplice ordine di ragioni.

Anzitutto, la procedura concorsuale (e lo stesso discorso vale per la procedura dell'interpellato) sarebbe addirittura più lunga e laboriosa di quella per la selezione e la nomina dei magistrati cui assegnare le funzioni di legittimità, mentre la commissione tecnica è stata prevista per assicurare non tanto, o non soltanto, una maggiore imparzialità di giudizio (avendo la stessa composizione mista della commissione referente e del *plenum* del Consiglio, ma con una maggiore percentuale della componente laica rispetto a quella togata), quanto, e soprattutto, una maggiore rapidità nell'esaminare i titoli e valutare la loro idoneità a dimostrare il grado di *capacità scientifica e di analisi delle norme*; e dunque per consentire al C.S.M. di procedere più rapidamente alla copertura dei posti vacanti pubblicati.

Inoltre, dalla natura di strumento istruttorio della commissione tecnica, cui affidare un compito delicatissimo, e dal suo necessario rapporto fiduciario col Consiglio, deriva l'esigenza che la commissione sia composta certamente di “esperti” qualificati sul piano delle competenze giuridiche, ma anche capaci – per la propria storia professionale – di garantire all'intero Consiglio un'assoluta indipendenza di giudizio.

Appare, pertanto, opportuno, mutuando dal sistema di scelta dei componenti laici del comitato scientifico, stabilire che ciascun consigliere possa indicare una rosa di tre magistrati (un civilista, un penalista e un lavorista, ovviamente dopo averne accertato la disponibilità).

Nell'ambito di questa lista, la III Commissione potrà operare una scelta ragionata da proporre all'approvazione dell'assemblea plenaria.

Nell'effettuare tale scelta dovrà essere valutato positivamente il fatto che i componenti della commissione abbiano l'esercizio attuale delle funzioni di legittimità e che le stesse siano maturate per un congruo numero di anni, fermo restando il requisito stabilito dalla legge (l'esercizio attuale o pregresso delle funzioni di legittimità *per almeno due anni*). Infatti, l'attualità delle funzioni di legittimità potrà meglio garantire la conoscenza delle esigenze contingenti dell'ufficio, alla cui

stregua misurare e valutare le competenze giuridiche necessarie in un determinato momento storico per esercitare al meglio le funzioni di legittimità.

Peraltro, appare preferibile escludere dal novero di aspiranti a far parte della commissione i magistrati che ricoprono incarichi di dirigenza presso la Suprema Corte o la Procura Generale o che siano assegnatari di altri rilevanti compiti come quello di Direttore del Massimario. Difatti i significativi compiti assegnati alla commissione nelle procedure di nomina dei consiglieri di Cassazione e/o sostituti procuratori generali ed in particolare i tempi ristretti nell'ambito dei quali dovranno essere espressi i pareri appaiono incompatibili con lo svolgimento di funzioni di dirigenza o di altri incarichi rilevanti all'interno della Suprema Corte.

VI.- Criteri e fonti di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme

La commissione dovrà, quindi, considerare l'inclinazione allo studio ed alla ricerca e, dunque, la capacità di risolvere questioni giuridiche complesse da parte del magistrato; la loro valutazione, tuttavia, non deve essere fondata su titoli sganciati dal pregresso esercizio delle funzioni di merito ma, anzi, deve avere in tali funzioni il suo principale punto di riferimento. In altri termini, proprio la qualità dell'attività giurisdizionale svolta deve assurgere a parametro primario per la verifica della capacità scientifica e di analisi delle norme. Infatti, per poter compiutamente risolvere delicate questioni in fatto e in diritto, è imprescindibilmente necessario, al di là della - scontata - conoscenza degli istituti giuridici di riferimento, il costante e continuo aggiornamento dottrinario e giurisprudenziale, di cui non potrà non darsi conto (seppure sinteticamente e nei limiti di interesse per il caso di specie) nel corpo della motivazione degli atti e dei provvedimenti giudiziari. Pertanto, la redazione degli stessi impone la corretta interpretazione delle norme e la limpida esposizione del percorso logico-giuridico effettuato.

Da ciò consegue che i titoli professionali e scientifici da considerare vanno individuati, primieramente, negli atti e nei provvedimenti redatti dal magistrato da cui siano evincibili l'impegno ricostruttivo e metodologico su questioni di fatto e di diritto particolarmente complesse. L'ottimo magistrato, quello capace di studiare e risolvere ogni questione giuridica posta dal processo e che ha maturato col passare degli anni una professionalità indiscussa fra i colleghi, deve poter accedere alla Cassazione anche se non ha *titoli scientifici*.

L'opzione interpretativa illustrata trova utile conforto nelle recenti decisioni consiliari in tema di valutazione di professionalità dei magistrati. Invero nella circolare approvata dal C.S.M. lo scorso 4 ottobre 2007 è espressamente riconosciuto alla produzione scientifica un ruolo secondario ed eventuale, segnatamente, in sede di valutazione del parametro della "capacità". Ne consegue, quindi, che non è possibile adottare logiche diverse se non, addirittura, contraddittorie, atteso che il conferimento delle funzioni di legittimità non può certo prescindere ovvero porre nel nulla le ordinarie valutazioni quadriennali.

Il metodo di valutazione prospettato, peraltro, ha il pregio di consentire al buon magistrato di non essere superato, nell'accesso alle funzioni cui aspira, da chi è soltanto buon giurista ma non ha dato prova, sul campo, di essere buon magistrato svolgendo le relative funzioni. D'altronde, diversamente opinando, verrebbe snaturato proprio il procedimento concorsuale in oggetto, giacché si finirebbe con il trascurare le positive esperienze giurisdizionali da cui soltanto può desumersi la ricorrenza di quelle qualità professionali rilevanti nell'esercizio delle funzioni di legittimità. A ciò si aggiunga, altresì, l'importante considerazione che solo l'illustrato sistema valutativo consente di evitare il rischio (non tanto remoto) di una cesura netta tra le funzioni di merito e quelle di legittimità, che si tradurrebbe in un'inaccettabile degenerazione ordinamentale.

Il discorso vale, peraltro, anche per la valutazione della *capacità scientifica e di analisi delle norme* dei magistrati più giovani, quelli che hanno conseguito soltanto la seconda o la terza valutazione di professionalità, ai quali la legge riserva una quota del 10% dei posti vacanti.

In questo caso, l'accesso alle funzioni di legittimità non può prescindere dall'esistenza di *titoli scientifici* del candidato, specificamente richiesti dalla norma; tuttavia, non significa che la produzione di monografie, note o articoli su riviste giuridiche di rilevanza nazionale sia sufficiente per accedere alla riserva di posti in Cassazione, giacché è necessario anche il possesso di *titoli professionali adeguati*.

In attuazione di quanto sopra evidenziato ed in conformità con quanto previsto dall'art. 12 co. 15 D. Lgs. 160/2006, il Consiglio con la presente Circolare fissa i criteri di valutazione che la commissione stessa dovrà seguire nell'elaborazione dei pareri di sua competenza, fermo restando che l'apprezzamento deliberativo sul conferimento delle funzioni di legittimità è, esclusivamente ed integralmente, di competenza dell'Organo di autogoverno, in osservanza dell'art. 105 Cost.

In via preliminare devono essere definite le fonti conoscitive in base alle quali la commissione potrà esprimere il proprio giudizio circa la capacità scientifica e di analisi delle norme del candidato alle funzioni di legittimità.

Al riguardo il magistrato ha l'onere di mettere a disposizione della commissione i provvedimenti e gli ulteriori titoli che ritiene rilevanti ai fini del conferimento delle funzioni di legittimità.

Con particolare riferimento ai magistrati fuori ruolo, dovranno essere prodotti gli atti ed i provvedimenti che il magistrato ha redatto prima del suo collocamento fuori ruolo, nonché gli altri titoli che il magistrato ritenga utile produrre.

VII.- Il parere motivato della commissione tecnica.

Il parere motivato della commissione deve consistere in un giudizio articolato, dal quale emerga la valutazione della commissione sull'unico parametro relativo alle due categorie indicate dal legislatore, formulato in base alle fonti di conoscenza prodotte dal candidato. Appare opportuno, preliminarmente, chiarire quale sia il contenuto delle richiamate categorie, al fine di ben delineare l'ambito della valutazione consultiva rimessa alla commissione tecnica.

Il sintagma "capacità scientifica e di analisi delle norme" costituisce invero una endiadi, e quindi rappresenta un unitario parametro di valutazione, che viene in rilievo nell'ambito del procedimento volto al conferimento delle funzioni di legittimità.

La capacità scientifica e di analisi delle norme attinge la conoscenza degli istituti giuridici di riferimento, anche nella loro elaborazione dottrina e giurisprudenziale, che emerge sia dai

provvedimenti giudiziari che dagli ulteriori titoli scientifici prodotti dal candidato; si tratta di verificare la capacità del magistrato di impiegare le categorie elaborate dal diritto vivente anche nel quotidiano esercizio dello *ius dicere*.

Detta capacità si manifesta nell'interpretazione del dato normativo che sia coerente rispetto al sistema ordinamentale complessivo, osservante dei canoni di logicità e sistematicità, che si ponga in termini di pertinenza con riguardo alla situazione fattuale e che si articoli in una limpida esposizione del percorso logico-giuridico funzionale alla individuazione della soluzione del caso pratico.

Resta ovviamente esclusa, in linea con le previsioni di cui all'art. 11 D.Lgs. 160/2006 e con le disposizioni di circolare in materia, la possibilità di formulare valutazioni basate sul merito della decisione.

VIII.- La decisione del Consiglio Superiore difforme rispetto al parere della Commissione Tecnica.

La norma sembra attribuire un ruolo d'indirizzo al parere, che deve essere interpretato però secondo Costituzione, secondo le argomentazioni svolte in precedenza. Pertanto l'obbligo di motivazione, nel caso in cui si intenda *discostarsi dal parere espresso dalla commissione*, deve essere utilizzato per valorizzare il peso decisivo della valutazione consiliare, che ha un ruolo finale e preminente. D'altra parte, resta il fatto significativo che all'interazione tra le due articolazioni del C.S.M. (commissione referente e plenum) sia deputato – in esclusiva – il compito di munire ogni provvedimento della necessaria motivazione. L'ipotesi va disciplinata in modo da puntualizzare che il parere della commissione tecnica, descrittivo-valutativo dei titoli, può essere diversamente considerato attribuendo ai titoli stessi un diverso peso nell'ambito della valutazione complessiva della capacità giuridica. Infatti, spetta sempre alla commissione consiliare il potere di operare una riconsiderazione dei pareri alla luce degli elementi disponibili, purché retta da logicità.

In tal senso l'eventuale decisione difforme espressa dalla Terza commissione referente rappresenta lo strumento per consentire l'attribuzione o la negazione del punteggio relativo al parametro delle attitudini allo svolgimento delle funzioni di legittimità.

Inoltre, alla capacità scientifica e di analisi delle norme possono affiancarsi altri requisiti, il cui apprezzamento è di pertinenza esclusivamente consiliare (per esempio: la varietà delle esperienze lavorative in diversi settori, che arricchisce il bagaglio culturale del magistrato, lo svolgimento positivo di attività di formazione, l'espletamento di particolari funzioni quali quelle di studio e di ricerca presso la Corte Costituzionale o presso il Consiglio superiore della magistratura), che possono essere ritenuti decisivi in un giudizio di comparazione, fermo restando l'accertato requisito di una buona capacità giuridica.

Ricollocamento in ruolo del magistrato attualmente collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

(Delibera del 25 febbraio 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 25 febbraio 2016, ha adottato la seguente delibera:

"

osserva.

Il dott. ..., magistrato che ha conseguito la IV valutazione di professionalità, è stato nominato con D.M. del 24 febbraio 1997; ha esercitato attività giudiziaria per meno di cinque anni, svolgendo le funzioni di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ... (presa possesso 10 novembre 1998).

Con delibera del 7 maggio 2003 è stato collocato fuori ruolo quale ... presso la Commissione Europea in ..., incarico confermato con successive delibere del 17 marzo 2004, 15 dicembre 2004 e 15 dicembre 2005.

Con delibera del 10 gennaio 2008 è stato confermato fuori ruolo, a decorrere dal 17 dicembre 2007 quale Consigliere Giuridico del Direttore Generale per i paesi ..., con sede in ..., incarico confermato con delibera del 30 giugno 2010.

Con delibera del 7 luglio 2010 è stato confermato fuori ruolo, a decorrere dal 16 dicembre 2010, per svolgere le funzioni di "Consigliere" del Ministro degli Affari Esteri per le aree di crisi, particolarmente ... e

Con delibera del 2 maggio 2012, è stato confermato fuori ruolo in qualità di esperto giuridico alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso le Organizzazioni Internazionali ONU a

Con delibera del 17 aprile 2013 è stato, infine, confermato fuori ruolo al Gabinetto del Presidente del Senato in qualità di Consigliere per le questioni internazionali.

Il 21 luglio 2015 la Terza Commissione referente del C.S.M. ha comunicato al dott. ..., magistrato ordinario collocato fuori ruolo presso il Senato della Repubblica, che, a norma dell'art. 1, comma 68, della legge n. 190/2012, la durata complessiva del suo collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura aveva superato il periodo massimo di dieci anni (dalla data della prima delibera di collocamento fuori ruolo al 21 luglio 2015: 12 anni, 2 mesi e 15 giorni; ad oggi : 12 anni 8 mesi e 21 giorni).

Il 21 settembre 2015 è pervenuta al C.S.M. una nota redatta dal dott. ..., accompagnata da una missiva sottoscritta dal

Il dott. ... segnala, tra l'altro, che nel computo del periodo da lui trascorso fuori ruolo è inserito quello impegnato per la partecipazione, tra il giugno 2003 ed il dicembre 2007, alla missione ..., promossa dalla Commissione Europea e finalizzata ad assistere la Repubblica di ... nella ricostruzione dello Stato di diritto e, in particolare, del sistema giudiziario penale e delle forze di polizia.

Giova evidenziare che, in questa fase del progetto, il Consiglio superiore non era direttamente coinvolto né come promotore, né come partner.

Espono che, avendo egli superato, insieme a due colleghi stranieri, una selezione che ha coinvolto circa 250 magistrati di Paesi U.E., è stato inquadrato quale magistrato addetto al Dipartimento di Giustizia Penale, del quale è stato successivamente nominato direttore.

Aggiunge di avere svolto, nell'ambito della missione, molteplici funzioni, talune delle quali di natura propriamente giudiziaria (scrive il dott. ... "*...concorrevo riservatamente alla quotidiana attività giurisdizionale dell'Ufficio del Pubblico ministero: valutavo le informative di reato della polizia giudiziaria ...; redigevo deleghe di indagine alla polizia giudiziaria, formulavo atti di imputazione ...; esaminavo gli elementi di prova; partecipavo alle strategie di indagine e alle decisioni sull'esercizio*

dell'azione penale”) o di cooperazione giudiziaria penale internazionale (“...facilitando la cooperazione giudiziaria bilaterale fra Italia e ..., fungendo da referente per uffici giudiziari italiani ... e ...; coordinavo la ricerca di cittadini ... latitanti in procedimenti italiani. Io stesso ebbi modo di redigere e negoziare con il Ministero della giustizia albanese l'accordo quadro di estradizione e di cooperazione giudiziaria oggi vigente fra Italia e ..., il quale presentò rilevanti complessità politiche per il divieto di estradizione del cittadino previsto dalla Costituzione ...”).

Il concreto atteggiarsi dell'attività svolta, secondo quanto assunto nella nota, avrebbe dovuto indurre il C.S.M., *illo tempore*, a disporre il suo esonero dal lavoro giudiziario ordinario anziché, come in effetti avvenuto, il collocamento fuori ruolo.

A tal fine, egli richiama le circolari al tempo vigenti e quelle successivamente adottate dal C.S.M. e rileva, ulteriormente, che altri magistrati ordinari italiani, che hanno in seguito partecipato alla stessa missione ... o ad altre ad essa assimilabili, hanno fruito, per periodi continuativi assai lunghi, dell'esenzione dal lavoro ordinario senza essere collocati fuori ruolo.

Osserva, pertanto, che il periodo trascorso presso la missione ..., pari a quattro anni e sette mesi, non dovrebbe essere considerato ai fini del computo del limite decennale previsto dall'art. 1, comma 68, della legge n. 190/2012.

Sotto altro aspetto, rileva che l'adozione dell'interpretazione “sostanzialistica e coerente” da lui propugnata gli consentirebbe di non determinare pregiudizio, a metà della legislatura, alle funzioni del Presidente del Senato della Repubblica, della quale egli è unico consigliere giuridico e, quindi, di “conferire continuità all'attività di strettissimo ausilio e collaborazione da me svolta nei riguardi della seconda carica dello Stato”; in quest'ottica, segnala, ulteriormente, che il limite decennale allo svolgimento, da parte dei magistrati ordinari, di attività fuori ruolo, non si applica agli incarichi presso la Presidenza della Repubblica e che, avuto riguardo alle funzioni di supplenza della massima carica dello Stato riservata, a norma dell'art. 86 Cost., al ..., il regime eccezionale ben potrebbe essere esteso all'incarico da lui in atto ricoperto.

Con successiva nota del 29 settembre 2015, il dott. ... allega il rapporto per la valutazione di professionalità redatto dal Vice Capo-Direttore del Personale della Missione ..., dal quale risulta, tra l'altro, che egli, tra l'1 giugno 2003 ed il 16 dicembre 2007, ha svolto attività giudiziaria presso la Procura Generale della Repubblica di ..., ove si è, specificamente, occupato di “strategie investigative nella materia della criminalità organizzata ed economica”, “strategie processuali per i procedimenti più rilevanti”, “cooperazione internazionale”, e presso la Procura Antimafia, ove ha trattato i temi relativi a “uso delle intercettazioni telefoniche, confische di patrimoni illeciti, procedimenti con riflessi transnazionali” ed ha “contribuito in modo determinante alla cattura di molti latitanti e alle maggiori indagini di criminalità organizzata del paese”.

Tutto ciò premesso nella seduta del 24 settembre 2015, la Terza Commissione referente ha chiesto all'Ufficio Studi e Documentazione di volere formulare un parere collegiale in ordine alle osservazioni presentate dal dott. ..., magistrato ordinario collocato fuori ruolo presso il Senato della Repubblica, relative al computo della durata massima decennale prevista dall'art. 1, comma 68, della legge n. 190/2012.

Si riportano di seguito le osservazioni dell'Ufficio studi:

«Lo stato giuridico dei magistrati incaricati dei progetti internazionali di collaborazione con istituzioni e organismi internazionali.

Le osservazioni formulate dal dott. ... ed il tenore della richiesta di parere attengono ad un tema che più volte è stato oggetto di attenzione da parte del C.S.M..

L'Ufficio Studi, in particolare, ha redatto in argomento una pluralità di relazioni (tra le quali vanno segnalate quelle nn. 67/2002 e 139/2007, allegate alla presente), la più recente delle quali,

contraddistinta dal n. 443/2010 e pure allegata, predisposta su richiesta della Sesta Commissione, contiene una “ricognizione delle normative riguardanti il possibile inquadramento giuridico dei magistrati incaricati di progetti internazionali”.

Rinviando alla lettura di tale documento per la compiuta ed esaustiva disamina degli argomenti ivi trattati, va qui segnalato come gli incarichi internazionali che possono essere assunti da magistrati ordinari vengono inquadrati all'interno di una tripartizione, incentrata sulla natura - giurisdizionale, amministrativa o mista - della corrispondente attività.

Da un canto, si pongono, invero, i casi in cui il magistrato ordinario svolge funzioni a carattere prettamente giurisdizionale presso organi sovranazionali, quali, tra gli altri, la Corte europea dei diritti dell'uomo, la Corte penale internazionale e la Corte internazionale di giustizia.

Dall'altro, si collocano le fattispecie che vedono il magistrato deputato, in sede internazionale, allo svolgimento di compiti di tipo sostanzialmente amministrativo, ciò che accade, ad esempio, nelle ipotesi di assegnazione presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite con il ruolo di esperto giuridico, di esperto nazionale distaccato o altro equivalente.

Posizione intermedia assumono, infine, gli incarichi in ambito internazionale che impegnano il magistrato in attività sia giurisdizionale che amministrativa: a quest'ultima categoria vanno riportati, tra gli altri, i casi di partecipazione dei magistrati italiani alle cc.dd. “azioni comuni”, espressione della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea (quello che, vigente il Trattato di Maastricht, costituiva il c.d. “secondo pilastro”).

Tra le azioni dirette di istituzioni comunitarie cui hanno partecipato in maniera significativa magistrati italiani si deve annoverare la missione della Commissione Europea denominata ... (nel contesto della quale il dott. ... ha operato, previa collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura ordinaria), che si è occupata di fornire assistenza alla ristrutturazione dei servizi di applicazione della legge in Il programma mirava a fornire consulenza, formazione ed assistenza tecnica non solo alle forze di polizia albanesi (lotta al crimine organizzato, ordine pubblico), ma anche alla giustizia (migliorando la cooperazione tra le forze di polizia e i pubblici ministeri).

Nel prosieguo, la relazione n. 443/2010 affronta funditus (cfr. pagg. 14 e ss.) il tema della partecipazione dei magistrati italiani al processo di allargamento europeo e, con specifico riferimento alle ipotesi in cui il C.S.M. è stato parte di singoli progetti (cfr. pagg. 19 e ss.), analizza la questione afferente alla posizione ordinamentale dei magistrati coinvolti sulla scorta dei rilievi che, per la loro importanza in vista della risposta al quesito formulato dalla Terza Commissione, appare utile, di seguito, trascrivere:

“...ciò che caratterizza la partecipazione di magistrati italiani all'attività di cooperazione internazionale in sede comunitaria - nel processo di cd. allargamento europeo, attraverso i programmi di gemellaggio finalizzati all'institution building ed alla verifica ed alla promozione dell'acquis comunitario dei Paesi candidati o potenziali candidati all'adesione all'Unione Europea - nelle materia della giustizia, legalità, libertà e sicurezza - è che non si tratta di attività esercitate in funzioni alternative o finalizzate al perseguimento di interessi diversi da quelli propri e specifici del Consiglio superiore della magistratura, ma dell'esplicazione di obbiettivi e competenze proprie dell'Organo di governo autonomo.

I programmi di assistenza sono infatti elaborati dalla Commissione Europea, che sollecita regolarmente proposte di intervento, attraverso veri e propri bandi, alle istituzioni dei Paesi membri. Il Consiglio superiore della magistratura, consapevole dell'importanza dell'attività, della specificità delle funzioni di cui è investito e delle competenze esercitate, ha ormai stabilmente operato la scelta strategica di offrire il proprio contributo su temi specifici di interesse comunitario.

In ciascuna specifica occasione, a seguito di proposta ed aggiudicazione, dal punto di vista formale giuridico, il rapporto di collaborazione tra gli organismi europei e l'ente nazionale è stato articolato in un contratto sottoscritto dalla Commissione europea e, per conto del C.S.M., dal Segretario Generale e dal Project Leader appositamente nominato.

E' evidente che, sia in sede di sottoscrizione degli accordi che in quello di esecuzione del progetto, i magistrati che hanno operato l'hanno fatto quali rappresentanti del C.S.M. italiano responsabile del programma.

Non è quindi possibile ai magistrati interessati attribuire un ruolo ed una funzione diversa da quella di articolazioni rappresentative degli interessi e degli obbiettivi formali e sostanziali ascrivibili direttamente all'Organo di governo autonomo della magistratura.

Le prestazioni rese da magistrati in progetti di gemellaggio europeo non sono quindi in alcun modo riconducibili a funzioni o interessi esterni all'ambito delle responsabilità ed a competenze estranee a quelle del Consiglio superiore della magistratura.

Esse costituiscono piuttosto una modalità di realizzazione di funzioni proprie dell'Organo di governo autonomo della magistratura... »

Poco più avanti, in termini, se possibile, ancora più netti, l'Ufficio Studi rileva:

«...è evidente che rientri tra le specifiche funzioni proprie ed esclusive del Consiglio superiore della magistratura quella di assicurare la formazione e la permanenza di un adeguato bagaglio professionale dei magistrati, che costituisce profilo di emersione e garanzia dei valori costituzionali di autonomia ed indipendenza della funzione giurisdizionale.

Non occorre spendere eccessive argomentazioni in questa sede, rinviandosi al più sul punto alle delibere allegate, per illustrare il rilievo che la prospettiva internazionale, ed in particolare modo continentale, ha assunto nell'esercizio ordinario e quotidiano della funzione giurisdizionale, con riferimento al sistema di articolazione delle fonti normative, all'autorità delle pronunce giurisprudenziali sopranazionali, agli imponenti fenomeni sociali transnazionali emergenti.

Ora, l'impegno di magistrati italiani in contesti internazionali di cooperazione e formazione costituisce un patrimonio di sicura ed estrema utilità per l'incremento e la promozione del bagaglio professionale del singolo coinvolto – che inevitabilmente riverserà nel successivo impegno ordinario le conoscenze acquisite – e della magistratura tutta che, direttamente o indirettamente, si giova dell'immissione nel circuito di comunicazione e formazione professionale interno di esperienze di eccezionale rilievo.

Si deve quindi concludere che per la qualità istituzionale del Consiglio superiore della magistratura di unico Organo nazionale, sulla base della architettura costituzionale, competente a rappresentare l'amministrazione statale con riguardo al settore giudiziario, e per il rilievo di tale attività sotto il profilo della formazione professionale dei magistrati, la partecipazione ad attività di cooperazione internazionale, e specialmente europea, costituisce funzione propria specifica ed esclusiva dell'Organo di governo autonomo della magistratura.

E' quindi fisiologico, e conseguente, che le attività in cui materialmente si sostanzia l'espletamento delle funzioni del C.S.M. nel settore internazionale – che come si è visto consistono in missioni, anche prolungate, all'estero, consulenze, ricerche, seminari – siano realizzate dal personale di magistratura, che costituisce il sostrato umano dell'esercizio di tutte le attribuzioni istituzionalmente connesse al governo ed all'esercizio della giurisdizione... »

Conclusivamente, l'Ufficio studi osserva che *«per consentire l'adeguato, efficiente e tempestivo assolvimento degli incarichi in questione può essere utilizzato lo strumento dell'esonero, totale o parziale dal lavoro giudiziario ordinario che, attraverso il metodo tabellare consente la valutazione trasparente della congruità e la predisposizione di accorgimenti organizzativi secondo criteri obbiettivi e predeterminati idonei ad evitare pregiudizio all'esigenza di trattazione efficiente e tempestiva di tutti gli affari giurisdizionali presso l'ufficio giudiziario interessato» ed auspica che “il Consiglio intervenga, nell'esercizio del suo potere di governo autonomo, a disciplinare la materia attraverso la definizione di*

una normazione secondaria organica generale ed astratta che consenta di sottrarre la materia alle incertezze teoriche ed operative tuttora esistenti”.

L’elaborazione dell’organo di consulenza e ricerca è stata, successivamente, mutuata dal Consiglio superiore della magistratura che, nell’allegata delibera del 6 dicembre 2012, avente ad oggetto “Stato giuridico dei magistrati incaricati dei progetti internazionali di collaborazione con istituzioni e organismi internazionali”, ha fatto interamente propria la prospettiva sottesa al parere n. 443/2010 e stabilito, nella parte dispositiva, che “che la partecipazione del magistrato a progetti di cooperazione giudiziaria ed istituzionale in sede internazionale non può avvenire previo suo collocamento fuori dal ruolo ordinario, né a titolo di incarico extragiudiziario, potendo invece implicare, a legislazione vigente, l’esonero dal lavoro giudiziario ordinario, da determinarsi, nell’entità e nelle modalità, attraverso il metodo tabellare, in funzione della trasparente valutazione della sua congruità e della predisposizione di ogni utile accorgimento organizzativo, secondo criteri obiettivi e predeterminati, idonei ad evitare pregiudizio all’esigenza di trattazione efficiente e tempestiva degli affari giurisdizionali pendenti presso l’ufficio giudiziario di appartenenza”.

Per quanto, alla luce di quanto sin qui esposto, possa apparire superfluo, non è inutile ribadire come dalla lettura della delibera del 6 dicembre 2012 emerga in modo assolutamente univoco¹ che il provvedimento si riferisce alle sole iniziative alle quali il C.S.M. abbia direttamente partecipato.

Coerente con tale indirizzo è, dunque, il fatto che alcuni magistrati italiani, selezionati per concorrere a progetti dei quali il C.S.M. è stato o è tuttora partner, abbiano fruito dell’esonero dal lavoro ordinario anziché essere collocati fuori ruolo.

E’ questo il caso del dott. ..., autorizzato, con le allegate delibere del 9 ottobre 2013 e dell’8 ottobre 2015, adottate in espressa attuazione di quella, sopra richiamata, del 6 dicembre 2012, ad assumere – dal 10 ottobre 2013 sino al 31 marzo 2017 - l’incarico di “Long Term Expert” Prosecutor nell’ambito del progetto comunitario “Consolidation of the Law Enforcement Capacities in ... (Pameca IV)”, cui il C.S.M. ha aderito assumendo la posizione di “junior partner”.

Già in epoca antecedente all’adozione della delibera del 6 dicembre 2012, il C.S.M., con l’allegata delibera del 22 settembre 2010 aveva, del resto, disposto l’esonero totale dal lavoro ordinario, per l’intera durata della missione Euralius (promossa dalla Commissione Europea e finalizzata a fornire assistenza al settore giudiziario in ...), al dott. ..., designato quale Vice-Capo del Progetto, cui il C.S.M. ha partecipato in qualità di “junior partner”.

I due casi testé citati – ed evocati dal dott. ... alle pagg. 5-6 delle sue osservazioni del 21 settembre 2015 – si connotano, quindi, per il diretto coinvolgimento del C.S.M. nei progetti, da cui è disceso, per le ragioni ampiamente esplicate nella delibera del 6 dicembre 2012 e ribadite, di recente, in quella, qui allegata, del 10 dicembre 2014, l’esonero dal lavoro ordinario per i magistrati interessati anziché il loro collocamento fuori ruolo.

Diversamente, il C.S.M. ha costantemente applicato l’istituto del collocamento fuori ruolo, su richiesta del Ministro della giustizia, per tutti quei magistrati che sono stati chiamati a partecipare a missioni internazionali, promosse in ambito UE o ONU, nelle quali l’Organo di autogoverno non è stato direttamente coinvolto.

A titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si allegano al presente parere alcune delibere, adottate tra il 2009 ed il 2015, con riferimento alla posizione dei dottori ..., ..., ..., ..., ..., ..., ..., ...,

I provvedimenti che riguardano i magistrati testé citati, il più recente dei quali è stato approvato dall’Assemblea Plenaria nella seduta del 4 novembre 2015, appaiono, dunque, del tutto coerenti con l’opzione sistematica sino ad oggi privilegiata dal C.S.M., stando alla quale, si ribadisce, la

¹ Ed invero, dopo che, al primo paragrafo, tali attività sono compiutamente descritte, quello successivo inizia indicando il tema da affrontare nello “status da riconoscersi ai magistrati impegnati nelle attività sopra descritte”.

partecipazione del magistrato italiano ad “azioni comuni” alle quali il C.S.M., in quanto istituzione, sia rimasto estraneo, presuppone il collocamento fuori ruolo dell’interessato.

Ne discende, avuto riguardo agli indirizzi seguiti in materia dal C.S.M. ed alle osservazioni formulate dal dott. ..., che nessuna ingiustificata disparità si ravvisa nella qualificazione, in chiave ordinamentale, della vicenda che lo ha riguardato rispetto a quelle che hanno visto protagonisti, rispettivamente, i dottori ... e

Il dott. ... deduce, ulteriormente, che, avendo egli svolto, in occasione della partecipazione alla missione ..., attività di natura prevalentemente giurisdizionale, l’applicazione dell’istituto del collocamento fuori ruolo avrebbe dovuto essere esclusa alla luce della previsione, contenuta nelle circolari che, negli anni considerati, hanno regolato la materia (nn. P-15972 del 20 luglio 2000, P-2766 del 6 febbraio 2008 e P-12046), secondo cui la normativa secondaria “si applica ai collocamenti fuori ruolo relativi all’attribuzione di compiti e funzioni extra-giudiziari ed extra-giurisdizionali”.

Il rilievo, benché, in certa misura, suggestivo, si palesa, tuttavia, non decisivo.

Le relazioni illustrative alle richiamate circolari chiariscono, invero, che con la previsione in esame si è inteso “riaffermare un principio di carattere generale secondo il quale chiunque svolga funzioni giurisdizionali o, più in generale, giudiziarie non è soggetto alla disciplina dettata per i collocamenti fuori ruolo, anche se tali funzioni vengano esercitate al di fuori dell’ambito degli uffici giudiziari previsti dalle norme di ordinamento giudiziario, a favore di un ente o di un organismo internazionale” e specificano, subito dopo, che “assumono rilievo, in tale prospettiva, gli incarichi affidati ai magistrati quali componenti di Tribunali internazionali, ovvero di Corti di giustizia, con l’attribuzione di compiti sia di giudice sia di pubblico ministero”, sì da “escludere che detti incarichi presso organismi internazionali di giustizia, pur conferiti previa delibera del Consiglio, siano sottoposti alla disciplina dei collocamenti fuori ruolo, per la semplice ragione che la partecipazione italiana ad enti di giurisdizione sovranazionale corrisponde ad un preminente interesse della giurisdizione stessa che non può e non deve essere valutato in termini di un rapporto di leale collaborazione”.

Ad onta, dunque, di una certa imprecisione a livello terminologico, è logico inferire che il Consiglio, nell’attestare che le norme di circolare si applicano “ai collocamenti fuori ruolo relativi all’attribuzione di compiti e funzioni extra-giudiziari ed extra-giurisdizionali”, ha inteso evidenziare che, laddove un magistrato ordinario venga chiamato a far parte di un organo di giustizia sovranazionale (quale, ad esempio, la CEDU o la CPI), non vi è spazio per l’applicazione della normativa che subordina il collocamento fuori ruolo alla ricorrenza di determinate condizioni obiettive e, soprattutto, ad una favorevole valutazione discrezionale del C.S.M. che, in questi casi, non può che disporre in conformità alla richiesta.

Che questa sia la corretta lettura della norma è attestato, oltre che dalle indicazioni tratte dalla relazione illustrativa, da ulteriori e pregnanti elementi.

Significativo appare, in specie, il fatto che la circolare n. P-2766 del 2008, subito dopo avere affermato, al punto 1, che essa “si applica ai collocamenti fuori ruolo relativi all’attribuzione di compiti e funzioni extra-giudiziari ed extra-giurisdizionali”, chiarisca, punto 2, che “i collocamenti fuori ruolo sono consentiti soltanto nei casi in cui i compiti e le funzioni di riferimento siano previsti dalla legge o da norme dell’Unione Europea, da trattati internazionali, da altre norme primarie o dalle c.d. ‘azioni comuni’”, ciò che conferma come, nell’eventualità della partecipazione del magistrato ad una “azione comune”, si applichi la disciplina sul collocamento fuori ruolo.

Se, poi, si pone mente al tenore delle delibere che, in passato, hanno riguardato l’assunzione, da parte di magistrati ordinari italiani, del ruolo di componente di una corte internazionale (a titolo esemplificativo, si allega quella, adottata il 5 marzo 2009, relativa al dott. ..., nominato giudice della Corte Penale Internazionale), si ha modo di notare come le relative peculiarità attengano ai limiti dei poteri discrezionali rimessi al C.S.M. piuttosto che al dato formale della posizione ordinamentale assunta dagli interessati, che sono stati, comunque, sempre collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.

Del resto, indiretta, ma assai importante, conferma del singolare e speciale rilievo che viene assegnato all'assunzione, da parte dei magistrati ordinari, dell'incarico di componente di una corte internazionale, si trae dalla loro sottrazione, per effetto dell'art. 1, comma introdotta dall'art. 1, comma 70, della legge n. 190/2012, ai limiti temporali introdotti da quel testo normativo.

Stando così le cose, è ragionevole concludere nel senso che il concreto atteggiarsi dell'attività, estesa all'ambito giurisdizionale, svolta dal dott. ... in occasione della partecipazione alla missione ... non si pone in alcun modo in contraddizione con il suo collocamento fuori ruolo che, si ripete, fu disposto in perfetto ossequio all'orientamento, al tempo come all'attualità, seguito dal C.S.M..

La prospettiva suggerita dal dott. ... – il quale, in sostanza, chiede che quel lasso temporale venga espunto dal computo del periodo complessivamente trascorso fuori ruolo – pone, peraltro, notevoli difficoltà dal punto di vista giuridico-formale.

Atteso, infatti, che la legge (art. 1, comma 68, L. 190/2012) assume a riferimento il dato connesso al collocamento fuori ruolo, ovvero all'adozione di specifico provvedimento avente tale contenuto, l'eventuale riconsiderazione della sussistenza delle condizioni previste per farvi luogo dovrebbe, per necessità, avvenire attraverso un apposito percorso procedimentale, la cui individuazione è resa più ardua dall'esaurimento degli effetti del provvedimento originario e dall'esigenza di rispettare il principio di parità di trattamento.

Più chiaramente: qualora il C.S.M., lungi dal modificare, all'interno del quadro di normazione primaria, l'indirizzo sin qui seguito per il futuro – ciò che, ovviamente, rientra nelle sue prerogative – intendesse porre mano alle decisioni illo tempore assunte nei confronti del dott. ..., il ricorso all'istituto dell'autotutela rischierebbe di rilevarsi inutile, in ragione dell'effetto ex nunc degli atti di ritiro fondati su ragioni di opportunità (la retroattività essendo generalmente connessa al crisma di illegittimità dell'atto in origine adottato), ed oltremodo oneroso, in quanto da destinarsi all'intera platea dei magistrati che, sino all'epoca odierna, sono stati collocati fuori ruolo per lo svolgimento di attività analoghe a quella compiuta in ... dal dott.

Senza considerare, poi, che nel caso in cui, contrariamente a quanto qui sostenuto, si ritenesse perseguibile un intervento in autotutela con efficacia ex tunc, con conseguente ricollocamento in ruolo del magistrato "ora per allora", potrebbe ipotizzarsi il diritto dello stesso magistrato all'intero trattamento retributivo riconosciuto ai magistrati in ruolo, ove medio tempore non corrisposto. E ciò potrebbe eventualmente determinare finanche l'insorgere di responsabilità contabili in seno all'Amministrazione.

Tanto assodato, sottolineato che la soluzione sin qui esposta è quella più sicuramente rispondente al dato formale, normativo ed ordinamentale, nondimeno, appare opportuno evidenziare talune criticità che possono dare la stura ad un'analisi del tema condotta secondo un altro punto di vista. E ciò vista anche la delicatezza e complessità della materia, che – si ripete anche in questo punto dell'indagine - si confronta con la doverosa osservanza ad opera del C.S.M. del principio di leale collaborazione con altre Istituzioni costituzionali.

In un'ottica diacronica, il primo punto da porre in luce inerisce l'oggettiva incertezza di una tematica, quella appunto degli incarichi internazionali dei magistrati, che è rimasta storicamente priva di regolamentazione organica unitaria. Come sopra ricordato, l'Ufficio Studi, nel citato parere n. 443/2010, rimarcando l'assenza di discipline specifiche, primarie o secondarie, segnalava espressamente "l'opportunità di procedere alla definizione di una disciplina secondaria consiliare organica che sottragga la materia alle incertezze teoriche ed operative tuttora esistenti, fornendo un inquadramento generale ed una sistemazione stabile generale ed astratta delle soluzioni preferibili, che eviti la estemporaneità ed occasionalità delle determinazioni del caso concreto".

La prolungata assenza di una regolamentazione organica della materia è stata ed è fonte di particolare criticità anche perché nel corso del tempo è venuta sensibilmente evolvendosi la considerazione che il Consiglio ha avuto del tema d'indagine in armonia col mutamento dell'orizzonte di

riferimento². La contestualizzazione della fattispecie controversa appare, quindi, coerente con la relatività delle figure in gioco, esattamente come si legge nella Relazione modificativa della Circolare sui fuori ruolo: “l’interpretazione delle disposizioni contenute nella circolare e la loro concreta applicazione non possono prescindere da un indispensabile riferimento al momento storico in cui le stesse sono state adottate dal Consiglio”.

In estrema sintesi, all’epoca dell’incarico del dott. ..., risultava chiaramente affermato dal Consiglio “un principio di carattere generale secondo il quale chiunque svolga funzioni giurisdizionali o, più in generale, giudiziarie non è soggetto alla disciplina dettata per i collocamenti fuori ruolo, anche se tali funzioni vengano esercitate al di fuori dell’ambito degli uffici giudiziari previsti dalle norme di ordinamento giudiziario a favore di un ente o di un organismo internazionale”. Infatti, il testo della Circolare vigente nel periodo controverso, al punto 1, affermava un principio generale ed assoluto, cioè che “la circolare si applica solo ai collocamenti fuori ruolo relativi all’attribuzione di compiti e funzioni extra-giudiziari ed extra-giurisdizionali”, senza alcuna tipizzazione di un elenco chiuso di incarichi rientranti in questa categoria, ma rinviandosi ai contingenti contenuti professionali degli incarichi di volta in volta valutati.

Naturalmente occorre precisare che ciò che si è messo in discussione da parte del C.S.M. non è il formale collocamento fuori ruolo del magistrato – che è sempre stato praticato e lo è tuttora anche per coloro che svolgono funzioni prettamente giudiziarie - quali ad esempio quelle di giudice presso Corti Internazionali – ma la possibilità, in ragione del particolare rilievo e la omogeneità delle funzioni svolte con quelle istituzionali, di estendere a tali incarichi i limiti e dei vincoli ordinariamente stabiliti per ogni altro tipo di destinazione a funzioni non giurisdizionali.

Per altro verso, lo svolgimento da parte di magistrati di incarichi internazionali, a contenuto non giudiziario, era considerato dal Consiglio quale impegno altamente apprezzato dall’ordinamento, ma assolvibile – a tempo pieno - solo attraverso il collocamento fuori ruolo, all’epoca ritenuto l’unico istituto astrattamente utilizzabile. Conferma di ciò si ha nella Circolare vigente al giugno 2003, sul Collocamento dei magistrati fuori dal ruolo organico, che esprimeva il massimo favor per la partecipazione dei togati ad organismi internazionali, per esempio sottraendoli proprio al limite temporale decennale, così come a sbarramenti funzionali (es. limiti di copertura minima della pianta organica).

In questa cornice di diffuso favore, addirittura il singolo incarico del dott. ... fu oggetto di ulteriore particolare apprezzamento, se è vero che il Plenum accordò una deroga al limite quinquennale di anzianità per l’uscita dal ruolo, presupposto che questo magistrato all’epoca non aveva ancora maturato³.

Dunque, almeno sino all’anno 2010, incluso, quindi, non risulta mai emersa l’ipotesi di utilizzazione dello strumento dell’esonero totale.

In alternativa, nei casi di attività compatibili - per la saltuarietà dell’impegno e la possibilità di proseguire l’ordinaria attività di ufficio - con la permanenza in ruolo del magistrato, avuto riguardo anche alla “prossimità alle funzioni giudiziarie dei compiti ad esso relativi”, si è fatto ricorso all’istituto

² La complessità del dibattito sul punto si coglie solo considerando la numerosità dei momenti di riflessione dedicati dal C.S.M. a questo tema; tra le delibere più rilevanti: Collocamento fuori ruolo di magistrati per l’assunzione di incarichi internazionali (22.5.2002); Incontro con i magistrati italiani che, in posizione di fuori ruolo o no, svolgono incarichi presso organizzazioni ed istituzioni internazionali (26.7.2006); Stato giuridico dei magistrati incaricati dei progetti internazionali di collaborazione con istituzioni e organismi internazionali (6.12.2012); Valutazioni circa le ricadute sulle competenze del Consiglio superiore della magistratura in tema di formazione dei magistrati nell’ambito della cooperazione internazionale (23.1.2008); Eventuale applicabilità dell’istituto del collocamento fuori ruolo ai magistrati che svolgono attività internazionale (10.12.2014).

³ La delibera del dott. ... è del 7 maggio 2003, e proprio la deroga introdotta *singulatim* stimolò la modifica della Circolare, intervenuta un mese dopo (4 giugno 2003).

dell'autorizzazione all'incarico extragiudiziario⁴; in altri casi, poi, la designazione del magistrato interessato a progetti di diretto coinvolgimento consiliare, il cui espletamento, evidentemente, non interferiva con lo svolgimento dei compiti assegnati all'interessato in seno all'ufficio giudiziario di appartenenza, è avvenuta *sic et simpliciter*, senza alcuna formalizzazione autorizzatoria.⁵

Di contro, solo in tempi recenti (2010-2012), il C.S.M. ha statuito che “la partecipazione del magistrato a progetti di cooperazione giudiziaria ed istituzionale in sede internazionale nei quali il C.S.M. sia coinvolto, non può avvenire in virtù di collocamento fuori ruolo ordinario, né a titolo di incarico extragiudiziario, dovendo invece necessariamente implicare l'esonero dal lavoro giudiziario”⁶.

E' bene peraltro evidenziare, sempre in chiave di ragionamento critico, che attraverso l'utilizzazione dello strumento dell'esonero totale dal lavoro⁷, il C.S.M. ha espresso una propria prerogativa, di natura interpretativa e qualificatoria, di particolare rilievo, attinente al profilo individuativo del *quid* della giurisdizione, in modo da consentire la permanenza in ruolo del magistrato pur impegnato temporaneamente in altro incarico con peculiare morfologia⁸.

Invero, nell'elaborazione consiliare più recente, come sopra approfondito, la ragionevole individuazione di un istituto alternativo al fuori ruolo è derivata proprio dalla necessità di consentire lo svolgimento di incarichi con particolari connotati strutturali, tali in ogni caso da consentire/imporre la permanenza nel ruolo organico della magistratura dell'interessato, ovviamente con ogni corollario di status.

Se, dunque, si accedesse ad un metodo di analisi di tipo sostanzialistico e teleologico, cioè interessato a verificare il contenuto concreto delle funzioni svolte dal magistrato, ed il relativo valore rispetto alla sostanza propria della giurisdizione, anche ai fini della ratio del limite temporale previsto dalla legge n. 190, il caso del dott. ..., al pari di tutti quelli analoghi, potrebbe essere oggetto di approfondito scrutinio. In particolare, in aggiunta a quanto già illustrato nella parte che precede, potrebbe attribuirsi concreto rilievo al fatto, ove positivamente riscontrato, che, nelle funzioni svolte nella realtà, i magistrati impegnati in “azioni comuni” sin dai primi anni dello scorso decennio abbiano assolto anche – ma non solo - a compiti prettamente giudiziari.

Secondo questa diversa prospettiva, non può neppure essere del tutto trascurata la posizione sui generis assunta in itinere dall'interessato ed illustrata compiutamente al paragrafo 2, pagina 4 della nota di osservazioni dell'interessato. Invero, seppure non si tratta del lasso temporale di durata della missione ... (2003-2007), ma del periodo successivo (2008-2013), ad uno sguardo d'insieme, potrebbe essere di un qualche interesse ricordare che, su designazione del Plenum, il dott. ... ha negoziato per conto del C.S.M. l'assegnazione al medesimo di tre Progetti di Gemellaggio europeo, curandone per due (Euralius e Scuola della Magistratura croata) anche il coordinamento in loco (se ne allega la relazione finale).

Il C.S.M. ha successivamente riconosciuto che il dott. ... ha operato in sua rappresentanza, affermando “considerato che il dott. ..., magistrato fuori ruolo, in qualità di consigliere del Ministro degli Affari Esteri per le aree di crisi e la criminalità organizzata, è già stato incaricato a svolgere, per conto del Consiglio, le trattative preliminari e alla presentazione del progetto” ed ancora “appare opportuno delegare il dott. ... a rappresentare il Consiglio nei rapporti con il partner spagnolo”⁹.

⁴ Parere ufficio Studi n. 67/2002; es. incarico extragiudiziario assegnato al dott. ... in data 12 aprile 2006 per incarico quinquennale presso il Consiglio d' Europa.

⁵ Cfr. ex coeteris, delibera 22 febbraio 2006 (dott. ...); delibera 11 novembre 2009, dottori ... (project leader), ... ed altri, in Progetto twinning con partecipazione formale del C.S.M..

⁶ Delibera dott. ..., cit.

⁷ Delibera 25.5.2013 sul “Monitoraggio esoneri”, riconosce che l'esonero totale è previsto solo dalla normativa primaria in tre ipotesi tipiche; mentre la normativa secondaria ha introdotto diversi casi di esoneri parziali. Proprio per consentire una piena emersione dei casi di esonero, la Delibera oltre ad avviare un apposito rilevamento, chiarisce l'opportunità che di essi vi sia traccia nella scheda sintetica del magistrato.

⁸ Il significato di questo approccio ben si coglie se confrontato con disposizioni quali quella del comma 66, dell'art. 1 della legge n. 190/2012.

⁹ Delibera progetto Euralius, cit.

Con la conseguenza che, rispetto ad un progetto, del quale il C.S.M. era formalmente parte, il dott. ... non ha goduto di esonero, probabilmente perché già in fuori ruolo, pur avendo (anche formalmente) svolto compiti istituzionali per conto del C.S.M. stesso¹⁰.

.....

3. Decorrenza del limite decennale di permanenza fuori ruolo ai magistrati destinatari di incarichi presso la Presidenza del Senato.

Da ultimo, va dato atto della concorrente osservazione formulata dal dott. ..., il quale invoca, in ragione dei compiti di supplenza del Presidente della Repubblica che sono, per Costituzione, assegnati al Presidente del Senato, l'estensione in suo favore della normativa riservata ai magistrati ordinari destinatari di incarichi fuori ruolo presso la Presidenza della Repubblica.

Il riferimento attiene all'art. 1, comma 71, della legge n. 190/2012, in forza del quale per gli incarichi previsti dal comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 (tra i quali, appunto, rientrano quelli assunti presso la Presidenza della Repubblica), anche se conferiti successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il termine decennale di cui al comma 68 decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 190/2012.

Trattasi, è agevole notare, di norma che prevede un'eccezione, la cui applicazione, in quanto tale, non è suscettibile di essere estesa a diversi incarichi, quale quello, in atto, svolto dal dott. ... presso una distinta sede istituzionale non compresa nell'elenco di quelle per le quali è prevista una diversa decorrenza del termine decennale massimo di collocamento fuori ruolo.»

Tutto ciò premesso, il Consiglio,

- condivise le ragioni espresse dall'Ufficio studi;
- ritenuto che, nella fattispecie, non è dato apprezzare la denunciata disparità di trattamento, perché l'iniziativa di cooperazione cui partecipò il dott. ..., a differenza di quelle cui hanno preso parte magistrati gratificati dell'esonero dal lavoro ordinario, non vedeva la diretta partecipazione del C.S.M.;
- che in tutti i casi analoghi a quelli del dott. ... è stato disposto, sino all'attualità, il collocamento fuori ruolo;
- che, ove il C.S.M. dovesse diversamente determinarsi, il provvedimento di collocamento fuori ruolo illo tempore adottato dovrebbe essere posto nel nulla per iniziativa dello stesso C.S.M.;
- che il ricorso all'istituto dell'autotutela rischierebbe tuttavia di rilevarsi inutile, in ragione dell'effetto ex nunc degli atti di ritiro fondati su ragioni di opportunità;
- che, ove pure si ritenesse la possibilità di adottare atti di ritiro con effetto retroattivo, l'intervento si rivelerebbe particolarmente oneroso, in quanto da destinarsi, per tangibili ragioni di parità di trattamento, all'intera platea dei magistrati che, sino all'epoca odierna, sono stati collocati fuori ruolo per lo svolgimento di attività analoghe a quella compiuta in ... dal dott. ... (a mero scopo esemplificativo si evidenziano, oltre ad i magistrati indicati nel parere dell'ufficio studi le posizioni analoghe di ..., ..., ... e ...), nonché previa corresponsione, in favore degli stessi, dell'intero trattamento retributivo riconosciuto ai magistrati in ruolo, ove medio tempore non corrisposto;

¹⁰ Data peraltro l'assurdità di un esonero da funzioni svolte fuori ruolo.

delibera

- che sia disposto il ricollocamento in ruolo del dott. ..., attualmente fuori ruolo presso il Gabinetto del Presidente del Senato con l'incarico di Consigliere per le questioni internazionali;
- manda alla Segreteria della Terza Commissione per gli adempimenti conseguenti.

”

Istituto dell'aspettativa, ai sensi dell'art. 23 bis, 1 co., del D.Lgs n. 165/2001.
(Delibera del 23 gennaio 2013)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 23 gennaio 2013, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota in data 16 gennaio 2013 con la quale la dott. ..., magistrato ordinario che ha conseguito la V valutazione di professionalità, con funzioni di giudice del Tribunale di ..., chiede di essere collocata in aspettativa, senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, ai sensi dell'art. 23 bis, primo comma, del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, per assumere l'incarico di Direttore Amministrativo della A.S.L. 20 di ...; - visti gli atti allegati alla predetta nota;

osserva

1. - L'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'art. 23 bis D. Lgs. n.165/2001

Con riferimento alla istanza in esame è necessario premettere un inquadramento interpretativo dell'istituto della aspettativa ex art. 23 bis D. Lgs. n.165/2001, come modificato dalla L. 27.12.2006, n. 296

Il primo comma di tale norma prevede:

<<(Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato).

1. In deroga all'articolo 60 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia e, limitatamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato sono collocati, salvo motivato diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. È sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.”

Al terzo comma della medesima norma si prevede per i magistrati quanto segue:

“3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento in aspettativa, fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda.”

La disposizione normativa in esame è stata oggetto di approfondite interpretazioni da parte del Consiglio Superiore ⁽¹⁾ in numerose delibere, anche a carattere di modifica regolamentare (da ultimo quella del 3 febbraio 2010, che ha visto il passaggio di competenza interna alla trattazione delle pratiche di aspettativa ex art. 23 bis D.Lgs. n.165/2001 dalla Quarta Commissione alla Terza Commissione).

Gli arresti finali di tale attività di interpretazione ed attuazione della citata normativa nell'ambito del sistema complessivo della destinazione dei magistrati a funzioni diverse da quelle giurisdizionali devono essere riassunti in questa sede per poter correttamente decidere il caso che occupa la presente delibera.

⁽¹⁾ Si vedano i pareri dell'ufficio studi numeri 357/2004, 745/2004, 145/2007, 305/2007 e, da ultimo, n. 261/2009 che ha ricostruito l'intero percorso interpretativo.

In primo luogo deve rilevarsi come effettivamente vi siano distanze concettuali e di disciplina tra gli istituti dell'aspettativa (anche quella ex art. 23 bis D.Lgs. n.165/2001, ma si veda la previsione dell'art. 203 O.G.²⁾ e del collocamento fuori ruolo propriamente detto.

Entrambi gli atti influiscono sul solo rapporto di servizio, ma deve rilevarsi che, mentre l'aspettativa ne determina una sospensione, il collocamento fuori ruolo ne produce una modificazione, dal momento che esso si istaura, sia pure temporaneamente, con un ente diverso, che ne usufruisce in base alle regole particolari del proprio ordinamento. Per tale motivo il dipendente viene posto al di fuori della struttura burocratica cui istituzionalmente appartiene.

L'istituto del fuori ruolo mira a consentire che un ente pubblico si avvalga dell'opera di un dipendente di altra amministrazione per lo svolgimento di attività che non rientrano tra i compiti di quest'ultima e che, tuttavia, sono attinenti ai suoi interessi. Tale attinenza sta a significare che il fuori ruolo mira a soddisfare anche un interesse dell'ente a cui il dipendente appartiene, pur riconoscendosi che tale interesse non si atteggia in modo diretto, ma in via indiretta; l'aspettativa, invece, ha meri effetti sospensivi sul rapporto di servizio e trae origine da fatti diversi.

In particolare, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 23 bis L. 165/2001 è previsto che lo svolgimento dell'incarico presso altro organismo o ente sia svolto dal dipendente pubblico in posizione di aspettativa senza assegni, con mantenimento della qualifica posseduta e riconoscimento dell'anzianità di servizio⁽³⁾.

E' opportuno, a tal riguardo, sottolineare due profili che riducono la distanza fra l'aspettativa ex art. 23 bis e il collocamento fuori ruolo presso altre amministrazioni:

1) a differenza dell'aspettativa "ordinaria" prevista ex art. 203 O.G.⁽⁴⁾, l'aspettativa di cui all'art. 23 bis si caratterizza per il fatto di essere destinata non alla semplice sospensione del rapporto di lavoro senza svolgimento di alcuna prestazione lavorativa, bensì allo svolgimento di un incarico pubblico presso altro organismo o ente;

2) durante l'aspettativa ex art. 23 bis continua a maturare l'anzianità del magistrato.

Tali profili di similitudine risultano coerenti, peraltro, con la ricostruzione unitaria dei due istituti dal punto di vista dei poteri decisionali del Consiglio in merito.

Tornando alla *ratio* della normativa di cui all'art. 23 bis D.Lgs. n.165/2001, probabilmente la previsione trova la sua ragion d'essere nella opzione, di non lontana e oramai consolidata elaborazione da parte del legislatore in materia di Pubblica Amministrazione, tesa a creare maggiore mobilità tra enti pubblici, di diritto interno e di diritto internazionale, e a favorire con maggiore ampiezza lo scambio e la molteplicità di esperienze lavorative ad opera dei dipendenti interessati. Tale finalità, ovviamente, deve calarsi nella realtà specifica dell'esercizio dell'attività giurisdizionale e, sotto tale profilo, può dirsi che essa appare estranea all'ordine giudiziario, atteso che fra esso e le altre amministrazioni pubbliche la mobilità può essere solo attiva: l'ordine giudiziario è l'unica articolazione pubblica che può solo cedere forze e professionalità in favore di altre amministrazioni e non riceverne, in ragione della peculiarità della funzione e del ruolo della magistratura, con evidente ed irrimediabile perdita unilaterale di energie.

⁽²⁾ La norma è in questi termini: "Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare. I relativi posti sono dichiarati vacanti". Ciò sta a significare che il collocamento fuori ruolo è un effetto naturale ed anzi necessario dell'aspettativa, atteso che il mantenimento del posto resosi vacante del magistrato in aspettativa comporterebbe di norma un congelamento prolungato del ruolo a lui assegnato con evidente pregiudizio dei diritti costituzionalmente garantiti e che vi è necessità di assicurare continuità all'esercizio della funzione giudiziaria. Sicché il ricorso allo strumento del collocamento fuori ruolo permette al Consiglio di porre rimedio a tale situazione di vuoto, consentendo una veloce copertura del posto lasciato libero dal magistrato la cui aspettativa si protrae oltre un certo termine.

⁽³⁾ Ai sensi dell'art.1 comma 578 della L. n.296 del 27.12.2006

⁽⁴⁾ L'art. 203 O.G. stabilisce che "Il magistrato in aspettativa è posto immediatamente fuori del ruolo organico, se l'aspettativa fu concessa per motivi di famiglia, e dopo due mesi, se per motivi di salute o per servizio militare. I relativi posti sono dichiarati vacanti".

Anche, ma non solo per questo, dalla strutturazione dell'istituto risulta piuttosto evidente che se non vi fosse stata l'esplicita statuizione di applicabilità dell'aspettativa ex art. 23 *bis* cit. anche ai magistrati ordinari difficilmente esso sarebbe risultato compatibile con lo status peculiare che contraddistingue la magistratura dal resto del pubblico impiego e dunque difficilmente sarebbe risultato applicabile anche ai magistrati.

E', perciò, doveroso evidenziare e valorizzare che l'art. 23 *bis*, a fronte dell'enucleazione di una serie di presupposti automatici per l'accoglimento della richiesta, sottopone la possibilità di concedere l'aspettativa del magistrato a seguito di domanda ad una valutazione di opportunità dell'amministrazione di appartenenza e dunque, nel caso dei magistrati ordinari, del C.S.M.; in particolare il C.S.M. deve valutare la sussistenza di eventuali ragioni ostative all'accoglimento della domanda (cfr. art. 23 *bis* comma 3; si ricordi, altresì, che in linea generale il primo comma prevede il diniego, adeguatamente motivato, in caso di "preminenti esigenze organizzative" dell'amministrazione di appartenenza del soggetto richiedente).

La legge utilizza un'espressione ampia e non detta alcun elemento capace di specificarne la portata, dunque non esplicita quali possano essere le ragioni ostative idonee a giustificare il rigetto della richiesta: compete al Consiglio superiore riempire di contenuto tale espressione.

Le ragioni ostative, pertanto, possono essere le più diverse, sia di natura soggettiva (ad esempio pendenze o condanne penali o disciplinari del magistrato, magari di una certa gravità), sia di natura oggettiva ma comunque agganciate alla specifica richiesta (ad esempio situazione dell'ufficio in cui il magistrato presta servizio al momento della domanda), sia di tipo generale ed astratto (ad esempio in relazione a determinate tipologie di enti presso cui si richiede di prestare servizio). L'espressione si presta particolarmente ad un intervento di indirizzo o di normazione secondaria, orientato a specificare gli ampi margini di discrezionalità assegnati al C.S.M. per le valutazioni di propria pertinenza e senza dubbio la presente delibera si pone come primo passo in tale direzione (⁵).

Per l'elaborazione e l'enucleazione delle previste "ragioni ostative" non vi è dubbio che possano essere utilizzate categorie valutative già presenti nelle motivazioni delle decisioni consiliari anche in altri ambiti, quali quella relativa ai rapporti e alle ricadute sull'immagine e sull'imparzialità dell'azione dell'amministrazione giudiziaria derivanti dallo svolgimento di prestazioni professionali in favore di amministrazioni ed organismi anche pubblici di varia natura, connesse con le specifiche

(⁵) In questa sede ci si occupa unicamente del problema relativo alla natura dell'istituto in vista dell'autorizzazione richiesta dal magistrato istante ad essere posto in aspettativa ex art. 23 *bis* d.lgs. n.165/2001 con collocamento fuori ruolo per essere destinato alle funzioni di direttore amministrativo di una Azienda sanitaria. Vi sono tuttavia ulteriori e delicate questioni che attengono l'interpretazione della norma citata in relazione alla sua applicabilità al personale della magistratura ordinaria.

Tali questioni attengono principalmente il disposto dei commi 5 e 6 del citato articolo 23 *bis*, quest'ultimo direttamente collegato al tema fondamentale della disciplina del rientro in ruolo al termine del periodo trascorso in aspettativa :

5. *L'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte del personale di cui al comma 1 non può comunque essere disposta se:*

a)il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile; b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocimento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.

6. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle imprese destinatarie.)

Di tali questioni il parere dell'Ufficio Studi n.261/2009 ben ricostruisce i profili problematici ed è anche con questi aspetti, oltre che con quelli in questa sede affrontati della concessione dell'aspettativa ex art.23 *bis* cit., che verosimilmente l'elaborazione della normativa secondaria consiliare dovrà di qui a poco confrontarsi.

funzioni svolte dal magistrato (utilizzata per la tematica dell'autorizzabilità degli incarichi extragiudiziari), ovvero, e più significativamente, quella della ricaduta positiva per la giurisdizione a che il magistrato svolga l'incarico richiesto e della non estraneità dell'incarico stesso all'amministrazione della giustizia.

Non vi è dubbio infatti, sotto il profilo da ultimo richiamato che il CSM debba disincentivare la sottrazione di magistrati dall'esercizio di funzioni giudiziarie o giurisdizionali per destinazioni professionali (con collocamento fuori ruolo) le più diverse e non di rado del tutto lontane e scevre da qualunque attinenza anche indiretta con l'interesse dell'amministrazione giudiziaria.

A tal proposito si richiama la recente elaborazione consiliare in tema di interpretazione dell'istituto del collocamento fuori ruolo propriamente detto al fine di individuare gli ulteriori aspetti di disciplina applicabili alla aspettativa ex art. 23 bis, che comporta quale conseguenza automatica proprio il collocamento fuori ruolo.

Inoltre, deve ricordarsi che è consolidato orientamento consiliare in tema di collocamento fuori ruolo che la valutazione discrezionale di esclusiva spettanza del C.S.M., diretta a verificare che l'attività da svolgersi fuori ruolo da parte del magistrato sia attinente "all'interesse dell'amministrazione che lo dispone" ovvero rientri "nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa", debba essere adottata con particolare rigore nei casi in cui l'ente richiedente il magistrato non abbia una spiccata vocazione alla valorizzazione delle esperienze giurisdizionali, sì da garantire anche un successivo arricchimento per l'amministrazione della giustizia. Ciò tanto più in un momento storico di gravi difficoltà nella copertura degli organici degli uffici giudiziari.

La ratio della disciplina dell'aspettativa contenuta nell'art. 23 bis della legge 165/2001 è da individuarsi nell'interesse pubblico a favorire una certa mobilità nel mondo del lavoro ed anche nel mondo del pubblico impiego; giova evidenziare che la valorizzazione in chiave positiva di tale mobilità trova la sua più significativa giustificazione nel fatto che, a fronte di una positiva circolazione di esperienze e di "saperi" professionali, sia astrattamente possibile che qualsiasi amministrazione "depauperata" dalla collocazione in aspettativa di una unità per lo svolgimento di funzioni presso altre amministrazioni pubbliche o private possa, sia pure solo potenzialmente, controbilanciare tale depauperamento con la possibilità di utilizzare a propria volta "energie" professionali esterne mediante lo stesso istituto. Orbene, tale beneficio potenziale è configurabile verso qualsiasi amministrazione pubblica o privata, tranne che in favore dell'Ordine giudiziario; si vuole dire che mentre l'art. 23 bis citato consente la possibilità che un magistrato ordinario sia collocato in aspettativa per prestare funzioni in favore di altri soggetti pubblici, in alcun modo è possibile che qualsiasi altro funzionario o dirigente pubblico possa venire collocato in aspettativa per svolgere funzioni giudiziarie proprie del magistrato ordinario, così che l'astratta possibilità di un meccanismo di potenziale riequilibrio è del tutto esclusa per l'Ordine giudiziario.

Muovendo da tale constatazione è possibile formulare due fondamentali considerazioni:

I. Anche nei casi di istanze proposte ai sensi dell'art. 23 bis cit., il Consiglio mantiene pieno il proprio potere decisionale. Nel senso di tale affermazione depongono:

- a) la lettera stessa della norma, laddove al terzo comma dell'art. 23 bis cit. si parla, come già in precedenza sottolineato, di "ragioni ostative" alla autorizzazione all'aspettativa ed al conseguente fuori ruolo, da valutarsi proprio da parte dell'Organo preposto all'autogoverno della magistratura ordinaria. Non sfugge, pertanto, che l'enucleazione delle "ragioni ostative" non possa che fondarsi sulle medesime valutazioni oggettive e soggettive proposte per l'autorizzabilità del collocamento fuori ruolo, così come sinora richiamate ai punti 1 e 2;
- b) le norme costituzionali che costituiscono la cornice normativa di rango prevalente per l'amministrazione della giustizia. In particolare, come già precedentemente richiamato, ci si riferisce, all'art. 107 della Costituzione, che, affermando il principio di inamovibilità, consente che i magistrati possano essere destinati ad altre sedi o funzioni solo in seguito a decisione del Consiglio Superiore della magistratura adottata con il loro consenso (o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'Ordinamento giudiziario) e tra le funzioni indicate dall'art. 107 rientrano anche quelle diverse da quelle giurisdizionali o giudiziarie

ordinarie; all'art. 97 della Costituzione che sancisce come deve essere sempre assicurato il "buon andamento" dell'amministrazione nella organizzazione dei pubblici uffici.

II. Per altro verso la ricostruzione sistematica operata impone di pervenire alla conclusione che nel limite numerico massimo di 200 unità di cui all'art.1 bis del D.Lgs.n.143 del 2008, convertito in Legge 13 novembre 2008 n. 181, debbano essere ricompresi anche i magistrati in aspettativa ex art. 23 bis cit.. La legge del novembre 2008, infatti, è stata adottata nella piena consapevolezza dell'esistenza sin dal 2002 dell'istituto dell'aspettativa ex art. 23 *bis* cit., sicchè appare ragionevole che il legislatore abbia inteso utilizzare proprio un'espressione volutamente ampia ("magistrati destinati a funzioni non giudiziarie") che determina l'applicabilità della limitazione numerica anche a tale peculiare tipo di destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie.

Ciò nella implicita prospettiva, consolidatasi nel corso del tempo a seguito della progressiva utilizzazione di tale istituto con ricorrenza sempre maggiore, che l'aspettativa ex art. 23 bis potesse risultare dirimpente per il funzionamento degli uffici giudiziari, sicchè appare ben comprensibile l'esigenza di tarare l'applicabilità dell'istituto per i magistrati ordinari, fissando il limite numerico di 200 unità non solo con riferimento ai magistrati collocati fuori ruolo presso altre amministrazioni, ma anche a quelli collocati in aspettativa per svolgere funzioni presso altri organismi pubblici.

La considerazione è dunque di conforto alla correttezza della lettura interpretativa proposta ed impone una particolare cautela nella trattazione concreta dei casi di richiesta di aspettativa ex art.23 bis cit., proprio in ragione di tale "depauperamento" unilaterale da parte dell'amministrazione della giustizia.

L'intero quadro normativo primario e secondario porta a ritenere che, a fronte di "ragioni ostative" da valutarsi da parte dell'amministrazione di appartenenza quali soli elementi che possono impedire l'autorizzazione alla aspettativa ex art. 23 *bis*, devono correttamente ritenersi ricomprese in tali ragioni ostative: a) le mancate ricadute positive attinenti all'interesse dell'amministrazione della giustizia che dispone l'aspettativa e il conseguente fuori ruolo; b) la non destinazione del magistrato a compiti istituzionali che possono rientrare nel novero di quelli oggetto dell'attività dell'amministrazione stessa.

Ciò risulta ancora più comprensibile alla luce della prospettata impossibilità di riequilibrare (neppure potenzialmente) l'Ordine giudiziario rispetto al depauperamento conseguente al collocamento in aspettativa e tenuto conto della *ratio* dell'istituto di cui all'art. 23 *bis* cit., nato per favorire la mobilità fisiologicamente reciproca tra i diversi gangli della Pubblica Amministrazione e funzionale, dunque, solo in tale ottica di interscambio.

Non appare una sottolineatura ultronea, poi, richiamare in questa sede nuovamente l'allarmante situazione di scopertura degli organici della magistratura ordinaria e degli uffici giudiziari: l'attuale carenza di magistrati, infatti, conforta la lettura interpretativa sinora condotta perché la riporta sul concreto terreno del principio di buona amministrazione, costituzionalmente sancito, al quale il Consiglio Superiore deve improntare tutta la sua gestione nel "governo" della magistratura, bilanciando gli interessi istituzionali con gli interessi pretensivi dei singoli magistrati, non essendovi spazio normativo, neppure nella materia delle aspettative ex art. 23 bis cit., per configurare diritti soggettivi.

L'elaborazione consiliare sui casi concreti, peraltro, già ha avuto modo di proporsi più volte nei termini sopra detti ⁽⁶⁾.

⁽⁶⁾ Si veda la delibera del 12.11.2009, nella quale, in ordine ad una richiesta di aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 23 *bis* d.lgs. 165/2001 per ricoprire l'incarico di Direttore Generale della Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, si afferma:

"In conclusione nel caso di specie la valutazione complessiva in ordine alla formulata richiesta deve essere negativa non essendovi alcun interesse per l'amministrazione della giustizia, o più in generale ricadute positive per la giurisdizione, a che il dottor... svolga l'incarico richiesto.Nonché ancora, con riferimento proprio al bilanciamento di interessi da compiersi ad opera del Consiglio in tali casi, così come nei casi di collocamento fuori ruolo propriamente detto, ed alla

2. - Il caso concreto

La ricostruzione sistematica operata consente di risolvere agevolmente la questione attinente alla richiesta di aspettativa ex art. 23 *bis* D.Lgs n. 165 del 2001 avanzata dalla dott. ... ed il suo conseguente collocamento fuori ruolo.

La dott. ... ha formulato istanza di aspettativa senza assegni per la durata di tre anni, per essere destinata alla funzione di *Direttore Amministrativo della ASL 20 di ...*, a decorrere dal 4 febbraio 2013, data nella quale dovrebbe essere firmato il contratto con il direttore generale della stessa Azienda.

E' il caso di precisare che il *direttore amministrativo* di una azienda sanitaria viene nominato dal *direttore generale* (art. 3, comma 1 *quinquies*, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, richiamato con riferimento al caso in esame dall'art. 15 della Legge della Regione Veneto 14 settembre 1994) e risponde a quest'ultimo "*del raggiungimento degli obiettivi e della gestione delle risorse assegnati. Il direttore amministrativo coadiuva il direttore generale nella gestione dell'Unità locale socio-sanitaria, fornendogli pareri obbligatori sugli atti relativi alle materie di competenza. Svolge attività di direzione e coordinamento nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Unità locale socio-sanitaria, con riferimento agli aspetti gestionali amministrativi avvalendosi dei dirigenti di cui all'art. 21. Fornisce le informazioni e realizza le attività necessarie per il controllo di gestione dell'azienda ed il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni erogate*" (art. 15 della legge regionale citata).

Chiariti i compiti propri dell'incarico in relazione al quale la dott. ... formula la sua istanza, si deve ribadire che in ogni caso di richiesta di aspettativa ex art. 23 *bis* D.Lgs. n.165/2001, con collocamento fuori ruolo (così come in ogni caso di collocamento o di conferma/proroga di collocamento fuori ruolo), il Consiglio superiore della magistratura è chiamato a una comparazione di esigenze, sicché la scelta consiliare di consentire il soddisfacimento dell'interesse del singolo magistrato deve sempre derivare dalla considerazione di una maggiore utilità complessiva dei compiti che questi va a svolgere presso l'ente *ad quem* rispetto a quelli di amministrazione della giustizia, tenendo sempre a mente il criterio guida dell'efficienza della gestione della magistratura ordinaria, dotato come detto di valore costituzionale.

Orbene tale comparazione, nel caso concreto, non può che privilegiare l'interesse dell'amministrazione della giustizia a non privarsi dell'attività di un magistrato ordinario, ciò tanto più in un momento storico di gravi difficoltà nella copertura degli organici degli uffici giudiziari, che impongono una particolare attenzione nella decisione circa la possibilità di destinare i magistrati a funzioni diverse.

Nel caso della dott. ... il bilanciamento di interessi al quale è chiamato il Consiglio impone il rigetto della istanza di aspettativa proposta.

Certamente l'incarico di *direttore amministrativo* di una azienda sanitaria non presenta caratteri in relazione ai quali può profilarsi un *interesse oggettivo* al collocamento fuori ruolo di un magistrato. L'incarico, infatti, implica un'attività amministrativa del tutto estranea all'amministrazione della giustizia, di talché difetta la condizione essenziale per il collocamento fuori ruolo, secondo quanto sopra dedotto.

Ciò emerge in maniera evidente anche dagli stessi *requisiti* richiesti dall'art. 3, comma settimo, del D.Lgs. 502/1992 per la nomina a direttore amministrativo di azienda sanitaria, disposto normativo richiamato espressamente nella delibera della Giunta regionale veneta e nello schema di contratto allegati dalla dott. ... alla sua istanza.

enucleazione di categorie oggettive di ragioni ostative alla destinazione a funzioni diverse da quelle giurisdizionali del magistrato richiedente: "Peraltro il dottor proviene da un ufficio particolarmente gravato quale – come è a tutti noto – è la sezione lavoro del Tribunale di Roma. Anche sotto quest'ultimo profilo possono dirsi pertanto sussistenti "ragioni ostative all'accoglimento della domanda" ai sensi dell'art. 23 *bis* L. n. 165/2001."

Si veda anche la delibera del 9 dicembre 2010, con la quale è stata rigettata una istanza di aspettativa per ricoprire l'incarico di Direttore Aggiunto della Direzione Centrale del Personale della Agenzia delle Entrate.

Tra i *requisiti* per la nomina è previsto, oltre che il possesso del diploma di laurea in scienze giuridiche o economiche, anche che l'aspirante “*abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione*” (art. 3, comma settimo, citato).

Si tratta, con evidenza, di requisiti che non presuppongono affatto né una specifica esperienza maturata nell'esercizio delle funzioni giudiziarie né approfondite conoscenze tecnico-giuridiche, posto peraltro che la norma non individua specificamente tra i possibili aspiranti al conferimento dell'incarico in oggetto i magistrati ovvero soggetti esperti in materie giuridiche.

In un caso nel quale il Consiglio ha già deliberato negativamente su una richiesta analoga, riguardante l'incarico di direttore generale di una ASL, l'istante aveva vantato i requisiti richiesti dalla legge proprio perché aveva già svolto le funzioni amministrative, cui fa riferimento la norma primaria, nel mentre era fuoriuscito dall'Ordine giudiziario, atteso che con provvedimento del C.S.M. era stato dichiarato decaduto ⁽⁷⁾.

Ciò è elemento indiscutibilmente utile a confermare l'assoluta estraneità dell'incarico di direttore generale o di direttore amministrativo di una azienda sanitaria rispetto alle funzioni giudiziarie ed alle conoscenze tecnico - giuridiche ad esse sottese.

Non senza rilievo, infine, è la circostanza che l'incarico di direttore amministrativo di una Azienda sanitaria implica (come si è visto alla luce del tenore della norma di cui all'art. 15 della legge regionale citata) un'evidente situazione di subordinazione da un altro organo amministrativo (il direttore generale, che peraltro ha il potere di nomina dello stesso direttore amministrativo), situazione che indubbiamente incide negativamente in ordine allo *status* proprio del magistrato, avuto riguardo ai principi costituzionali di autonomia e indipendenza.

Per tutti i profili sinora esposti possono dirsi, pertanto, sussistenti “*ragioni ostative all'accoglimento della domanda*” ai sensi dell'art. 23 *bis* L. n. 165/2001 così come proposta dalla dott. ...

Tanto premesso,

delibera

il rigetto della richiesta di aspettativa, ai sensi dell'art. 23 *bis*, 1 co., del D.Lgs n. 165/2001, della dott.”

⁽⁷⁾ Si veda la delibera del 12 novembre 2009 già citata.